



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

ORDINANZA n. 420 del 19 MAR. 2012 Prot. n. 40168

Oggetto: Atto di conclusione del procedimento e provvedimento finale (L. 241/90 art. 14ter commi 6bis e 9). D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III-bis. Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta PISTOIAMBIENTE S.r.l. - Discarica ubicata Via Gabbellini loc. Cassero, Serravalle Pistoiese. REVISIONE

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia di ambientale" Parte Seconda Titolo III-bis;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)" che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività;

VISTO il D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

VISTO IL D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di ambientale";

VISTO il D.Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

VISTO il D.M. 27/09/2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005";

VISTO il D.M. 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n° 59" e vista la D.G.R.T. 885 del 18/10/2010 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008";

VISTI il D.P.R. 447/98 ed il D.P.R. 440/00;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Pistoiamambiente S.r.l. con Atto Unico SUAP del Comune di Serravalle Pistoiese n° 35 del 11/07/2007 e s.m.i. per l'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi (discarica), sito nel Comune di Serravalle Pistoiese, via Gabbellini - Fosso del Cassero, loc. Cantagrillo e la relativa documentazione tecnica allegata;

CONSIDERATO che le autorizzazioni di cui sopra sono state rilasciate sulla base del parere espresso dalla Provincia di Pistoia con Ordinanza n° 11350 del 10/07/2007 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al SUAP del Comune di Serravalle Pistoiese in data 13/04/2011 Prot. n° 6137, pervenuta presso questa Amministrazione in data 15/04/2011 con prot. n° 55938, con la quale la ditta Pistoiamambiente S.r.l. con sede legale in via Gabbellini snc loc. Cantagrillo - Serravalle Pistoiese, chiede il

rilascio della revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere e le successive note integrative acquisite agli atti di questo ente in data 12/10/2011 prot. n° 142820 e in data 17/01/2012 prot. n° 7855;

VERIFICATO che il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art.29-quater, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III-bis, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio sul quotidiano "Il Tirreno" in data 12/05/2011;

CONSIDERATO che la ditta ha assolto al pagamento degli obblighi istruttori di cui al combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della D.G.R.T. 885 del 18/10/2010;

PRESO ATTO delle osservazioni presentate, nel termine di cui all'art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III-bis, da parte del Presidente del comitato di controllo sulla discarica di Fosso del Cassero;

VISTO l'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III-bis;

VISTA la Determinazione di indizione della conferenza di servizi n° 578 del 30/05/2011;

CONSIDERATO che l'iter procedurale è stato sviluppato con le seguenti fasi:

- prima riunione della conferenza effettuata il 23/06/2011
- seconda riunione della conferenza effettuata il 09/11/2011
- terza e ultima riunione della conferenza effettuata il 21/02/2012

VISTI e considerati i verbali delle suddette fasi dell'istruttoria, allegati al presente atto (Allegato 1), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 242 del 16/07/2005, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente;

ORDINA

1. Di dare atto della conclusione del procedimento di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14ter commi 6bis e 9 della legge 241/1990 e s.m.i.;
2. Di modificare e integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza n° 1350 del 10/07/2007 e s.m.i. sulla base di quanto proposto con la documentazione tecnica di cui alle note ns. prot. n° 55938 del 15/04/2011, prot. n° 142820 del 12/10/2011 e prot. n° 7855 del 17/01/2012, nel rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 2 al presente atto, quale modifica ed integrazione all'Allegato tecnico di cui all'Ordinanza n° 1350 DEL 10/07/2007, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di modificare l'Allegato 2 all'Ordinanza n° 1350 del 10/07/2007 "Allegato Tecnico Prescrizioni" secondo quanto riportato nell'Allegato 2 al presente atto;
4. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;
5. Di far salva l'Ordinanza n° 1350 del 10/07/2007 nelle parti non in contrasto con il presente atto;

DISPONE

La ditta Pistoambiente S.r.l. dovrà trasmettere, tramite il SUAP del Comune di Serravalle Pistoiese, al Comune di Serravalle Pistoiese, alla USL 3 di Pistoia, al Dipartimento ARPAT di Pistoia e a questa Amministrazione, nuovo elaborato di PGO e PMSC e degli altri documenti ad essi connessi che risultano in contrasto con le decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi;

DISPONE, altresì

Di trasmettere la presente Ordinanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Serravalle Pistoiese, per la predisposizione dell'atto definitivo di autorizzazione; **copia di quest'ultimo verrà trasmesso dal SUAP alla Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente, agli Uffici**

tecnici del Comune di Serravalle Pistoiese, ad A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Pistoia, all'ASL n° 3 per gli adempimenti di competenza.


La documentazione progettuale di cui alle note prot. n° 55938 del 15/04/2011, prot. n° 142820 del 12/10/2011 e prot. n° 7855 del 17/01/2012 timbrate e vidimate sarà consegnata da questo Servizio alla ditta PISTOIAMBIENTE S.r.l. la quale dovrà tenerla a disposizione degli organi di controllo presso gli uffici della Discarica.

il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura;


ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi, entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere al TAR della Toscana entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; fermi restando i termini perentori sopra indicati è possibile rivolgersi al Difensore civico della Provincia di Pistoia in forma scritta o anche in modalità informale senza termini di scadenza..

LG/

IL DIRIGENTE
Dott. For. G. Ariberto Merendi



- All.1 Verbali delle riunioni del 23/06/2010, del 09/11/2010 e del 21/02/2012 della Conferenza dei Servizi
- All. 2 Allegato Tecnico - Prescrizioni
- All. 3 Piano di Sorveglianza e Controllo
- All. 4 Piano di Gestione Operativa

	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoiambiante S.r.l.	Verbale 23 giugno 2011	
			Pagina 1 di 5	

COGNOME	
PROFESSIONE	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
INDIRIZZO ELETTRONICO	

L'anno 2011, il giorno 23 giugno alle ore 10,30 presso la sede del Servizio Tutela dell'Ambiente, Piazza della Resistenza, 54 Pistoia, presso la sede del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi, Piazza della Resistenza, 54 Pistoia, assume la presidenza dei lavori della conferenza indetta con Determinazione n° 578 del 30/05/2011, il Dott. For. G. Ariberto Merendi, Dirigente del suddetto Servizio.

Oggetto della odierna conferenza di servizi è riesame di autorizzazione alle integrati ambientale della PISTOIAMBIENTE S.r.l. per l'impianto di discarica ubicato nel comune di Serravalle Pistoiese, Via Gabbellini, loc. Cantagrillo.

CONSTATATA

La presenza dei signori:

NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTATO
Dott. For. G. Ariberto Merendi	Provincia di Pistoia Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi
P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi
Dott.ssa Serena Perissi	ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia
Sindaco Renzo Mochi	Comune di Serravalle Pistoiese
Ing. Gaetano Pollerone	Comune di Serravalle Pistoiese
Dott. Andrea Agnesino	Comune di Serravalle Pistoiese

e l'assenza dei signori


NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTATO
	ASL n° 3

Il Presidente apre la seduta ringraziando i presenti per la partecipazione alla conferenza. Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Cristina Capannoli. E' presente in rappresentanza della ditta l'Ing. Michele Menichetti.

Viene innanzitutto verificato la completezza degli enti convocati sulla base di quanto riportato all'art. 29-quater e in allegato IX alla Parte Seconda al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la regolarità degli atti di delega prodotti. Successivamente la discussione entra nel merito dell'istruttoria della pratica presentata dalla ditta in questione.

La ditta PISTOIAMBIENTE S.r.l. ha presentato domanda per aggiornamento non sostanziale dell'A.I.A., tramite il SUAP del Comune di Serravalle Pistoiese, in data 15/04/2011. Visti i contenuti della documentazione inoltrata, questa Amministrazione ha ritenuto di procedere con il riesame dell'A.I.A. stessa ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per quel che riguarda i nuovi criteri di accettabilità in discarica di cui al DM 27/09/2010 e la richiesta di deroghe e gestione della discarica in sottocategorie ex art. 7 dello stesso DM. In tal senso, con nota n° 61618 del 28/04/2011, questa Amministrazione comunicava al

(Handwritten signatures and initials)

	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoiamambiente S.r.l.	Verbale 23 giugno 2011	
			Pagina 2 di 5	

SUAP le modalità procedurali e evidenziava che l'avvio del procedimento era vincolato al pagamento degli oneri istruttori di cui al DM 28/04/2008 e DGRT 885/2011 per aggiornamento A.I.A. anche a seguito di riesame.

La ditta ha provveduto al pagamento degli stessi in data 05/05/2011 e a pubblicare su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, di un annuncio di cui all'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 12/05/2011.

Nel periodo previsto dalla normativa per la presentazione delle osservazioni è pervenuta la nota acquisita agli atti con prot. n° 82816 del 13/06/2011, a firma del Presidente del Comitato di controllo sulla discarica di Fosso del Cassero allegata al presente verbale (allegato 1).

La Conferenza prendendo atto dell'Osservazione di cui sopra procede con l'esame della documentazione.

Preliminarmente la Conferenza rileva che la documentazione presentata si riferisce oltre che alla modifica dei criteri di accettabilità e alla richiesta di deroga ai limiti suddetti, anche a procedimenti di modifica non sostanziale non ancora conclusi e a una revisione del Piano di Gestione Operativa (PGO) e del Piano di Monitoraggio, Sorveglianza e Controllo (PMSC) in conseguenza della riorganizzazione interna di Pistoiamambiente S.r.l.

A) Relativamente ai procedimenti non ancora conclusi si richiama il Verbale del 19/03/2010 (allegato 2) e si riportano le osservazioni della Conferenza.

1) Copertura finale della discarica.

Nella riunione del 10/03/2010 era stato richiesto alla ditta di presentare idonea documentazione dalla quale risulti dal punto di vista tecnico che la copertura autorizzata con l'AIA del 2007 sia equivalente alla tipologia di chiusura prevista del D.Lgs 36/2003. A tale proposito, l'ing. Polverone prima di lasciare la riunione alle ore 11:00, ribadisce che la sistemazione finale deve rispettare l'autorizzazione paesaggistica in essere.

Esaminata nel dettaglio la documentazione tecnica e preso atto della rinuncia all'utilizzo di pneumatici triturati (spessore 50 cm), viene rilevata la necessità di acquisire ulteriore documentazione afferente alle seguenti problematiche:

- giustificazione della presenza e modalità operative di messa in opera dello strato di argilla al di sopra del geocomposito drenante;
- giustificazione maggiormente dettagliata riguardo alla proliferazione dei batteri nei due geocompositi drenanti per garantire la funzionalità;
- verifica della non interferenza nel geocomposito bentonitico delle radici delle essenze arboree individuate nel piano di recupero paesaggistico autorizzato;
- modalità di realizzazione della chiusura definitiva della discarica.

La Conferenza rileva a maggior chiarimento che la tipologia di copertura non interferisce sulla quota finale da raggiungere con la messa in posto dei rifiuti. A tale riguardo si rimanda agli elaborati grafici di cui alle tavole n° 11 e 12 del progetto definitivo approvato con AIA del 2007.

2) Nuove tipologie di rifiuti speciali pericolosi accettabili in discarica e trattamento di rifiuti liquidi conferiti in piccoli contenitori. +

Si prende atto che la ditta rinuncia alle richieste precedentemente formulate.

3) Gestione dei rifiuti solidi nell'impianto di depurazione.

La Conferenza richiede che debba essere trasmessa idonea documentazione che chiarisca i seguenti aspetti:


- modalità di contabilizzazione della massa dei rifiuti in ingresso con il limite di stoccaggio e trattamento autorizzato in unità di misura volume;
- valutazione circa la tossicità dell'acido benzoico per la funzionalità della sezione biologica dell'impianto di depurazione;
- chiarimento, vista l'igroscopicità dei rifiuti in questione, delle modalità del loro prelievo a mezzo "bricco" per la successiva solubilizzazione.

4) Aree di stoccaggio dei rifiuti solidi e livello di percolato nei pozzi di raccolta

Viene valutato positivamente quanto riportato nella documentazione presentata e accolta la richiesta di estendere anche al pozzo 4 le modalità di gestione in emergenza per i pozzi 3, 5 e 6.





	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoiamambiente S.r.l.	Verbale 23 giugno 2011	
			Pagina 3 di 5	

B) Per quanto riguarda i nuovi criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica di cui al DM 27/09/2010 e la richiesta di deroga ai citati criteri, la Conferenza preliminarmente evidenzia quanto segue:

- a) per quanto riguarda la gestione di discariche per rifiuti non pericolosi il DM 27/09/2010 inserisce una nuova tabella (5a) dei limiti di accettabilità per i rifiuti pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi. La tab 5a rispetto alla tab 5 del precedente DM ha i valori di Cd e Hg incrementati;
- b) la tab 5, dei limiti di accettabilità dei rifiuti non pericolosi, presenta dei valori incrementati rispetto al precedente DM che riguardano Cd, Hg, Cloruri, Solfati, DOC e TDS. La tab 5 prevede anche una lista di rifiuti per i quali i limiti di concentrazione per il parametro DOC non si applica;
- c) le deroghe di cui all'art. 10 del DM 27/09/2010 sono applicabili ai parametri di cui alle tab 5 e 5a e alle prescrizioni di cui all'art. 6 con le modalità previste dal DM stesso fatta eccezione che per i parametri DOC della Tab 5a e TOC e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

La Conferenza esprime parere favorevole a quanto richiesto dalla Ditta fatta eccezione per quanto segue:

- 1) Sui rifiuti non pericolosi deve essere applicato il limite di 100 L/S=10l/kg (mg/l) di DOC. Il limite non si applica alla tipologia di rifiuti riportata nella nota della tabella 5 del DM 27/09/2010 con le specifiche ivi riportate;
- 2) La deroga sul DOC e TOC sui rifiuti pericolosi non viene accolta in virtù dell'art. 10 comma 3 lett. a) e b) e

Si precisa che la coltivazione a celle della discarica deve essere condotta in modo che i rifiuti non pericolosi biodegradabili non vengano a contatto con i rifiuti pericolosi. A tale proposito "fascia di rispetto" (rif. Documento 05 par. 2.2.3) dovrà contenere solo rifiuti non pericolosi conformi ai criteri di cui alla Tabella 5a del DM 27/09/2010 e delle deroghe approvate (DOC 80 L/S=10l/kg (mg/l)).

C) Revisione PGO e PMSC.

La Conferenza preso atto della necessità da parte della Pistoiamambiente S.r.l. di procedere alla revisione dei piani in questione rileva quanto segue anche in relazione a quanto contenuto nei piani attualmente in essere:

1) Letti di stoccaggio.

La procedura riguardo all'utilizzo dei letti di stoccaggio ed in particolare delle zone segnalate dovrà essere maggiormente chiarita indicando ubicazione e modalità di gestione dei liquidi eventualmente prodotti dai rifiuti e delle eventuali emissioni in atmosfera.

2) Rifiuti cemento amianto

Dovranno essere maggiormente specificate le modalità di gestione delle coperture provvisoria. In particolare dovrà rispettato quanto disposto dal DM 27/09/2010 allegato 2.

3) Chiusura provvisoria dei lotti esauriti

La copertura delle scarpate e della sommità dei lotti esauriti, prima della copertura provvisoria con telo in polipropilene zavorrato, dovrà essere effettuata con terra e non con rifiuto. Inoltre dovrà essere specificata la modalità di ingresso in discarica dei pneumatici per utilizzo ingegneristico e la destinazione dei pneumatici che residuano con la chiusura della discarica.

4) Terre e rocce da scavo

La procedura di gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere rivista individuando nello specifico sia per i riutilizzi interni (art. 185) che per quelli esterni (art. 186) la specifica progettazione sui quantitativi prodotti, stoccati, riutilizzati ecc. Inoltre poiché la gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata da un regime speciale, la ditta nella procedura di cui sopra dovrà dettagliare il rispetto di tutti gli specifici requisiti di legge.

5) Controllo analitico dei rifiuti in ingresso


Il documento PO-01 dovrà essere rivisto con la tempistica di campionamento e controllo già approvata e in essere.


6) Tipologie di rifiuto autorizzati

Le tabelle di cui al paragrafo 4.1. del nuovo PGO presentano delle difformità con le tabelle dell'allegato 2 dell'AIA.

7) Ricircolo del Concentrato

Il documento PGO dovrà essere rivisto tenendo conto:




	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoiamambiente S.r.l..	Verbale 23 giugno 2011	
			Pagina 4 di 5	

- a) il concentrato ricircolato in discarica deriva dal trattamento del percolato della discarica stessa. Pertanto dovrà essere formulata una modalità di gestione che preveda una valutazione quali e quantitativa.
- b) i rifiuti liquidi non sono ammessi in discarica;
- c) il concentrato che deriva dal trattamento dei rifiuti liquidi con caratteristiche difformi dai parametri di accettabilità in discarica dovrà essere raccolto e smaltito presso impianti terzi.

8) Finalità del PMSC

Nel capitolo 3 del suddetto piano tra i contenuti della relazione annuale devono essere introdotti anche i risultati dei controlli relativi alle varie matrici nel rispetto dell'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

9) Emissioni nelle matrici ambientali nel PMSC

La tavola MON 04 deve essere rivista in quanto mancante dell'indicazione del punto di emissione del camino della caldaia.

Devono essere riportate tempistiche e modalità di campionamento delle varie matrici e deve essere correlato il piano con le prescrizioni di cui all'allegato 2 dell'AIA.

La tabella dei controlli sulle acque superficiali di cui all'allegato 3 manca del parametro COD sia nella fase operativa che post operativa.

La tabella dei controlli sulle acque sotterranee di cui all'allegato 4 deve essere incrementata con il parametro ossidabilità di Kübel di cui alla tab 1 del D.Lgs 36/2003.

Prevedere i monitoraggi delle emissioni diffuse in periodi idonei per la reale rappresentatività dell'impatto della discarica.

In conseguenza delle deroghe ai parametri di cui alle tabelle 5 e 5a dovranno essere prevista una frequenza di controllo maggiore per le acque di sottotelo (mensile+trimestrale), acque superficiali (semestrale) e piezometri (mensile+trimestrale). Anche per le acque superficiali i controlli dovranno essere effettuati in periodi idonei e rappresentativi del reale impatto della discarica (periodo di magra e periodo di piena)

10) Estrazione del percolato

La ditta dovrà presentare idonea documentazione attinente il potenziamento dell'estrazione del percolato a monte dei pozzi 1 e 2 al fine della riduzione della pressione di rischio sui medesimi.


La Conferenza, tenuto conto della mole documentale, si riserva di apportare in ogni momento ulteriori osservazioni al PMSC e PGO. Resta inteso che la ditta dovrà comunque procedere con la ripresentazione integrale della documentazione citata e connessa al PGO e al PMSC. Relativamente al PGO si evidenzia che tutta la parte relativa ai criteri di accettabilità in discarica dovrà essere conforme alle decisioni della Conferenza.


Per quanto sopra, il Presidente sospende i lavori della Conferenza.

Come previsto dall'art. 29-quater comma 9, vista la complessità e la molteplicità dei tempi trattati viene concordato che la conferenza avrà una durata superiore ai 60 giorni dalla data del 12/06/2011 (data del termine per la presentazione delle osservazioni in seguito alla pubblicazione) di cui allo stesso articolo, vista anche la presenza del prossimo periodo estivo. La conferenza avrà pertanto durata non superiore a 120 giorni.

I tempi per il termine della conferenza verranno interrotti alla data di richiesta di integrazioni.


La riunione della Conferenza di servizi termina alle ore 14,15.


	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoiambiante S.r.l.	Verbale 23 giugno 2011	
			Pagina 5 di 5	

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente




ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia



Comune di Serravalle Pistoiese



Il Segretario



II numero p 82816/2011
800030



ALL 1

9

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA DISCARICA DI FOSSO DEL CASSERO

Prot. n° 9525
Serravalle Pistoiese, 11/06/2011

R.R.

PROVINCIA DI PISTOIA	
- PROTOCOLLO GENERALE -	
Prot. n. 0082816 / 2011 / A	
Data 13/06/2011	Class. 16-03

Spett.le Provincia di Pistoia
Settore Tutela Ambiente -
Piazza Resistenza, 54
51100 PISTOIA

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, Parte II^a, titolo III - bis. Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) della Società PISTOIAMBIENTE S.R.L. - Presentazione osservazioni.

Con riferimento alla nota in oggetto, si presentano le seguenti osservazioni:

1) Qualora sia accolta la richiesta di aggiornare le deroghe relative alle concentrazioni limite nell'eluato per l'accettabilità dei rifiuti in discarica, si richiede che siano riviste le frequenze (ed i parametri da analizzare) dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio, Sorveglianza e Controllo, in particolare dei controlli eseguiti sulle acque di sottotelo, le acque piezometriche e le acque superficiali dei corpi recettori;

2) Prendendo atto della richiesta di Pistoiamambiente di voler sostituire l'attuale modalità di copertura dei vari lotti (ghiaia+argilla+ghiaia+terra), con procedimenti tecnologici più moderni (copertura con Geocompositi e argilla), auspichiamo che nelle scelte che le autorità di controllo competenti faranno, sia innanzitutto anteposta la sicurezza ambientale e della popolazione rispetto ad altri tipi di valutazioni. Riteniamo inoltre inderogabile che la scelta tecnica debba essere totalmente rispondente alle normative vigenti. Pensiamo infine che sia doveroso suggerire alle autorità di controllo competenti di porre la massima attenzione nella valutazione di tale scelta (applicando il c.d. principio di precauzione), non tanto perchè i geocompositi siano tecnicamente meno efficaci, ma soprattutto perchè, di fatto, ad oggi, non vi è alcun riscontro sulla loro durata nel tempo relativamente alle coperture definitive di analoghi impianti.

3) Se dovessero essere accolte le deroghe richieste da Pistoiamambiente, avere la possibilità di rivedere in futuro nuove forme di ricaduta sia in termini economici sia strutturali/ambientali per la cittadinanza.

Distinti saluti

Il Presidente
Gerardo Innocenti

UFFICIO SEGRETERIA

Via G. Garibaldi n.54 - 51030 Serravalle Pistoiese (PT)
Tel. 0573 917218 - Fax 0573 51064 - e-mail: d.benedetti@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it



Provincia di Pistoia

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti
ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

P.zza della Resistenza 54 - 51100 Pistoia tel. 0573/372033, fax 0573/372024, e-mail c.capannoli@provincia.pistoia.it

Pistoia, 19 Marzo 2010

VERBALE RIUNIONE DEL 19/03/2010

Oggetto: Ditta PISTOIAMBIENTE S.r.l. Discarica del Cassero - Serravalle Pistoiese.
Procedura per modifica non sostanziale con aggiornamento dell'A.I.A.

Il giorno 19/03/2010 alle ore 11,00 presso i locali del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi della Provincia di Pistoia, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. n° 35276 del 11/03/2010, si sono riuniti i tecnici degli enti di seguito riportati:

P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Serena Perissi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Ing. Gaetano Pollerone	Comune di Serravalle Pistoiese
Dott. Michelangiolo Bolognini	ASL n° 3

~~Per~~ ~~Alla riunione odierna è stata invitata anche la A.S.L. n° 3 che non è, comunque, presente.~~

E' presente per PISTOIAMBIENTE S.r.l., il Presidente Dott. Roberto Talini e l'Ing. Stefano Somigli.

In data 04/03/2010 (prot. n° 32237), la ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta in seguito alla riunione del 18/01/2010 con nota prot. n° 12684 del 25/01/2010.

Dall'esame della suddetta documentazione si evidenzia quanto segue:

Deve essere innanzitutto precisato che l'impianto di depurazione della ditta PISTOIAMBIENTE S.r.l. esiste al fine della migliore gestione del percolato prodotto dalla discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e, conseguentemente, deve avere come obiettivo primario il trattamento del percolato stesso. In tale ottica la richiesta di aumentare lo stoccaggio del percolato per meglio gestire le punte e i cali di produzione non può che trovare piena approvazione.

Tuttavia, non nello stesso modo si può valutare la richiesta di trattare il liquido concentrato in uscita dall'impianto di depurazione mediante chiariflocculazione e filtropressa a nastro (nastropressa). Ai fini di mantenere l'impianto di depurazione a regime anche nei periodi di calo di produzione di percolato e anche al fine di garantire un costante contributo organico nei periodi di picco di produzione, la ditta Pistoiambiante è stata autorizzata al trattamento presso l'impianto in questione di rifiuti in conto terzi per un quantitativo pari a 44 m³/giorno (400 m³ in stoccaggio preliminare). Poiché, come previsto dal D.Lgs. 36/2003, il residuo (concentrato) derivante dalla concentrazione del percolato può rimanere confinato nella discarica da cui lo stesso proviene, l'AIA prevede una procedura apposita al fine di garantire che i rifiuti trattati con il percolato soddisfino, dopo il trattamento di concentrazione, i criteri di ammissibilità autorizzati con l'AIA stessa. La perplessità che ha dato luogo alla richiesta di integrazioni di cui alla nota n° 12684 del 25/01/2010, e cioè che il processo chimico/fisico proposto di fatto non effettua più una semplice concentrazione per cui la procedura suddetta non sarebbe più attuabile, è stata in realtà confermata da quanto esposto da Pistoiambiante nel documento presentato. Tuttavia, la soluzione proposta non è condivisibile. Infatti, per i rifiuti liquidi, il cui concentrato rispetta i criteri di ammissibilità in discarica, la ditta propone di trattarli "da

solii" senza sottoporli alla chiariflocculazione/nastropressatura e quindi di introdurre il concentrato direttamente in discarica. Ciò è, innanzitutto, contro i dettami del D.Lgs. 36/2003: il concentrato di rifiuti liquidi è un rifiuto più denso ma sempre piuttosto liquido (infatti la ditta propone il nuovo processo chimico/fisico al fine di rendere palabile il materiale di risulta) e pertanto non ammesso a smaltimento in discarica ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) del suddetto D.Lgs. Risulta poi, non più comprensibile l'utilizzo dei rifiuti liquidi ai fini del mantenimento del contenuto organico del refluo da trattare presso l'impianto di depurazione, anche perché i rifiuti in conto terzi vengono, in tal modo, ad essere trattati sempre (sia quelli con il concentrato ammissibile sia quelli con il concentrato non ammissibile) separati dal percolato. A proposito dei rifiuti liquidi, il cui concentrato già da ora viene mandato a smaltimento in esterno perché non rispetta i criteri di ammissibilità prescritti a Pistoiaambiente, non risulta chiaro come il residuo nastropressato sia separato dal residuo nastropressato derivante dal percolato. Si conclude il parere circa la proposta del trattamento chimico/fisico sul concentrato del percolato evidenziando che il proponente non ha ben spiegato i vantaggi ambientali che derivano dall'applicazione di questo nuovo trattamento a fronte di un probabile maggior consumo energetico e una nuova fonte di produzione rifiuti (le linee guida evidenziano tra i difetti del sistema a nastropressa una vita limitata): viene solo sottolineata la migliore gestione di un fango palabile che tuttavia non è richiesto dalla normativa di settore. Inoltre si evidenzia che il trattamento di filtrazione/pressatura può dar origine ad emissioni in atmosfera di ammoniaca e composti organici volatili se il materiale trattato ha un alto contenuto di sostanza organica (Linee guida DM 29/001/2007) che la ditta non ha valutato. Stante quanto sopra e tenuto conto che le risultanze della precedente riunione indicavano la necessità di sottoporre al procedimento di VIA per il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi (utilizzati nel processo di chiariflocculazione), si ritiene che non vi siano gli estremi per la loro autorizzazione.

Per maggior chiarezza, si ritiene necessario che l'AIA sia modificata al fine di precisare quanto sopra descritto in merito allo smaltimento nella discarica di proprietà del concentrato derivante dal trattamento esclusivo di rifiuti in conto terzi.

Riguardo allo stoccaggio e trattamento mediante torchiatura dei rifiuti liquidi conferiti in piccoli contenitori, si ritiene che la ditta debba inviare i rifiuti costituiti dagli imballaggi ad idonee impianti di recupero o ad impianti per la selezione del multimateriale. In nessun caso i rifiuti prodotti dall'attività suddetta dovranno essere avviati alla discarica ovvero dovranno essere preventivamente motivate le ragioni per le quali risulta impossibile l'avvio al recupero. In relazione alle operazioni di deposito temporaneo dei contenitori in uscita dal trattamento e di trattamento stesso, la Ditta dovrà presentare idonea documentazione in cui vengono descritti le soluzioni ovvero gli interventi che saranno adottati al fine di evitare qualunque emissione di odori molesti, vista la matrice alimentare ed organica del rifiuto. Per la individuazione della corretta classificazione e registrazione dovrà essere formulata una nuova proposta sulla base delle nuove disposizioni normative, di cui al DM 17/12/2009 (SISTRI).

Riguardo allo smaltimento di rifiuti solidi (acido benzoico e lattosio), dopo solubilizzazione, nell'impianto di depurazione, si rileva che l'area di stoccaggio è stata modificata rispetto alla prima proposta, ma viste le caratteristiche può considerarsi idonea. Poiché non risulta valutata l'eventuale dispersione del rifiuto durante le operazioni di travaso dal big bag, che risulta essere anche piuttosto probabile visto che l'operazione sarà svolta manualmente, dovrà essere previsto un bacino di contenimento anche per la zona dove si trova il solubilizzatore e dove viene svolta tale operazione, con le medesime caratteristiche di quella dello stoccaggio. Dovrà inoltre essere valutata la possibilità di emissioni diffuse sia sullo stoccaggio che nelle operazioni di travaso/solubilizzazione. La Ditta dovrà quindi valutare l'opportunità di confinare le aree suddette e di svolgere stoccaggio e fasi successive nella stessa area. Si ritiene infine, sempre nell'ottica di una riduzione della produzione di rifiuti, che i big bag debbano essere prioritariamente riutilizzati magari instaurando con il cliente produttore del rifiuto un meccanismo di vuoto a rendere oppure conferendo il rifiuto ad idonei impianti di recupero.

Per le aree riguardanti lo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti solidi e dei rifiuti liquidi in piccoli contenitori, dovranno essere documentate le caratteristiche progettuali per i pozzetti cechi, linee di adduzione da e per gli impianti, dimensione e funzionamento delle pompe di rilancio.

Riguardo alle prescrizioni sul livello del percolato nei pozzi di prelievo, si ritiene congrua la proposta della Ditta mantenendo inalterate le tempistiche di ripristino. Questo anche in considerazione dell'aumento del volume di stoccaggio del percolato. Quindi la frase da introdurre a modifica della prescrizione esistente è la seguente: *"Il livello di percolato nei pozzi di raccolta non dovrà superare la quota pari a 2 metri dal fondo del pozzo in condizioni di gestione ordinaria e straordinaria. Nei soli casi di gestione straordinaria e cioè per eventi piovosi particolarmente intensi, il livello dei soli pozzi 3, 5 e 6 potrà raggiungere la quota di 4 metri. In quest'ultimo caso il livello di percolato dovrà essere ricondotto al di sotto dei 2 metri entro 15 giorni. A tale proposito la Società Pistoambiente srl dovrà comunicare a questa Amministrazione l'inizio delle eventuali singole gestioni straordinarie"*

Visto quanto sopra si ritiene che la ditta, oltre a presentare quanto evidenziato, dovrà ripresentare il piano di Monitoraggio e Controllo e il Piano di Gestione Operativa eliminando le parti relative al trattamento chimico/fisico di chiariflocculazione e nastropressatura che non è stato approvato e aggiornandoli con le prescrizioni sopra evidenziate per le altre attività.

Per finire, si evidenzia che nel corso della valutazione delle pratiche presentate presso il ns Servizio (modifica non sostanziale A.I.A., oggetto della presente riunione, e installazione di impianto fotovoltaico), è stata rilevata la difformità della modalità di copertura definitiva proposta ed autorizzata per la discarica rispetto a quanto prescritto dal D.Lgs. 36/2003. a tale proposito si ritiene opportuno procedere con il riesame della A.I.A. rilasciata ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera c).

Siamo pertanto a richiedere che la ditta presenti idonea documentazione dalla quale risulti, da un punto di vista tecnico, che la copertura proposta sia equivalente alla tipologia di chiusura prevista dal D.Lgs. 36/2003. A tal fine, valutati i criteri dettati dal D.Lgs. 36/2003 per quanto attiene la copertura superficiale finale di cui al paragrafo 2.4.3 dell'allegato 1 al D.Lgs. stesso, dovrà essere presentata una documentazione che:

1. valuti, anche riportando esperienze già in atto, l'equivalenza tra la copertura proposta rispetto a quanto previsto dalla normativa. Tale valutazione dovrà riferirsi anche all'eventuale utilizzo, nella parte sommitaria della discarica ed in sostituzione del geocomposito drenante dello spessore di 50 cm di pneumatici triturati;
2. valuti la differenza fra i cicli di vita dei due sistemi in riferimento agli impatti ambientali globali;
3. descriva le modalità gestionali che verranno attuate al fine di migliorare gli assestamenti e i fenomeni di subsidenza localizzata;
4. valuti il mantenimento della capacità funzionale dello strato idrodrenante rispetto ad eventuali proliferazioni di microrganismi;
5. descriva le modalità operative di messa in posto di ogni singolo strato con particolare riferimento alla sovrapposizione degli strati stessi al fine di garantire l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno e minimizzazioni delle infiltrazioni di acqua;
6. individui i sistemi che verranno adottati al fine di garantire l'eventuale necessità di reimmissione nel corpo di discarica, dopo chiusura, di percolato per la mineralizzazione dei rifiuti;
7. descriva un monitoraggio al fine di garantire nel tempo i requisiti tecnici e funzionali della copertura;
8. Lo strato vegetale finale dovrà essere di spessore tale da dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Comunale paesaggistica n° 314/2007 (ex D.Lgs. 42/2004).


P.I. Luca Gentilini

Dott.ssa Cristina Capannoli

Dott.ssa Serena Perissi

Ing. Gaetano Pollerone

Dott. Michelangiolo Bolognini



The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The first signature is the most legible and appears to read 'Luca Gentilini'. The other four signatures are more stylized and difficult to decipher, but they correspond to the names listed on the left: Cristina Capannoli, Serena Perissi, Gaetano Pollerone, and Michelangiolo Bolognini.



**AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
DI PISTOIA**

Servizio Tutela Ambientale, Energia,
Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti
ambientali e aree inquinate,
Forestazione, Antincendi Boschivi,

**VERBALE
CONFERENZA DI
SERVIZI**

Pistoambiente S.r.l.

Verbale 09 novembre 2011

Pagina 1 di 6

OGGETTO	...
PIAZZA	...
INDIRIZZO	...
CAPIENZA	...
NUMERO	...

L'anno 2011, il giorno 09 novembre alle ore 10,30 presso la sede del Servizio Tutela dell'Ambiente, Piazza della Resistenza, 54 Pistoia, presso la sede del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi, Piazza della Resistenza, 54 Pistoia, assume la presidenza dei lavori della conferenza indetta con Determinazione n° 578 del 30/05/2011, il Dott. For. G. Ariberto Merendi, Dirigente del suddetto Servizio.
Oggetto della odierna conferenza di servizi è riesame di autorizzazione alle integrata ambientale della PISTOIAMBIENTE S.r.l. per l'impianto di discarica ubicato nel comune di Serravalle Pistoiese, Via Gabbellini, loc. Cantagrillo.

La presenza dei signori:

CONSTATATA

NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTATO
Dott. For. G. Ariberto Merendi	Provincia di Pistoia Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi
P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi
Dott.ssa Serena Perissi	ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia
Dott. M. Bolognini	ASL n° 3
Sindaco Renzo Mochi	Comune di Serravalle Pistoiese
Ing. Gaetano Pollerone	Comune di Serravalle Pistoiese
Dott. Andrea Agnesino	Comune di Serravalle Pistoiese

e l'assenza dei signori


NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTATO
------------	--------------------

Il Presidente apre la seduta ringraziando i presenti per la partecipazione alla conferenza. Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Cristina Capannoli. E' presente in rappresentanza della ditta l'Ing. Michele Menichetti, l'Ing. Sirio Orsi, l'Ing. Isabella Pecorini e l'Avvocato Fabio Celli.

Viene innanzitutto verificato la completezza degli enti convocati sulla base di quanto riportato all'art. 29-quater e in allegato IX alla Parte Seconda al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la regolarità degli atti di delega prodotti.

Il Presidente della Conferenza, richiamato il verbale redatto in seguito alla prima riunione di Conferenza del 23/06/2011, ed in particolare quanto riportato al punto B) dello stesso riguardante i nuovi criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica, precisa e comunica quanto segue:
"La Soc. Pistoambiente S.r.l. è attualmente autorizzata con AIA rilasciata nel 2007 sulla base dei criteri normativi di cui al DM 03/08/2005.

Nello svolgimento della procedura di rilascio dell'AIA sono state valutate le richieste di deroga per alcuni parametri ai sensi dell'art. 10 comma 1 del suddetto DM, il cui limite di accettabilità risulta maggiorato di tre volte, come indicato al cap. 2, paragrafo 2.3 dell'Allegato 2 all'autorizzazione integrata ambientale vigente. Trattandosi di impianto gestito per sottocategorie, venivano inoltre consentiti valori di DOC e TOC in deroga, limitatamente ai rifiuti speciali non pericolosi biodegradabili, da coltivare nello specifico settore confinato (All. 2

	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoiamambiente S.r.l..	Verbale 09 novembre 2011	
			Pagina 2 di 6	

pag. 4 e planimetria allegata all'AIA,) rappresentante, quest'ultima, la suddivisione in sottocategorie o zone confinanti per il Lotto n. 7, da considerarsi anche come suddivisione tipo per la coltivazione in celle di tutti i lotti futuri.

Per completezza d'informazione, occorre evidenziare che, fino all'entrata in vigore del DM 13/3/2003, l'impianto della Società, a seguito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9.4.2002, contenente * Indicazioni per la corretta e piena applicazione del Regolamento Comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, (Cfr art. 3), poteva ricevere anche rifiuti speciali pericolosi, divenuti tali in seguito all'entrata in vigore del citato Regolamento Comunitario,

Il D.Lgs n. 36 del 13/1/2003, di attuazione della Direttiva Comunitaria 1999/31/CE, che, all'art. 7, comma 5, prevede l'adozione di apposito Dm del Ministero dell'Ambiente per la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

In applicazione di tale norma, viene adottato il DM 13/3/2003 che, per la prima volta, individua tali criteri.

Tuttavia, a causa della continua evoluzione della normativa di settore, (gestione discariche e rilascio AIA), che ha ripetutamente prorogato la disciplina previgente, il suddetto decreto non ha trovato applicazione per quanto riguarda i limiti di accettabilità dei rifiuti..

Nel corso dell'istruttoria dell'AIA, rilasciata con provvedimento SUAP n. 35/2007, sono state valutate le richieste di deroga per alcuni parametri ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DM 3.8.2005, emanato in sostituzione del suddetto DM 13/3/2003.

In particolare, Pistoiamambiente aveva elaborato una "valutazione del rischio", strumento in base al quale era possibile derogare ai limiti di ammissibilità in discarica. Tale valutazione del rischio era stata elaborata secondo i criteri indicati dall'allora vigente DM 13/03/2003 e la Conferenza di Servizi, nella prima seduta, richiedeva un aggiornamento del documento essendo vigente il DM 03/08/2005 sostitutivo del citato DM 13/03/2003.


Tenuto conto che l'art. 6 comma 2 del DM 03/08/2005 prevedeva la possibilità di accogliere in discarica per rifiuti non pericolosi (come la discarica del Cassero) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi aventi cioè le caratteristiche citate nello stesso articolo, considerato che nella discarica erano già gestiti specifici rifiuti divenuti pericolosi in seguito alla transcodifica (Direttiva Ministero dell'Ambiente 09/04/2002), e visto che la ditta richiedeva, ai sensi dell'art. 7 del DM del 2005, la gestione della discarica per sottocategorie (rifiuti speciali non pericolosi con contenuto organico basso o assente e rifiuti speciali non pericolosi con matrice organica biodegradabile), la società ha proposto uno schema tipo di gestione dei singoli lotti in cui si prevedeva tre diversi settori per ciascuna tipologia di rifiuto (pericoloso, non pericoloso non biodegradabile e non pericoloso biodegradabile) applicando il divieto normativo (art 6, comma 3, lettera d del DM 13/3/2003) di contatto tra i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi biodegradabili.


L'AIA ha pertanto stabilito una regola univoca per determinare la biodegradabilità dei rifiuti speciali non pericolosi, concedendo la deroga sui limiti per TOC e DOC superiori a quelli previsti per i rifiuti pericolosi (rispettivamente 5% e 80 L/S=10 l/kg (mg/l)). Negli altri due settori i limiti per il DOC e TOC non hanno deroga rispetto a quanto previsto dal DM 03/08/2005 e il settore dei rifiuti biodegradabili è sempre separato da quello dei rifiuti pericolosi per mezzo del settore dei rifiuti non pericolosi con basso contenuto di matrice organica (riferimento pag. 4 dell'Allegato 2 e planimetria allegata al PGO dell'AIA vigente).

Nel dicembre 2010 è entrato in vigore il DM 27/09/2010 che ha sostituito il DM 03/08/2005. Il nuovo decreto individua all'art 6 i criteri per la gestione degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi. Viene confermata la possibilità di smaltire nelle discariche per rifiuti non pericolosi i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi aventi le caratteristiche elencate al comma 4 dello stesso articolo. A tale proposito si evidenzia l'inserimento di una nuova tabella (tabella 5a) che stabilisce i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi.

Il DM 27/09/2010 mantiene inalterata la possibilità di gestione delle discariche per sottocategorie (art. 7) e mantiene l'art. 10 delle deroghe confermando i divieti di cui al comma 3, evidenziando la non applicabilità della deroga per il parametro DOC per la tabella 5a.

In sostanza rispetto al vecchio decreto del 2005 il valore di accettabilità del DOC di cui alla tabella 5 è derogabile per i rifiuti non pericolosi, mentre il valore di accettabilità del DOC di cui alla tabella 5a non è derogabile per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.



	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoambiente S.r.l..	Verbale 09 novembre 2011	
			Pagina 4 di 6	

I componenti la conferenza alla unanimità approvano quanto sopra evidenziato dal Presidente.

I rappresentanti della Soc. Pistoambiente S.r.l., dopo ampia discussione chiedono sia acquisita agli atti della Conferenza la seguente documentazione:

- parere tecnico a firma del Dott. Vladimiro Bonamin e Dott. Marcello Franco datato 21/10/2011;
- parere legale a firma dell'Avv. Andrea Niccolai e Avv. Fabio Celli datato 13/10/2011.

I rappresentanti della Conferenza valuteranno i singoli documenti ed esprimeranno le eventuali osservazioni nella prossima riunione.

Successivamente la Conferenza entra nel merito dell'istruttoria delle integrazioni presentate dalla Pistoambiente S.r.l. e trasmesse dal SUAP del Comune di Serravalle Pistoiese con nota prot. n° 95/2011 del 10/10/2011 (acquisita agli atti della Provincia in data 12/10/2011 con prot. n° 142820) in seguito alla richiesta di di questa Amministrazione di cui al Prot. n° 96473 del 08/07/2011. Dopo ampia discussione e acquisizione di chiarimenti e osservazioni da parte della ditta, la Conferenza osserva quanto di seguito riportato chiedendo l'acquisizione della documentazione integrativa e chiarificatoria:

Punto 1) Copertura finale della discarica


- a. Rimane poco chiara la giustificazione in merito alla presenza dello strato di argilla (20 cm) interposto tra il geocomposito drenante e il geocomposito bentonitico. Rimane altresì non chiara la modalità di messa in opera e le modalità di lavorazione dell'argilla medesima per ottenere uno strato mediamente compattato, specificando fra l'altro cosa si intende per "mediamente compattato";
- b. Viene preso atto di quanto riportato nello studio effettuato dall'Ing. Isabella Pecorini e dall'Ing. Corti del Polo Universitario di Prato;
- c. Si rileva la non corrispondenza di quanto presentato dalla ditta con il Piano di recupero paesaggistico approvato dalla Soprintendenza. Infatti le conclusioni della relazione redatta dal Dott. Stefano Mengoli evidenziano la necessità di impegnare un piano di manutenzione che privilegi esclusivamente il governo a ceduo delle superfici legnose mentre il Piano di recupero paesaggistico approvato prevede la presenza anche di conifere che non possono essere ceduate;
- d. Le modalità di chiusura finale sono ritenute congrue ferma restando la necessità di chiarire quanto indicato al precedente punto a. e c.;


Punto 2) Gestione dei rifiuti solidi nell'impianto di depurazione

- a. Sono accolte le modalità di contabilizzazione dei rifiuti solidi sia per quanto riguarda lo stoccaggio sia per quanto riguarda il trattamento (densità dell'ac. Benzioico $1,2 \text{ t/m}^3$ – densità del Lattosio $0,8 \text{ t/m}^3$). Si ritiene opportuno precisare che nella planimetria flow sheet dell'impianto di depurazione manca la localizzazione dell'area di stoccaggio dei rifiuti solidi e della zona di solubilizzazione e quindi non risulta aggiornata con le modifiche proposte;
- b. Vengono accolte le integrazioni proposte;

Punto 3) Revisione PGO e PMSC

- a. Per quanto riguarda le "zone segnalate" non risulta chiaro il "plurale" infatti nella planimetria è indicata una sola zona. Non risulta chiara la modalità realizzativa con particolare riferimento alla superficie di base (impermeabilizzata o no). Non risulta chiaro come avviene la fase di copertura e chiusura dei rifiuti posti nelle aree segnalate. Dovrà essere valutato per le zone segnalate e per i letti di stoccaggio quanto rifiuto liquido si origina al fine di esprimere un parere circa l'invio diretto al depuratore;
- b. Si accolgono i chiarimenti circa la copertura provvisoria dei rifiuti contenenti amianto;
- c. La risposta risulta in contrasto con la richiesta di integrazioni. Al fine di esprimere un parere circa l'utilizzo dei rifiuti per la coperture dei lotti esauriti e prima di mettere in posto la copertura con telo impermeabile, dovrà essere maggiormente spiegata e caratterizzata, anche in relazione alla provenienza, la tipologia dei rifiuti che si intende utilizzare. Si precisa che l'utilizzo dei rifiuti per le coperture giornaliere non deve intendersi come attività di recupero (Attività R) ma gli stessi devono entrare in discarica per il loro smaltimento (Attività D1) e quindi utilizzati per le coperture stesse. A



	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoambiente S.r.l..	Verbale 09 novembre 2011	
			Pagina 3 di 6	

La ditta Pistoambiente S.r.l., al fine di gestire il periodo transitorio fino al rilascio dell'AIA in seguito al riesame ai sensi dell'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha richiesto quali fossero i limiti di accettabilità da applicare.

Questa Amministrazione con nota prot. n° 194111 del 27/12/2010 ha ricordato alla ditta le modalità di gestione dei rifiuti ammissibili in discarica specificando che fino al rilascio dell'aggiornamento dell'AIA i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica da applicare sono quelli di cui al DM 27/09/2010 fatta eccezione per le deroghe già approvate in AIA tra cui anche quella per i rifiuti speciali non pericolosi biodegradabili per quel che riguarda DOC e TOC.

Tenuto conto di tutto quanto sopra si ritiene opportuno che per mantenere valido il principio autorizzativo della discarica del Cassero (sottocategorie e deroghe), e rilevando la possibilità di deroga del DOC per i rifiuti non pericolosi, al fine di garantire la continuità interpretativa e autorizzativa, riconfermare la deroga già autorizzata nell'AIA 2007 per i rifiuti speciali non pericolosi biodegradabili coltivati nel settore apposito.

Pertanto si ritiene opportuno procedere alla modifica del punto B) del Verbale del 23/6/2011 come segue:

B) Per quanto riguarda i nuovi criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica di cui al DM 27/09/2010 e la richiesta di deroga ai citati criteri, la Conferenza preliminarmente evidenzia quanto segue:


- a) per quanto riguarda la gestione di discariche per rifiuti non pericolosi il DM 27/09/2010 inserisce una nuova tabella (5a) dei limiti di accettabilità per i rifiuti pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi. La tab 5a rispetto alla tab 5 del precedente DM ha i valori di Cd e Hg incrementati;
- b) la tab 5, dei limiti di accettabilità dei rifiuti non pericolosi, presenta dei valori incrementati rispetto al precedente DM che riguardano Cd, Hg, Cloruri, Solfati, DOC e TDS. La tab 5 prevede anche una lista di rifiuti per i quali i limiti di concentrazione per il parametro DOC non si applica;
- c) le deroghe di cui all'art. 10 del DM 27/09/2010 sono applicabili ai parametri di cui alle tab 5 e 5a e alle prescrizioni di cui all'art. 6 con le modalità previste dal DM stesso fatta eccezione che per i parametri DOC della Tab 5a e TOC e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.


La Conferenza esprime parere favorevole alla richiesta di gestione della discarica per sottocategorie, secondo lo schema allegato al PGO dell'AIA vigente "Planimetria lotto 7 con suddivisione in sublotti", e alla richiesta di deroghe ai limiti di accettabilità come di seguito riportato:

- 1) di autorizzare lo smaltimento nel "settore dei biodegradabili" (SETTORE A), dei rifiuti non pericolosi, conformi ai limiti di cui alla tab. 5 del DM 27/12/2010, fatte salve le deroghe per i metalli già in essere e richieste con il procedimento di riesame, che risultino elencati nella nota alla tabella 5 ovvero presentino un DOC maggiore di 80 L/S=10 l/kg (mg/l);
- 2) di autorizzare lo smaltimento "settore dei rifiuti non pericolosi a contenuto organico basso o assente" (SETTORE B) dei rifiuti non pericolosi, conformi ai limiti di cui alla tab. 5 del DM 27/12/2010, fatte salve le deroghe per i metalli già in essere e richieste con il procedimento di riesame, che presentino un DOC minore o uguale a 80 L/S=10 l/kg (mg/l);
- 3) di autorizzare lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi nel "settore dei pericolosi" (SETTORE C) che risultino conformi ai limiti di cui alla tab. 5a del DM 27/12/2010, fatte salve le deroghe per i metalli già in essere e richieste con il procedimento di riesame, e aventi le seguenti caratteristiche: concentrazione di TOC non superiore al 5%, pH non inferiore a 6 e concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%.

Si precisa che la coltivazione a celle della discarica, così come sopra riportato, garantisce il rispetto dell'assenza di contatto dei rifiuti non pericolosi biodegradabili con i rifiuti pericolosi che, come previsto dalla norma, risultino stabili e non reattivi e messi a dimora in condizioni tali per cui permangono le caratteristiche sopra citate di stabilità e non reattività (art. 6 comma 4 del DM 27/09/2010).

Precisa infine che la Planimetria sopra citata, allegata al PGO dell'AIA vigente, ha carattere indicativo delle modalità di gestione dei lotti della discarica e che le dimensioni dei settori possono variare tenendo fermo che per il SETTORE B l'ampiezza non potrà essere inferiore ai 20 metri, come già autorizzato nell'AIA vigente, al fine di garantire la separazione tra i settori A e C.


	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Foresteria, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoambiente S.r.l.	Verbale 09 novembre 2011	
			Pagina 5 di 6	




tale proposito dovranno essere individuate le singole tipologie. Per quanto riguarda la gestione dei pneumatici ad uso ingegneristico dovrà essere precisato il quantitativo massimo necessario al completamento di tutte le opere ingegneristiche.. Infine si precisa che al termine della gestione della discarica anche i sacchi, utilizzati come zavorra, dovranno essere avviati a smaltimento/recupero in idonei impianti.

- d. La risposta non risulta idonea a quanto richiesto anche in considerazione delle conclusioni della riunione del 05/09/2011. Deve essere ripresentato il computo delle terre e rocce da scavo sia per il riutilizzo interno che per l'eventuale utilizzo esterno trasmettendo per quest'ultima idonea documentazione che attesti la "certezza" del riutilizzo oltre agli altri criteri dettati dall'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- f. Risultano presenti difformità tra l'elenco proposto e quello autorizzato;
- g. Per quanto riguarda il punto g2 e g3 della richiesta la ditta afferma (paragrafo 6.2.1 del PO-05) lo smaltimento del concentrato, prodotto dal trattamento dei rifiuti liquidi conto terzi, in impianti esterni, mentre non risulta chiara la risposta per il punto g1 circa la valutazione quali-quantitativa (paragrafo 5.5.3 e 5.5.4 del PO-05). Deve essere chiarito come vengono separati i due flussi (conto terzi e percolato della discarica) e modalità di stoccaggio del percolato che viene inviato in impianti esterni. Per quanto attiene l'accettazione dei rifiuti in ingresso al depuratore dovrà permanere la caratterizzazione del rifiuto ai fini dell'accettabilità. Infatti se la separazione dei flussi rimane "indeterminata" il trattamento dei rifiuti con limiti superiori ai limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica deve avvenire in maniera separata. Il PGO deve dare le opportune chiarificazioni;
- h. Vengono accolti i chiarimenti;
- i. Al Capitolo 7 paragrafo 7.1 risulta impreciso l'individuazione del punto di emissione della torcia e della caldaia. Al paragrafo 7.2 risulta errato il riferimento alla tavola MON 06. Al capitolo 11, capitolo 16 (allegati) non risulta definita la modalità e la durata dei campionamenti. Al Capitolo 12 la frase di chiusura risulta inutile. Deve essere chiarito il riferimento alla pag. 18 del PMSC riportata a pag 14 del documento esplicativo;
- j. Vengono ritenute congrue le integrazioni presentate.

La Conferenza ritiene opportuno, in considerazione dell'approvazione delle deroghe approvate, che il PMSC venga integrato con le seguenti determinazioni:

- A) *Profilo analitico del percolato* (allegato 1): dovranno essere monitorati anche i parametri Ba, Mo, Sb e Se. Le verifiche analitiche, nella fase operativa, condotte con cadenza trimestrale dovranno riguardare anche i sopra citati parametri nonché il Fe e lo Zn;
- B) *Controllo del biogas* (allegato 5c): i controlli, nella fase operativa, previsti con cadenza mensile dovranno riguardare anche i seguenti parametri: mercaptani, ammoniaca, composti organici solforati, acido solfidrico e acidi grassi volatili;
- C) *Profilo analitico del concentrato* (allegato 2): dovrà essere integrata il monitoraggio con la ricerca dei parametri Ba, Mo, Sb, Se;
- D) *Acque di scarico dell'impianto di depurazione* (allegato 7): il monitoraggio delle acque di scarico, con profilo trimestrale, dovrà essere integrato con la ricerca del Mo e dei fluoruri;
- E) *Acque dreni di fondo e piezometri* (allegato 4): il monitoraggio dovrà essere integrato con la ricerca del Mo, Fluoruri e TOC. Il profilo della fase post operativa dovrà essere semestrale;
- F) *Acque superficiali dei corpi recettori* (allegato 3a): il monitoraggio dovrà essere implementato con la ricerca di Mo, Sb, fluoruri. I controlli completi dovranno essere eseguiti semestralmente in periodi di piena e di magra. Anche in seguito della chiusura della discarica, dovranno essere mantenuti i controlli e le periodicità;
- G) Procedure IMP.MA.09 (fibre amianto) ed IMP.MA.10 (PCB-PCT): non viene riportata la frase invece introdotta in IMP.MA.05 nella quale si dice che le analisi verranno condotte in periodi con condizioni meteo significative;

Per quanto riguarda le integrazioni trasmesse in seguito alla richiesta di questa Amministrazione (prot. n° 126680 del 13/09/2011) si rileva quanto segue:

	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoambiente S.r.l.	Verbale 09 novembre 2011	
			Pagina 6 di 6	

- L'individuazione dei rifiuti "polverulenti" risulta molto generica: dovrebbe essere indicato in specifica istruzione di lavoro:

- b. Codici CER sensibili anche in relazione al tipo di produzione/produttore;
- c. Conoscenza giornaliera dell'arrivo in discarica di dei rifiuti sensibili (programmazione settimanale);
- d. Modalità e procedura di copertura giornaliera e "Immediata" (pag. 6 cap. 5.4 del PO 02)

- Per quanto attiene le problematiche inerenti la formazione di ristagni nei lotti in coltivazione, si rileva che le risposte non risultano esaustive. Infatti è opportuno precisare che l'immissione del percolato in discarica deve avvenire all'interno del corpo di discarica (cap. 3.1 Allegato 2 all'AIA) e nella specifica sezione destinata alla coltivazione con rifiuti Biodegradabili e non in superficie. Per quanto riguarda il rilancio del concentrato dopo la chiusura (post gestione) dovrà essere progettato tenendo conto di quanto sopra Dovrà essere presentata idonea planimetria in sostituzione dell'elaborato grafico di cui al Doc 02 Appendice F trasmesso con nota prot. n° 55938 del 15/04/2011.

La Conferenza, tenuto conto della mole documentale, si riserva di apportare in ogni momento ulteriori osservazioni al PMSC e PGO. Resta inteso che la ditta dovrà comunque procedere con la ripresentazione integrale della documentazione citata e connessa al PGO e al PMSC. Relativamente al PGO si evidenzia che tutta la parte relativa ai criteri di accettabilità in discarica dovrà essere conforme alle decisioni della Conferenza.

Per quanto sopra, il Presidente sospende i lavori della Conferenza precisando che le modifiche richieste, inclusa la modifica del PGO e del PMSC, diverranno operative nel momento in cui sarà rilasciato l'atto conclusivo del presente procedimento. Precisa inoltre che la gestione della discarica nel periodo transitorio che va dalla data di entrata in vigore del DM 27/09/2010 fino al rilascio dell'atto riguardante il riesame dell'AIA vigente, viene gestita sulla base dell'AIA stessa e delle indicazioni riportate nella nota della Provincia prot. n° 194111 del 27/12/2010.

La riunione della Conferenza di servizi termina alle ore 14.20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia

ASL n°3

Comune di Serravalle Pistoiese

Il Segretario

DOTT. VLADIMIRO BONAMIN
CHIMICO

137 RUE DE LAUSANNE – CH-1211 GENEVA 1
Via G. COMELLO, 9 – 35015 GALLIERA VENETA PD

DOTT. MARCELLO FRANCO
CONSULENTE AMBIENTALE

S. POLO, 3080/P – 30125 VENEZIA
C.SO GARIBOLDI, 18 – 35122 PADOVA

Spett.le

Studio Legale Nicolai & Associati
Via della Vigna, 6
51100 Pistoia

Oggetto: Parere tecnico in ordine alla determinazione e derogabilità dei parametri DOC e TOC per rifiuti da smaltirsi in discariche c.d. di sottocategoria.

Considerato

- che la ditta Pistoiamambiente s.r.l., che gestisce una discarica nell'ambito della quale sono stati dedicati singoli lotti inquadrabili come sottocategorie di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, ha chiesto di poter ritirare e smaltire in detti lotti rifiuti, tra l'altro, con valori di DOC e TOC superiori a quelli in via generale stabiliti per discariche per rifiuti non pericolosi e
- che l'amministrazione provinciale di Pistoia, competente a pronunciarsi sulla richiesta della ditta, ha di fatto anticipato il rigetto di tale richiesta, comunicando il parere negativo espresso in sede di Conferenza di servizi, parere motivato dal fatto che la derogabilità (o comunque la determinabilità di valori diversi e superiori rispetto) ai limiti in via generale stabiliti dal decreto ministeriale 27 settembre 2010 sarebbe preclusa da quanto disposto dall'art. 10, comma 3, di detto decreto,

ci viene chiesto, impregiudicata ed a prescindere da ogni valutazione giuridica ed interpretativa delle norme applicate ed applicabili al caso di specie, sotto un profilo strettamente tecnico e funzionale:

- quale sia la logica che presiede alla previsione ed alla fissazione dei vari livelli ammissibili di DOC e TOC nella disciplina dei rifiuti ammissibili in discarica;
- se sussistano ed eventualmente quali siano le ragioni per le quali in casi specifici dovrebbe essere consentita, ovvero, all'opposto, dovrebbe essere in assoluto vietata la possibilità di derogare a tali limiti in via generale stabiliti;
- in caso di risposta affermativa al quesito che precede, quali possano essere, da un punto di vista meramente tecnico e funzionale e sempre prescindendo dall'interpretazione rigorosamente giuridica delle norme vigenti, che compete ad altri, le ragioni che giustificano la fissazione caso per caso di limiti di accettabili-

- tà in discarica diversi da quelli in via generale stabiliti;
- in ogni caso, quale potrebbe essere il significato (e quali sarebbero i margini operativi e decisionali dell'amministrazione autorizzante) da attribuirsi, sempre sotto il profilo tecnico e funzionale, all'espressa previsione (esemplificativa) della derogabilità dei limiti di DOC e TOC di cui all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 27 settembre 2010, ferma restando la (dalla Provincia) ipotizzata limitazione di cui all'art. 10, comma 3, del medesimo decreto.

Le disposizioni normative sulle quali i sottoscritti sono chiamati ad esprimere un parere tecnico, fermo restando che spetta ad altri valutarne la portata secondo i canoni ermeneutici del diritto, sono, essenzialmente, gli appena sopra citati l'art. 7, ed in particolare il comma 2, e l'art. 10, in particolare comma 3, del decreto ministeriale 27 settembre 2010, norme delle quali, per comodità, si riporta di seguito lo stralcio di interesse:

- *"Art. 7 – Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi*
 1. *Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:*
 - a) *discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;*
 - b) *discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;*
 - c) *discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.*
 2. *I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.*
 3. *Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare ...".*
- *"Art. – 10 Deroghe*
 1. *Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora:*
 - a) *sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle e-*

- missioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
- b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
- c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:
- a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6;
- b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
- c) PCB di cui all'art. 5, comma 2;
- d) carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
- e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.
4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente ...".

Con riguardo alle sopra riportate disposizioni, ai fini dei quesiti posti, si può già annottare come:

- ai fini della determinazione – “caso per caso” – dei criteri specifici di ammissibilità nelle sottocategorie di discarica di cui all'art. 7, l'autorità autorizzante deve tener conto:
 - delle caratteristiche dei rifiuti;
 - della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica (o lotto);
 - dell'idoneità del sito;
- presupposto per la concessione delle deroghe di cui all'art. 10, è invece (solo) la valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente.

Quanto sopra, avendosi come connotato saliente delle discariche (o lotti) di sottocategoria il fatto di essere impianti “dedicati” a specifiche tipologie di rifiuti, o, più precisamente, a rifiuti caratterizzati dal livello di contenuto organico (basso; pretrattato;

elevato). Non a caso per determinare i criteri di accettabilità il dato di partenza sono proprio le caratteristiche dei rifiuti cui è dedicata la discarica.

Per rispondere ai quesiti è tuttavia opportuno, in primo luogo, ricordare come nella vigente disciplina delle discariche, il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a parte il caso del tutto particolare degli impianti di deposito sotterraneo, sono tipizzate – e, per così dire, “standardizzate” – tre tipologie di base di impianti:

- a) discariche per rifiuti inerti;
- b) discariche per rifiuti non pericolosi;
- c) discariche per rifiuti pericolosi.

Per ciascuna di tali tipologie, infatti, nell'allegato tecnico al decreto legislativo vengono dettagliatamente stabiliti gli standard strutturali, operativi e di presidio ambientale che le discariche tipizzate debbono rispettare: criteri localizzativi; modalità di realizzazione ed allestimento per la protezione dei suoli e delle acque, in particolare delle falde; requisiti di stabilità e di sicurezza; dotazioni di prevenzione, protezione, controllo e mitigazione; ricomposizione finale del sito a fine esercizio; modalità di gestione, sia in corso di “coltivazione” che in fase “post-operativa” (allegato 1, paragrafi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2003).

Per le discariche così individuate e, si ripete, standardizzate, il decreto legislativo demanda a successivo decreto ministeriale di attuazione il compito di stabilire in dettaglio i criteri – o requisiti – di ammissibilità dei rifiuti specificandoli per ciascuno di detti tre tipi di discarica.

Tali criteri o requisiti sono attualmente previsti dal ripetutamente già richiamato decreto ministeriale 27 settembre 2010, che ha abrogato e sostituito il decreto ministeriale 3 agosto 2005, che a sua volta aveva abrogato e sostituito quello originario e primo della serie emanato nel 2003.

Per la parte che qui interessa, ossia per la parte relativa alla definizione dei criteri/requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica, la struttura del decreto ministeriale può essere così sinteticamente descritta:

- per ciascuna categoria standard di discarica – all'art. 5, per le discariche per rifiuti inerti; all'art. 6, per le discariche per rifiuti non pericolosi; all'art. 8, per le discariche per rifiuti pericolosi – vengono in particolare individuati:
 - le categorie o tipologie di rifiuti in linea di massima smaltibili (ossia accettabili in quella specifica categoria di discarica ove sussistano anche le altre condizioni, ed in particolare il rispetto dei limiti ove e per quanto prescritti);
 - le tipologie comunque non ammissibili (in aggiunta specifica a quelle per le quali è comunque ed in via generale precluso lo smaltimento in discarica ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 36/2003);

- i limiti di concentrazione nel rifiuto e/o nell'eluato dello stesso che, per determinati parametri, debbono "di norma" essere rispettati;
- per tutte e tre le categorie (nonché per l'ulteriore "*categoria*" dei depositi sotterranei) – e con espresso richiamo alle stesse e solo ad esse – è comunque in via generale prevista la possibilità di deroga caso per caso a determinate condizioni e con determinate limitazioni (art. 10, che esordisce affermando che "*Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati dagli articoli 5, 6, 8 e 9*", affermazione cui fa riscontro il "*Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10*" contenuto nell'art. 5, comma 1, nell'art. 6, commi 3, 4, 5 e 6, e nell'art. 8, comma 1).

Da questa struttura normativa totalmente esulano le cosiddette sottocategorie di cui all'art. 7 del medesimo decreto ministeriale, e ciò ancorché la loro previsione sia interpolata nel contesto delle norme testé commentate; invero:

- a differenza degli articoli 5, 6 e 8, che come s'è detto stabiliscono partitamente per ciascun tipo di discarica quali rifiuti non siano smaltibili, quali lo siano e, salvo le deroghe di cui all'art. 10, a quali condizioni,
- l'art. 7, che non a caso non richiama l'art. 10, né da quest'ultimo è richiamato, demanda in toto all'autorità autorizzante il compito di stabilire caso per caso in sede di autorizzazione, e quindi con atto amministrativo specifico, i criteri di ammissibilità (ossia gli stessi criteri che per le discariche tipizzate sono invece normativamente stabiliti dagli articoli 5, 6 e 8), addirittura precisando che, nel provvedere in tal senso, l'autorità medesima può derogare ai limiti altrimenti fissati, ossia non è vincolata al rispetto di limiti prestabiliti.

Se a ciò si aggiunge che la norma in esame addirittura precisa – "*a titolo esemplificativo e non esaustivo*" – che tra i parametri derogabili, ossia non vincolanti la scelta che caso per caso deve operare l'amministrazione preposta, vi sono proprio – e prioritariamente – il DOC ed il TOC, tanto basta al tecnico per concludere che, impregiudicata ogni eventualmente alternativa conclusione di tipo squisitamente giuridico, da un punto di vista meramente tecnico e funzionale la previsione delle discariche di sottocategoria, ossia di discariche diverse da quelle tipizzate se non altro perché dedicate a rifiuti con specifiche peculiarità, è preordinata proprio a consentire l'attivazione di discariche (o sezioni) specializzate, che, in ragione di un complesso variabile di specificità – allestimenti e dotazioni diversi e per quanto necessario ulteriori rispetto a quelli standard di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 36/2003 e/o modalità specifiche di gestione e/o idoneità del sito – risultino (sulla base di valutazione di rischio sito specifica) idonee per lo smaltimento anche di rifiuti di norma non smaltibili nelle discariche standard.

Si potrebbe quindi già concludere sull'intera questione senza la necessità di rispon-

dere punto per punto al quesito così come articolato nella sua proposizione: se fosse vero, come ritenuto in sede di Conferenza di servizi della Provincia di Pistoia, che nell'autorizzare una discarica (o un lotto) di sottocategoria non possono essere fissati per DOC e TOC valori limite superiori a quelli in via generale previsti per le discariche standard, e ciò a motivo dell'ipotizzata inderogabilità a norma dell'art. 10, comma 3, del decreto ministeriale 27 settembre 2010, oltre a cadere in un'evidente contraddizione (prima – e con specifico riferimento alle discariche di sottocategoria – espressamente nell'art. 7 si dice che il DOC ed il TOC sono derogabili, poi però nell'art. 10 ci si smentirebbe dicendo – peraltro con riferimento alle sole discariche tipizzate e quindi con dotazioni e conduzioni standard e comunque generiche – che gli stessi sarebbero invece sempre inderogabili), perderebbe ogni significato tecnico e funzionale la stessa disposizione normativa che prevede la realizzabilità ed autorizzabilità di discariche "dedicate".

Anche a prescindere dalla specifica questione relativa al DOC ed al TOC, in termini generali, premesso che l'art. 10 incontrovertibilmente consente anche per le discariche generiche e tipizzate deroghe ai limiti, se i margini di manovra dell'amministrazione autorizzante nel fissare caso per caso i criteri di ammissibilità nelle discariche di sottocategoria fossero condizionati dal rispetto comunque delle condizioni e limitazioni alla derogabilità previste da detto art. 10, non si capirebbe proprio che senso avrebbe realizzare una discarica di sottocategoria per ottenere al massimo delle deroghe concedibili alle condizioni e solo nei limiti di cui al ripetuto art. 10 e quindi ottenibili anche se la discarica fosse standard.

In realtà, come si è accennato e puntualmente emerge dalla lettura dell'elenco di cui al primo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, le discariche di sottocategoria sono impianti dedicati allo smaltimento specifico e selettivo di rifiuti con precise e forti connotazioni. In questo contesto la deroga o, meglio, la fissazione caso per caso dei criteri specifici di accettabilità non può che essere direttamente ed esclusivamente correlata ad altro che al verificato grado di idoneità del sito, della struttura (naturale e/o artificiale), delle dotazioni e della gestione dello specifico impianto a smaltire correttamente ed in condizioni di sicurezza i rifiuti per i quali è stato espressamente previsto, strutturato e dotato e verrà gestito.

Resta solo da precisare che non sempre i criteri specifici di accettabilità in discariche di sottocategoria debbono o possono essere più ampi (meno restrittivi; più permissivi) di quelli generali previsti per le discariche standard. Infatti:

- se la discarica è dedicata allo smaltimento solo di "rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" (lett. a) del comma 1 dell'art. 7) chiaramente potrà avere struttura e dotazioni anche inferiori a quelle richieste per le discariche standard; i relativi criteri specifici di accettabilità saranno quindi necessariamente più restrittivi, dovendosi in primo luogo precludere lo smaltimento in

quella discarica di qualunque rifiuto che non sia "inorganico a basso contenuto organico o biodegradabile"; in pratica, l'autorizzazione dovrà in particolare stabilire il livello massimo di contenuto organico – ragionevolmente inferiore a quello previsto per le discariche standard – direttamente e specificamente compatibile con le dotazioni del singolo caso;

- per converso, se la discarica è un "bioreattore" preordinato allo smaltimento di "rifiuti in gran parte organici" (prima parte della lett. b) del comma 1 dell'art. 7), da un lato potrebbe essere giustificata una qualche restrizione per i rifiuti inorganici, dall'altro i criteri di accettabilità non possono che essere molto permissivi per quelli organici.

In sostanza per i criteri di accettabilità nelle discariche di sottocategoria non ha nemmeno senso parlare di "deroghe": a seconda dei casi, i criteri specifici di accettabilità possono essere più o meno restrittivi di quelli generali, ovvero per taluni aspetti più restrittivi e per altri più permissivi.

In sintesi, quanto meno sotto il profilo tecnico e funzionale, non è rinvenibile alcuna correlazione logica tra le deroghe concedibili in base all'art. 10 e la determinazione dei criteri di accettabilità in base all'art. 7, avendosi invece due situazioni totalmente distinte:

- discariche standard che grazie a dotazioni od accorgimenti o presidi specifici ed aggiuntivi possono essere autorizzate con più o meno significative deroghe ai limiti in via generale previsti;
- discariche specializzate che debbono essere specificamente autorizzate per tutti i rifiuti e per i soli rifiuti per i quali sono state verificate idonee e che tecnicamente possono smaltire senza pericoli per l'uomo e per l'ambiente.

Venendo comunque rapidamente all'articolazione di dettaglio dei quesiti posti ed in particolare alla questione specifica delle ragioni tecniche che giustificano la possibilità di deroga o di autonoma fissazione caso per caso dei limiti per il TOC ed il DOC, va preliminarmente precisato come si tratti di due parametri generici che esprimono un indice del contenuto di sostanza organica senza aggancio alla pericolosità o meno (totale e solubile in acqua) di un rifiuto. Non sono quindi indicatori di effettiva pericolosità, ma rappresentano solo una caratteristica macroscopica e comportamentale del rifiuto, ossia la possibilità (e l'entità) di cessione da parte del rifiuto di sostanze organiche in acqua, che possa generare un pericolo potenziale per la falda; ma soprattutto sono indicatori della possibilità che il rifiuto per il suo contenuto di sostanze organiche generi, per azione microbica anaerobica, del biogas e quindi determini facilmente la formazione di metano e di emissioni odorose.

Banalizzando, ma per rendere a tutti immediatamente comprensibile il concetto, se il rifiuto da smaltire fosse costituito da un sacco di zucchero (e lo zucchero fosse divenuto per legge una sostanza pericolosa), questo rifiuto non potrebbe essere smaltito in nessuna discarica standard (e non in deroga) perché darebbe un DOC superiore a 100.000 mg/l ed un TOC del 30% circa.

Trattandosi, in sintesi, di parametri non collegati alle caratteristiche di pericolosità intrinseca del rifiuto, ma al suo comportamento una volta allocato in discarica, la fissazione di limiti è finalizzata al contenimento di effetti incontrollati ed incontrollabili. Va da sé, quindi, che tecnicamente si tratta di parametri per loro natura derogabili in funzione delle caratteristiche della discarica e dell'idoneità delle dotazioni e presidi naturali od artificiali a prevenire, controllare e gestire detti effetti, vale a dire, in sostanza, le cessioni e la formazione di biogas.

In pratica, per il DOC l'ottimale ubicazione e l'allestimento della discarica con una buona impermeabilizzazione ed un buon sistema di raccolta e asporto del percolato – con successivo trattamento e scarico in altro adeguato ricettore – risolve il problema delle cessioni e rende tecnicamente accordabile e logica la deroga. Per il TOC, invece, il problema della generazione di biogas determinato dalla presenza in discarica di rifiuti speciali che possano facilmente portare alla biodecomposizione della materia organica (fatto inevitabile per le discariche di rifiuti urbani) è avviabile dotando la discarica medesima di idonea rete di captazione, aspirazione e combustione (di norma con recupero energetico) del biogas stesso; in presenza di tali dotazioni ed in ragione della loro efficienza anche per il TOC è tecnicamente accordabile ed è logica la deroga.

A questo riguardo è interessante osservare l'escalation al rialzo dei limiti in ragione della "robustezza" della discarica:

Tipo di discarica	DOC	TOC
per rifiuti inerti	50 mg/l	30000 mg/KG = 3 %
per rifiuti non pericolosi	80-100 mg/l (*)	5 % (**)
per rifiuti pericolosi	100 mg/l	6 %

*) A seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o di rifiuti non pericolosi.
**) Per rifiuti pericolosi.

Come ben si vede, quello che cambia per la stessa tipologia di parametro è il grado tipico di protezione della discarica nei riguardi della falda e delle emissioni in atmosfera.

Il fatto che i limiti aumentino (cioè siano più permissivi) passando da impianti per i-

inerti ad impianti per non pericolosi per finire agli impianti per pericolosi dimostra come la presa in considerazione del DOC e la determinazione del limite sia esclusivamente relazionabile alla maggior protezione progettuale delle diverse tipologie di discarica, dato che il parametro non ha alcuna attinenza con la reale pericolosità del rifiuto (come detto sopra potrebbe trattarsi di zucchero). Lo stesso vale per il TOC.

I limiti normativamente fissati – ossia quelli previsti dal decreto ministeriale 27 settembre 2010 e riprodotti nella tabella – sono quindi correlati – e condizionati – dal livello di protezione e dotazione standard previsto per le discariche tipizzate (allegato 1 al d.lgs. n. 36/2003). E comunque sono chiaramente limiti prudenziali, per discariche genericamente destinate a vaste gamme pressoché indifferenziate di rifiuti e soprattutto in assenza di qualunque verifica specifica relativa a una determinata discarica ed in un determinato sito.

La previsione di discariche di sottocategoria è quindi la logica e necessaria conseguenza di quanto sopra detto: se lo standard (salvo deroghe e comunque nei limiti della derogabilità) non consente di andare oltre determinate soglie, la smaltibilità in discarica di rifiuti con valori di DOC e di TOC più elevati chiaramente richiede una valutazione sito specifica per giunta direttamente correlata alle peculiarità dei rifiuti cui la singola discarica (o lotto) verrà dedicata. Non a caso l'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale espressamente indica il DOC ed il TOC come parametri – verrebbe da dire: in primo luogo – derogabili. È pertanto convinzione (non strettamente personale) di chi scrive che le sottocategorie di discarica siano state previste essenzialmente, ancorché non esclusivamente, proprio per lo smaltimento di rifiuti caratterizzati da elevati valori di DOC e TOC (d'altra parte basta leggere il comma 2 dell'art. 7 per rendersene conto).

Quanto sopra, fermo restando che a parere di chi scrive e nonostante la diversa lettura dell'art. 10 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 da molti data – e tra questi, la Provincia di Pistoia – i limiti di DOC e TOC sono comunque sempre derogabili anche per le discariche standard.

Se fosse vero, come non solo la Provincia di Pistoia ritiene, ma anche altri ritengono, che il comma 3 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 contenga preclusioni alla derogabilità dei limiti di DOC e TOC (e la Provincia di Pistoia ritiene che tale preclusione riguardi non solo le discariche generiche tipizzate, ma anche quelle specializzate di sottocategoria), saremmo in presenza di una norma illogica e tecnicamente sbagliata. Ciò significherebbe infatti che, ad esempio, mentre – indiscutibilmente, stante la chiara previsione del comma 1, lett. c), dell'art. 10 del decreto – per un rifiuto destinato ad una discarica di inerti il TOC è derogabile fino al doppio del limite, quindi fino al 6 %, per un rifiuto destinato ad una discarica di pericolosi resterebbe invalicabile il limite "originario" che per avventura è sempre del 6 %.

Ma non basta: l'ipotesi della non derogabilità del TOC comporterebbe che sarebbero comunque ammesse deroghe fino al triplo per sostanze decisamente pericolose, tipo mercurio e cadmio, mentre per il TOC resterebbe fisso il limite massimo del 6 %! Come dire che lo zucchero è sotto limitazione ed il mercurio no.

Non è compito dei sottoscritti ricercare il reale significato della norma secondo i canoni ermeneutici del diritto, ma da un punto di vista tecnico e funzionale i casi sono due:

- o chi l'ha scritta aveva conoscenze tecniche a dir poco superficiali,
- oppure – e questo appare ben più verosimile – non intendeva affatto escludere dalla derogabilità DOC e TOC; al contrario, salvo il caso delle discariche per i nerti per le quali ha espressamente limitato la deroga fino al massimo del doppio, in tutti gli altri casi intendeva consentirla senza assoggettarla alle condizioni prescritte per gli altri parametri.

Non sembra infatti un caso che il comma 3 dell'art. 10 non esordisca dicendo "*la deroga di cui al comma 1 non si applica ...*", espressione che inevitabilmente avrebbe comportato la (errata) esclusione dalla derogabilità, ma più genericamente dice che "*le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ...*", la qual cosa, a parere di chi scrive, consente di individuare nei soli criteri di cui alle lettere a), b) e c), e non nell'intero comma 1 le disposizioni che non si applicano. Ciò significa, ad esempio, che per il TOC nelle discariche per pericolosi non si applica (per concedere la deroga) l'obbligo di presentare necessariamente una valutazione di rischio, essendo sufficiente la dimostrazione dell'idoneità della rete di captazione e smaltimento del biogas in concreto allestita.

D'altra parte, ad esempio, per un rifiuto pericoloso (un sacco di zucchero contaminato da ratticidi che pertanto deve andare in discarica per pericolosi) i limiti per TOC e DOC potrebbero essere derogati per vari fattori: basso rischio di dispersione di percolato (dolce) o di formazione di biogas perché l'impermeabilizzazione è più che adeguata e l'estrazione di biogas è capillare, ma anche banalmente perché la discarica per rifiuti pericolosi contiene già così tanti altri rifiuti pericolosi le cui sostanze pericolose impediscono (inibiscono è il termine corretto) una qualsiasi attività biotica e nessun biogas potrà mai svilupparsi nella discarica medesima.

Se poi si dovesse trattare di rifiuti definibili stabili e non reattivi, anche se pericolosi, è evidente che la caratteristica di stabilità e non reattività è proprio legata alla scarsa attitudine del rifiuto a reagire e a farsi aggredire dai batteri per generare biogas; quindi di nuovo si tratta di valutare la possibilità che il rifiuto generi emissioni (liquide quali percolato e/o gassose quali biogas) e quindi l'idoneità del sistema di captazione e gestione.

Concludendo:

- per le discariche (o specifici lotti) di sottocategoria le condizioni e i limiti di ammissibilità sono stabiliti dall'amministrazione competente in diretta e specifica funzione delle caratteristiche di ubicazione, struttura, allestimento e dotazione, nonché delle modalità organizzative e gestionali della singola discarica;
- non v'è alcuna relazione tra la determinazione dei criteri e requisiti di ammissibilità delle discariche, specializzate di sottocategoria e la derogabilità dei parametri per le discariche generiche standard;
- ragioni tecniche e di coerenza comportano che – essendo in via generale ammessa la possibilità di deroga in aumento per sostanze decisamente pericolose (s'è fatto l'esempio di mercurio e cadmio), anche – i parametri DOC e TOC debbano essere considerati sempre e comunque derogabili; in caso contrario si avrebbe l'assurdo di una normativa generale più permissiva per parametri decisamente più pericolosi;
- in ogni caso il DOC e TOC sono sempre liberamente fissabili in funzione delle concrete caratteristiche della discarica (o del lotto dedicato) di sottocategorie, essendo proprio questa la ragione essenziale, ancorché non esclusiva della stessa previsione di tali tipologie di discariche.

Galliera Veneta, 21 ottobre 2011

Venezia, 21 ottobre 2011



Vladimiro Bonamin

Dr. Marcello Franco

Studio Legale Niccolai & Associati

*Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli*

*Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci*

Pistoia, 13 ottobre 2011

Spett.le
PISTOIAMBIENTE srl
Via Gabbellini
Località Cantagrillo
51034 Serravalle Pistoiese (PT)

Oggetto: parere legale su tematica deroghe ai valori limite previsti per il conferimento di rifiuti in discarica.

1. LA FATTISPECIE CONCRETA

La Pistoiamambiente srl, gestore della Discarica del Fosso del Cassero, sita in Serravalle Pistoiese, località Cantagrillo, nel mese di marzo del corrente anno, presentava alla Provincia di Pistoia richiesta di aggiornamento non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 35 del 11.07.2007 in forza della quale la società gestiva e gestisce attualmente la sopradetta discarica.

Nella richiesta di aggiornamento non sostanziale la Pistoiamambiente srl proponeva una diversa gestione della discarica per sottocategorie e, in aggiunta alle deroghe già autorizzate con l'A.I.A. vigente, l'implementazione di alcune ulteriori deroghe inerenti la gestione della discarica e l'accettabilità dei rifiuti nella stessa; il tutto come meglio descritto e specificato nella "Relazione di sintesi a presentazione degli aggiornamenti richiesti" e nell'elaborato DOC-05 "Documento esplicativo delle richieste di deroga e gestione della discarica", su cui si tornerà più compiutamente nel seguito della trattazione del presente parere.

Basti qui evidenziare, in maniera sintetica, che fra le deroghe oggetto della richiesta vi erano:

- a) implementazione deroga sui valori limite di alcuni parametri determinati nell'eluato da rifiuto fra cui DOC;
- b) implementazione di una deroga sui valori limite dei seguenti parametri determinati su rifiuti pericolosi tal quali: TOC (35% p/p);
- c) implementazione di una deroga sui valori limite dei seguenti parametri determinati su eluato da rifiuti pericolosi: DOC (2.500 mg/l).

La Provincia di Pistoia con nota prot. n. 96473 del 8.07.2011 avente ad oggetto "richiesta di Integrazioni" comunicava che la pratica di riesame dell'autorizzazione Integrata Ambientale era

*51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475*

Studio Legale Niccolai & Associati

*Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli*

*Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci*

stata esaminata nella prima convocazione della Conferenza di Servizi del 23.06.2010 e che i lavori della conferenza suddetta erano stati sospesi al fine di acquisire ulteriore documentazione. In calce all'elenco della documentazione da presentare nei 60 gg dalla notifica, l'Autorità competente anticipava che il Piano di Gestione Operativa avrebbe dovuto essere rielaborato tenendo conto di quanto deciso in sede di Conferenza dei Servizi relativamente alle deroghe ai criteri di accettabilità in discarica e cioè ...*La Conferenza esprime parere favorevole a quanto richiesto dalla Ditta fatta eccezione per quanto segue:*

- 1) Sui rifiuti non pericolosi deve essere applicato il limite di 100 L/S=10 l/kg (mg/l) di DOC. Il limite non si applica alla tipologia di rifiuti riportata nella nota della tabella 5 del DM 27/09/2010 con le specifiche ivi riportate;*
- 2) La deroga sul DOC e TOC sui rifiuti pericolosi non viene accolta in virtù dell'art. 10, comma 3 lett. a) e c) del DM 27/09/2010.*

Veniva così sostanzialmente anticipato il rigetto della richiesta di deroga sul DOC per i rifiuti non pericolosi e sul DOC e il TOC per i rifiuti pericolosi.

2. IL QUESITO

La Pistoiamambiente srl si è rivolta a questo Studio richiedendo un parere legale in ordine alla corretta interpretazione dei dati normativi di riferimento al fine di meglio comprendere se il parere negativo espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 23.06.2010, come riportato nella nota prot. 96473 del 8.07.2011, trovi giuridico fondamento nell'impianto normativo attualmente vigente.

Più specificamente ci viene richiesto di rispondere ai seguenti quesiti:

- 1) Se il limite di 100 L/S=10 l/kg (mg/l) di DOC per rifiuti non pericolosi sia un limite inderogabile e se le uniche tipologie di rifiuti per le quali detto limite non si applichi siano solo ed esclusivamente quelle riportate nella nota della tabella 5 del DM 27.09.2010 con le specifiche ivi riportate;*
- 2) Se l'art. 10, comma 3, lett. a) e c) del D.M. 27.09.2010 escluda la possibilità di deroga sul DOC e TOC sui rifiuti pericolosi anche per le discariche che operano per sottocategorie;*

3. SVOLGIMENTO DEL PARERE

3.1 Premessa: il quadro normativo e gli atti e documenti di riferimento

La redazione del parere sui quesiti sopra formulati richiederà l'analisi delle seguenti fonti normative:

- D.Lgs. 36/2003;
- D.M. 03.08.2005;
- D.M. 27/09/2010;
- Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. Gab-2009-0014963 del 30.06.2009 _

*51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475*

Studio Legale Niccolai & Associati

*Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli*

*Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci*

Per la ricostruzione in fatto della vicenda e per gli aspetti di natura tecnica si farà riferimento alla documentazione (in parte già citata) costituita da:

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 35 del 11.07.2007 (AII. 1)
- Ordinanza Provincia di Pistoia n. 1350 del 10.07.2007 prot. n. 94096 (AII. 2)
- “Relazione di sintesi a presentazione degli aggiornamenti richiesti” – Elaborato Rel-01 redatta da Ing. E. Gentili (AII. 3);
- Documento esplicativo delle richieste di deroga e gestione della discarica in sottocategorie ex art. 7, DM 27/09/2010- Elaborato Doc-05 redatto da Ing. M. Menichetti (AII. 4);
- Nota inviata da Pistoiamambiente srl alla Provincia di Pistoia prot. n. 590 del 9.12.2010 (AII. 5);
- Nota inviata dalla Provincia di Pistoia a Pistoiamambiente prot. n. 0194111/2010 del 27.12.2010 (AII. 6);
- Nota inviata dalla Provincia di Pistoia alla Pistoiamambiente Prot. n. 96473 del 8.07.2011 (AII. 7);

Si prenderanno altresì in considerazione alcune autorizzazioni alla gestione di discariche rilasciate da altre autorità territorialmente competenti e più precisamente:

- A.I.A. n. 2092 del 04.03.2009 rilasciata da Regione Lombardia a GEDIT SPA e s.m.i. (AII. 8);
- A.I.A. n. 1453 del 26.04.2011 rilasciata da Provincia di Ravenna a HERAMBIENTE SPA e s.m.i (AII. 9);
- A.I.A. n. 181 del 26.04.2011 rilasciata da Provincia di Bologna ad ASA SCPA e s.m.i. (AII. 10);
- A.I.A. n. 995 del 21.04.09 rilasciata da Regione Veneto a INERTECO SRL (AII. 11);
- A.I.A. n. n. 52 del 29.07.2009 rilasciata da Regione Veneto a PROGECO AMBIENTE SPA (AII. 12);
- A.I.A. n. n. 278 del 30.10.2007 rilasciata da Provincia di Livorno a AZIENDA SERVIZI IGIENE URBANA SPA (ASIU) (AII. 13);
- A.I.A. n. n. 277 del 30.10.2007 rilasciata da Provincia di Livorno a COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (AII. 14);
- AIA n. 5403 del 14.12.2009 rilasciata da Provincia di Pisa a ECOFOR SERVICE SPA (AII. 15);

Studio Legale Niccolai & Associati

*Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli*

*Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci*

3.2 L'autorizzazione alla gestione della discarica: tipologia di rifiuti conferibili, criteri di ammissibilità e accettabilità dei rifiuti in discarica, deroghe.

Ai fini di una migliore comprensione delle considerazioni che saranno di seguito svolte in ordine al quadro normativo di riferimento si reputa opportuno fornire ulteriori elementi di dettaglio ricavabili dagli atti e dai documenti resi disponibili a questo Studio.

Con ordinanza della Provincia di Pistoia n. 1350 del 10.07.07, recepita integralmente nell'Autorizzazione SUAP n. n. 35 del 11.07.2007 (AIA) venivano autorizzate tutte le attività svolte da Pistoiamambiente srl presso l'impianto sito in località Fosso del Cassero e cioè:

- discarica per rifiuti non pericolosi;
- impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi;
- stoccaggio di rifiuti solidi in attesa di accettazione;
- stoccaggio temporaneo di terre di scavo;
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali del refluo dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi;
- autorizzazione allo scarico in atmosfera dei gas di combustione del biogas

Nella stessa autorizzazione venivano riportate, tramite prescrizioni e/o con l'approvazione del Piano di Gestione Operativa e del Piano di Monitoraggio, Sorveglianza e Controllo facenti parte integrante dell'autorizzazione, tutte le condizioni di gestione ed i limiti da rispettare nelle varie fasi di esercizio e di post gestione, sia per l'accettazione dei rifiuti sia nel controllo dei vari parametri delle emissioni e di carattere ambientale.

Con il provvedimento in esame la Pistoiamambiente srl veniva autorizzata alla gestione della discarica del Cassero quale sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7, D.M. 3.08.2005.

Nell'atto autorizzativo per ogni categoria di rifiuti venivano elencati i CER che potevano essere conferiti.

L'accettazione dei rifiuti, su specifica richiesta di PISTOIAMBIENTE S.R.L., veniva rilasciata in conformità ai dettami del D.lgs 36/2003. Pertanto i criteri di ammissibilità e accettabilità dei rifiuti in discarica seguivano i dettami di cui al D.Lgs 36/2003 ossia del decreto attuativo D.M. 03/08/2005.

Preme evidenziare – ed è questo un primo elemento di stretta attinenza ai quesiti prospettati – che a seguito della presentazione della Valutazione dei Rischi, analizzata e recepita dall'Ente in fase di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nella discarica potevano essere accettati rifiuti con le caratteristiche in deroga sotto indicate:

- I rifiuti sottoposti a test di cessione di cui all'art. 6 comma 3 lettera a) del DM 03/08/2005 dovranno presentare un eluato conforme ai limiti di cui alla tabella 5 del decreto, fatta eccezione per i seguenti parametri per i quali il limite è maggiore tre volte: Cadmio, Cromo Totale, Rame, Nichel, Piombo, Selenio, Antimonio, Cloruri, e Solfati

*51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475*

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
 Avv. Antonella Nardi
 Avv. Daniela Bovetti
 Avv. Andrea Mitresi
 Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
 Avv. Chiara Mainardi
 Avv. Chiara Zoppi
 Avv. Mario Gallo
 Dott. Giulia Cresci

- I rifiuti non pericolosi biodegradabili sottoposti a test di cessione di cui all'art.6 comma 3 lettera a) del DM 03/08/2005 possono presentare valori di TOC e DOC superiori a quelli indicati rispettivamente all'art. 6 comma 3 lettera b) dello stesso decreto e alla già citata tabella 5 in quanto approvata la gestione della discarica per sottocategoria, così come previsto dall'art. 7 del DM 03/08/2005 (Cfr. Allegato tecnico Ordinanza Provincia di Pistoia n. 1350 del 10.07.2007 prot. n. 94096, paragrafo 2.)

Si stabiliva altresì, come ulteriore deroga, che per i rifiuti individuati dai codici CER 160106, 170503*, 170504, 191003*, 191004, 191301*, 191302, per un quantitativo massimo pari al 30% del totale dei rifiuti in ingresso, il limite in concentrazione di PCB nel rifiuto era pari a 30 mg/kg;

E' in forza della sopra detta autorizzazione che la Pistoiamambiente srl svolge a tutt'oggi la propria attività.

Nella tabella di seguito riprodotta (Tab. n. 1) si fornisce un elenco dei parametri di cui al D.M. 3.08.2005 con i relativi limiti di legge e si evidenziano con asterisco (*) i parametri per i quali la Pistoiamambiente srl aveva richiesto ed ottenuto con l'AIA n. 35/07 un regime di deroga.

Tabella n. 1

Parametro	Limiti tab 5 DM 03/08/2005		Limiti Autorizzati con Autorizzazione Unica Suap n°35 del 11/07/2007 con deroghe al DM 03/08/2005	
	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti non pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti non pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi
As	0,2	0,2	0,2	0,2
Ba	10	10	10	10
Cd*	0,02	0,02	0,06	0,06
Crtot*	1	1	3	3
Cu*	5	5	15	15
Hg	0,005	0,005	0,005	0,005
Mo	1	1	1	1
Ni*	1	1	3	3
Pb*	1	1	3	3
Sb*	0,07	0,07	0,21	0,21
Se*	0,05	0,05	0,15	0,15
Zn	5	5	5	5
Cloruri*	1.500	1.500	4.500	4.500
Fluoruri	15	15	15	15
Solfati*	2.000	2.000	6.000	6.000
DOC*	80	80	80/illimitato (1)	80
TDS	6.000	6.000	6.000	6.000
TOC	5%	5%	5% (1)	5% (1)
PCB *	10 mg/kg	10 mg/kg	30 mg/kg (2)	30 mg/kg (2)

51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
 Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
 P. I.V.A. 00848850475

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
 Avv. Antonella Nardi
 Avv. Daniela Bovetti
 Avv. Andrea Mitresi
 Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
 Avv. Chiara Mainardi
 Avv. Chiara Zoppi
 Avv. Mario Gallo
 Dott. Giulia Cresci

(1) Nell'ordinanza n. 1350 del 10.07.2007, Allegato Tecnico Prescrizioni paragrafo 2.3 "criteri di ammissibilità e accettabilità", p. 4, parte integrante dell'AIA 35/07 si prevede "i rifiuti non pericolosi biodegradabili sottoposti al test di cessione di cui all'art. 6, comma 3 lettera a) del D.M. 03/08/2005 possono presentare valori di TOC e DOC superiori a quelli indicati rispettivamente all'art. 6, comma 3 lettera b) dello stesso decreto e alla già citata tabella 5, in quanto approvata la gestione della discarica per sottocategorie, così come previsto dall'art. 7 del D.M. 03/08/2005.

(2) Il limite per i PCB è di 10 mg/kg fatta eccezione per il 30% del totale dei rifiuti in ingresso di cui ai CER 160106, 170503*, 170504, 191003*, 191004, 191301* e 191302 per i quali il limite passa a di 30 mg/l.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 27.09.2010 alcuni dei limiti di legge già fissati con il D.M. 3.08.2005 venivano modificati, innalzandoli.

In particolare, come agevolmente ricavabile dalla tabella n. 2 di seguito riprodotta venivano innalzati i valori limite per Cadmio, Mercurio, Cloruri, Solfati e DOC.

Tabella n. 2

Parametro	Limiti tab 5 DM 03/08/2005		Limiti tab 5 e 5a art. 6 DM 27/09/2010	
	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti non pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti non pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi
As	0,2	0,2	0,2	0,2
Ba	10	10	10	10
Cd	0,02	0,02	0,1	0,1
Crtot	1	1	1	1
Cu	5	5	5	5
Hg	0,005	0,005	0,02	0,02
Mo	1	1	1	1
Ni	1	1	1	1
Pb	1	1	1	1
Sb	0,07	0,07	0,07	0,07
Se	0,05	0,05	0,05	0,05
Zn	5	5	5	5
Cloruri	1.500	1.500	2.500	1.500
Fluoruri	15	15	15	15
Solfati	2.000	2.000	5.000	2.000
DOC	80	80	100 (3)	80
TDS	6.000	6.000	10.000	6.000
TOC	5% (1)	5% (1)		5%
PCB	10 mg/kg	10 mg/kg	10 mg/kg	10 mg/kg

(3) Per espressa previsione del legislatore il limite per il parametro Doc non si applica alle tipologie di rifiuti inseriti nella nota della tabella 5 del DM 27/09/2010 alle condizioni indicate nella stessa nota. Per . Per tutti gli altri CER il limite è 100 mg/l

51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
 Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
 P. I.V.A. 00848850475

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci

La Pistoiamambiente srl in considerazione dei nuovi limiti fissati dal D.M. 27.09.2010 e delle ulteriori novità introdotte da detto D.M. con nota prot. n. 590 del 9.12.2010 richiedeva alla Provincia alcuni chiarimenti.

La Provincia di Pistoia con nota prot. n. 0194111/2010/P del 27.12.2010 rispondeva rilevando, fra l'altro, che "nel periodo transitorio, fino al rilascio dell'aggiornamneto dell'AIA, i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica da applicare sono quelli di cui al D.M. 27.09.2010 fatta eccezione per le deroghe già approvate in AIA (...)

Inoltre, poiché non risulta modificata la gestione per sottocategorie, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27.09.2010, i rifiuti non pericolosi biodegradabili sottoposti al test di cessione di cui all'art. 6, comma 4 lettera a) del D.M. 27.09.2010 possono presentare valori di TOC e DOC superiori a quelli indicati rispettivamente all'art. 6 comma 4 lettera b) dello stesso decreto e alla già citata tabella 5 a.

In sostanza la Provincia di Pistoia con la suddetta nota confermava tutte le deroghe già concesse ivi compresa quella sul Doc e Toc per i rifiuti non pericolosi biodegradabili.

Di assoluto rilievo per quanto qui interessa è, come vedremo, il richiamo dell'art. 7 del D.M. 27.09.2010 quale norma legittimante la possibilità di ricevere in discarica rifiuti con TOC e DOC superiore a quello di legge.

Al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento non sostanziale dell'AIA – considerata la variazione dei limiti di cui al citato D.M. 27..09.2010 e la nota della Provincia di Pistoia prot. n. 0194111/2010/P del 27.12.2010 la Pistoiamambiente dunque risultava operare in deroga (solo) per i parametri evidenziati con asterisco nella tabella di seguito riprodotta (tabella n. 3):

Tabella n. 3

Parametro	Limiti tab 5 e 5a art. 6 DM 27/09/2010		Limiti Autorizzati a seguito del provvedimento Provincia di Pistoia prot. n. 0194111/2010/P del 27.12.2010	
	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti non pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti non pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi
As	0,2	0,2	0,2	0,2
Ba	10	10	10	10
Cd	0,1	0,1	0,1	0,1
Crtot*	1	1	3	3
Cu*	5	5	15	15
Hg	0,02	0,02	0,02	0,02

51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I. V. A. 00848850475

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci

Parametro	Limiti tab 5 e 5° art. 6 DM 27/09/2010		Limiti Autorizzati a seguito del provvedimento Provincia di Pistoia prot. n. 0194111/2010/P del 27.12.2010	
	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti non pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti non pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi
Mo	1	1	1	1
Ni*	1	1	3	3
Pb*	1	1	3	3
Sb*	0,07	0,07	0,21	0,21
Se*	0,05	0,05	0,15	0,15
Zn	5	5	5	5
Cloruri*	2.500	1.500	4.500	4.500
Fluoruri	15	15	15	15
Solfati*	5.000	2.000	6.000	6.000
DOC*	100	80	100/illimitato(4)	80
TDS	10.000	6.000	10.000	6.000
TOC		5%		5%
PCB*	10 mg/kg	10 mg/kg	30 mg/kg	30 mg/kg

(4) Nella prot. 0194111/2010 del 27.12.2010 la Provincia stabilisce che: "Inoltre, poiché non risulta modificata la gestione per sottocategorie, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010, i rifiuti non pericolosi biodegradabili sottoposti al test di cessione di cui all'art. 6, comma 4 lettera a) del D.M. 27.09.2010 possono presentare valori di TOC e DOC superiori a quelli indicati rispettivamente all'art. 6, comma 4 lettera b) dello stesso decreto e alla già citata tabella 5a". Resta evidentemente ferma la previsione di cui alla nota alla tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 27.09.2010.

Nella richiesta di aggiornamento di cui trattasi le (ulteriori) deroghe venivano infatti richieste "in aggiunta alle deroghe in essere ex A.I.A".

Più precisamente fermo il regime di deroga già autorizzato, con riguardo sia ai rifiuti pericolosi sia ai non pericolosi per i parametri cromo totale (Cr_{tot}), Rame (Cu), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Antimonio (Sb), Selenio (Se), Coluri, Solfati e PCB e ferma la deroga autorizzata per il Doc e il Toc sui rifiuti non pericolosi biodegradabili (Cfr. nota n. 4 alla tabella n. 3 sopra rappresentata), veniva richiesta nuova e diversa deroga per i parametri Arsenico, Bario Cadmio, Molibdeno, Zinco (limite di legge maggiorato 3 volte), per il DOC sui rifiuti non pericolosi (Illimitato) e sui rifiuti pericolosi (2.500 mg/kg) nonché per il TOC sui rifiuti pericolosi (fino al 35%).

Nella tabella n. 4 i parametri già oggetto di deroga sono segnalati con asterisco mentre i parametri oggetto della nuova richiesta di deroga vengono riportati in carattere grassetto

Tabella n. 4

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci

Parametro	Limiti tab 5 e 5° art. 6 DM 27/09/2010		Limiti Autorizzati con Autorizzazione Unica Suap n°35 del 11/07/2007 e con provvedimento Provincia di Pistoia prot. n. 0194111/2010/P del 27.12.2010		Nuovi limiti richiesti	
	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti non pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti non pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti non pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi
As	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6
Ba	10	10	10	10	30	30
Cd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3
Crtot*	1,	1	3	3	3	3
Cu*	5	5	15	15	15	15
Hg	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Mo	1	1	1	1	3	3
Ni*	1	1	3	3	3	3
Pb*	1	1	3	3	3	3
Sb*	0,07	0,07	0,21	0,21	0,21	0,21
Se*	0,05	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15
Zn	5	5	5	5	15	15
Cloruri*	2.500	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Fluoruri	15	15	15	15	15	15
Solfati*	5.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
DOC	100	80	100/illimitato (4)	80	Illimitato	2.500
TDS	10.000	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000
TOC		5%		5%		35%
PCB*	10 mg/kg	10 mg/kg	30 mg/kg	30 mg/kg	30 mg/kg	30 mg/kg

(4) Vedasi nota 4 alla tabella n. 3

La Provincia di Pistoia con nota prot. n. 96473 del 8.07.2011 comunicava alla Pistoiamambiente srl che la Conferenza di Servizi nella prima convocazione del 23.06.2011 aveva espresso "parere favorevole a quanto richiesto dalla Ditta fatta eccezione per quanto segue

1) Sui rifiuti non pericolosi deve essere applicato il limite di 100 L/S=10 l/kg (mg/l) di DOC. Il limite non si applica alla tipologia di rifiuti riportata nella nota della tabella 5 del DM 27/09/2010 con le specifiche ivi riportate;

2) La deroga sul DOC e TOC sui rifiuti pericolosi non viene accolta in virtù dell'art. 10, comma 3 lett. a) e c) del DM 27/09/2010.

Veniva così anticipato da un lato l'accoglimento delle richieste di deroga per i parametri Arsenico, Bario Cadmio, Molibdeno, Zinco su rifiuti pericolosi e non pericolosi e dall'altro il mancato accoglimento della richiesta di deroga per il DOC sui rifiuti non pericolosi (richiesto DOC Illimitato per tutte le tipologie di rifiuti a fronte del limite di legge pari a 100 L/S) e per il

Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci

DOC e il TOC sui rifiuti pericolosi (richiesto DOC fino a 2500 L/S a fronte del limite di legge pari a 80 L/S e TOC fino al 35% a fronte del limite di legge del 5%).

Peraltro mentre con riferimento al DOC e TOC per i rifiuti pericolosi si motivava il diniego con il rinvio all'art. 10, comma 3, lett. a) e c) del D.M. 27/09/2010 nessuna motivazione veniva fornita in ordine al rigetto della richiesta di deroga per il DOC sui rifiuti non pericolosi.

Ebbene il parere negativo espresso dalla Conferenza dei Servizi, nel suo duplice profilo, pare essere il frutto di una erronea applicazione del dato normativo e più precisamente dell'applicazione del regime generale delle deroghe di cui all'art. 10, D.M. 27.09.2010 ad una ipotesi che invece è soggetta ad altro e diverso regime (speciale) di deroghe.

3.3 Il dato normativo di riferimento: il campo di applicazione dell'art. 10 D.M. 27.09.2010 e il regime speciale dell'art. 7

Il D.M. 27/09/2010 stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 36/03 ed in sostituzione di quelli contenuti nel D.M. 3 agosto 2005.

Come precisato dall'art. 1, comma 2, è principio generale che *"I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto"*.

Le categorie di discarica sono previste e disciplinate da:

- art. 5: Impianti di discarica per rifiuti inerti;
- art. 6: Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi;
- art. 7: Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;
- art. 8: Impianti di discarica per rifiuti pericolosi

Gli artt. 5, 6 e 8 nel disciplinare le rispettive categorie di discarica presentano una struttura analoga nel senso che individuano alcuni principi e regole generali in ordine alla tipologia dei rifiuti conferibili e ai criteri di ammissibilità facendo al contempo salvo quanto previsto dall'art. 10 dedicato, appunto, alle deroghe.

Così l'art. 5, comma 1 *"fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:*

- a) ...
- b)"

Così l'art. 6, comma 3 *"Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti ..."*.

E l'art. 6, comma 4 *"Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti ..."*.

Ed ancora l'art. 6, comma 5, *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, nelle aree delle discariche per rifiuti non pericolosi, ..."*.

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci

E così pur l'art. 6, comma 6 "*Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato ...*".

Anche l'art. 8, comma 1, prevede che "*Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti ...*".

L'art. 10 nel disciplinare le "Deroghe" stabilisce poi al contempo – sistematicamente – che "*Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora....*", così recependo sistematicamente l'imput lanciato dagli artt. 5, 6 e 8 (l'art. 9 è relativo ai criteri di ammissibilità in depositi sotterranei).

Si viene dunque a creare attraverso il reciproco rinvio alle stesse norme di legge una sorta di corrispondenza biunivoca fra le norme dedicate alle categorie delle discariche e la norma dedicata alla deroga.

In sostanza tanto per gli impianti di discarica per rifiuti inerti, quanto per gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi quanto per gli impianti per rifiuti pericolosi il legislatore ha previsto nei relativi articoli di riferimento (artt. 5, 6 e 8) una disciplina generale applicabile a detti impianti (*id est*: la regola) ed ha al contempo previsto con l'art. 10 un regime generale di deroghe applicabili a quegli impianti (*id est*: l'eccezione alla regola).

Nell'ambito del regime generale delle deroghe il legislatore ha poi previsto all'art. 10 comma 3 che quelle deroghe non si applichino con riferimento ad alcuni specifici parametri elencati alle lettere a), b) c) e d) del comma 3 dell'art. 10 (*is est*: eccezione all'eccezione).

Ebbene nel campo di applicazione del sopra citato sistema di regole ed eccezioni (ed esclusioni dal campo di applicazione delle eccezioni) non paiono rientrare gli impianti di discarica che – come la discarica di proprietà della Pistoiaambiente srl – operano per sottocategorie ai sensi dell'art. 7, D.M. 27.09.2010.

Non solo infatti l'art. 7 "Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi" non contiene alcuna previsione di rinvio alle deroghe di cui all'art. 10 (si ricordi l'inciso "*Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto*." invece più volte ripetuto negli artt. 5, 6 e 8) ma neppure l'art. 10 contiene un rinvio – anche solo generico – alle disposizioni dell'art. 7. L'art. 7 peraltro, a differenza degli artt. 5, 6 ed 8 che disciplinano le relative categorie di discarica con un elevato "grado di dettaglio", prevedendo cioè specifiche disposizioni in ordine alle tipologie dei rifiuti conferibili e ai criteri di ammissibilità e accettabilità dei rifiuti, fornisce al comma 1 una mera elencazione delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi che possono essere autorizzate dalle Autorità territorialmente competenti e al comma 2, con una disposizione di carattere generale si limita a precisare che "*I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione*".

E l'individuazione di detti criteri non è rimessa alla discrezionalità dell'autorità territorialmente competente ma deve essere effettuata, sempre ai sensi del comma 2, "*caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri*".

51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci

Il legislatore per le discariche gestite per sottocategorie ha in sostanza rinunciato a fornire una disciplina generale (cioè la regola) rimettendo alle amministrazioni detto compito e limitandosi a fornire alcuni criteri guida per l'individuazione dei criteri di ammissibilità.

E così come negli artt. 5, 6 e 8 alla previsione di regole specifiche corrisponde, attraverso il rinvio all'art. 10, un altrettanto puntuale regime di deroghe, nell'art. 7 alla previsione di una disciplina da individuarsi caso per caso ad opera dell'autorità competente corrisponde la possibilità, ad opera della stessa autorità, di stabilire – a prescindere dall'art. 10 – le deroghe.

Non è dunque il legislatore che stabilisce nel dettaglio quali sono le regole e quali le possibili deroghe alle regole ma è l'autorità territorialmente competente.

Pare del tutto evidente che nell'individuazione tanto della regola quanto della deroga per le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi l'amministrazione possa ispirarsi a quelle che sono le regole e le deroghe dettate dal legislatore per le varie categorie di discarica, ma non può ritenersi vincolata alle stesse.

Se il regime delle deroghe di cui all'art. 10 fosse vincolante anche per le discariche di cui all'art. 7 non sarebbe infatti possibile consentire la deroga per il DOC e per il TOC essendo questi parametri, ai sensi dell'art. 10, comma 3, esclusi dal campo di applicazione delle deroghe.

In conclusione sembrerebbe potersi, non solo legittimamente ma anche ragionevolmente, sostenere, alla luce di una interpretazione sistematica delle norme di legge sopra richiamate, che con riferimento alle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi l'Autorità territorialmente competente partendo dal dato "minimo" di ciò che il legislatore ha espressamente previsto essere consentito per gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi (che in quanto tale può ritenersi senz'altro essere consentito anche per le sottocategorie di discarica di cui all'art. 7) possa ("*caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito*) individuare ulteriori e diversi criteri di ammissibilità e prevedere altre e più ampie deroghe per parametri specifici, così autorizzando lo smaltimento in discariche gestite ai sensi dell'art. 7 di rifiuti che non potrebbero essere conferiti in (semplici) impianti di discarica per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 6.

Come dire, alle discariche che sono gestite per sottocategorie (art. 7) è permesso e consentito non solo tutto ciò che è permesso e consentito alle discariche per rifiuti non pericolosi (art. 6) ma, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 36/03, anche un "*quid pluris*", non applicandosi alle prime i limiti previsti per le seconde.

In tal senso si è espresso anche lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la circolare prot. Gab-2009-0014963 del 30.06.2009 inviata a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475

Studio Legale Niccolai & Associati

*Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli*

*Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci*

Nella suddetta nota a pag. 6, nell'ambito del paragrafo dedicato ai "criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discarica di cui all'art. 7 del D.M. 3.08.2005" il Ministero precisa che:

"Per le sottocategorie di discariche, al fine di determinare i valori di concentrazione dei parametri in deroga ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005, la valutazione dovrebbe basarsi su:

- idoneità del sito;*
- caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti da ammettere;*
- possibili effetti sulle emissioni della discarica (biogas e percolato);*
- idoneità dei presidi ambientali della discarica e delle modalità gestionali previste (piano di gestione operativa, piano di gestione in fase post-chiusura, piano di sorveglianza e controllo, piano di ripristino ambientale) in relazione ai parametri per i quali vengono ammessi valori superiori a quelli fissati ai sensi dell'art. 10 (deroghe)"*

Dunque (anche) per il Ministero è del tutto chiaro che per le sottocategorie di discariche sono ammesse deroghe ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dall'art. 10.

Se il regime delle deroghe fosse lo stesso per le une e le altre non si comprende del resto quale sarebbero le ragioni che dovrebbero indurre il gestore di una discarica ad operare per sottocategorie.

Se infatti a fronte di procedure operative di gestione e controllo indiscutibilmente più complesse di quelle che caratterizzano impianti di discarica che non operano per sottocategorie corrispondesse un identico regime di deroghe, se cioè a fronte di un assetto organizzativo che impone indubbiamente un maggior dispendio di energie e di risorse rispetto a quello di una discarica "ordinaria", non corrispondesse alcuna facilitazione in termini operativi, quale un regime di deroghe autonomo e svincolato da quello generale, allora l'art. 7 e le sottocategorie di discarica non avrebbero ragione di esistere.

Ricostruito il quadro autorizzatorio ed interpretato il dato normativo di riferimento può quindi procedersi all'esame del caso di specie.

3.4 Il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi

Come già rilevato nella nota prot. n. 96473 del 08.07.2011 inviata dalla Provincia di Pistoia alla Pistoiaambiente srl viene riportato il seguente parere della Conferenza dei Servi

La Conferenza esprime parere favorevole a quanto richiesto dalla Ditta fatta eccezione per quanto segue:

- 1) Sui rifiuti non pericolosi deve essere applicato il limite di 100 L/S=10 l/kg (mg/l) di DOC. Il limite non si applica alla tipologia di rifiuti riportata nella nota della tabella 5 del DM 27/09/2010 con le specifiche ivi riportate;*

*51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475*

Studio Legale Niccolai & Associati

*Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli*

*Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci*

2) La deroga sul DOC e TOC sui rifiuti pericolosi non viene accolta in virtù dell'art. 10, comma 3 lett. a) e c) del DM 27/09/2010.

Considerate le richieste di deroga formulate dalla Pistoambiente srl il parere favorevole è da intendersi dunque riferito alla sola deroga dei parametri Arsenico, Bario, Cadmio, Molibdeno e Zinco sui rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Quanto al DOC sui rifiuti non pericolosi, fissato dal D.M. 27/09/2010 in 100 L/S (art. 6, tabella 5) la Conferenza dei Servizi ritiene invece non accoglibile la richiesta di Pistoambiente srl di deroga totale a detto limite (DOC "illimitato") e precisa che il limite da applicare è 100 L/S e che detto limite non si applica alle sole tipologie di rifiuti riportate nella nota della tabella 5 del D.M. 27/09/2010 con le specifiche ivi riportate.

Quanto al DOC e al TOC sui rifiuti pericolosi fissati dal D.M. 27.09.2010 rispettivamente in 80 L/S (art. 6, tab. 5a) e <5% (art. 6, comma 4, lett. b) la Conferenza dei Servizi ritiene ugualmente non accoglibile la richiesta di Pistoambiente di deroga al DOC (2500 L/S) e al TOC (fino al 35%) in virtù dell'art. 10, comma 3, lett.a) e c).

Ebbene, proprio in ragione di quanto sopra esposto in ordine al campo di applicazione dell'art. 10 e al regime speciale di deroghe cui sono sottoposte le discariche che operano per sottocategorie non pare potersi condividere il parere negativo espresso dalla Conferenza dei Servizi.

Se infatti per le discariche autorizzate ai sensi dell'art. 7 D.M. 27.09.2010 (tale è la discarica di Pistoambiente srl) sussiste un regime di deroghe diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 10 stesso decreto ne consegue che il rinvio all'art. 10, comma 3, lett. a) e c) è del tutto in conferente.

Premesso che presumibilmente la conferenza dei Servizi intendeva riferirsi oltrechè alla lettera a) alla lettera d) del comma 3 dell'art. 10 e non come scritto alla lettera c) che riguarda i Pcb, si osserva che detta norma stabilisce:

"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:

- a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6;*
- b) (...)*
- c) (...)*
- d) Carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;*

L'art. 10 comma 1 dispone *"Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora ..."*

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 non sono dunque suscettibili di essere derogati, fra gli altri, i limiti previsti per il DOC sui rifiuti pericolosi (è ai rifiuti pericolosi che fanno riferimento le tabelle 2, 5a e 6 citate alla lettera a) del comma 3 dell'art. 10) e per il TOC sui rifiuti pericolosi.

*51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475*

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci

In virtù di detta norma sarebbe dunque senz'altro giustificato il rigetto di una richiesta di deroga di detti parametri laddove la richiesta fosse stata formulata dal gestore di uno degli impianti di discarica di cui agli artt. 5, 6 e 8, in quanto soggetti al regime di deroga di cui all'art. 10 con le relative eccezioni. Ma nel caso di specie la richiesta è formulata dal gestore di una discarica che opera per sottocategorie ai sensi dell'art. 7 per la quale possono essere previste deroghe diverse da quelle di cui all'art. 10 e senza le limitazioni di cui all'art. 10, comma 3. Sul punto – lo si ribadisce – l'art. 7, comma 2, ultimo periodo non pare lasciar spazio a dubbi quando prevede che “A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS”. Dunque ammette la derogabilità per il DOC e il TOC che invece l'art. 10, comma 3 esclude per le altre categorie di discarica.

Né potrebbe affermarsi, con una interpretazione “ardita”, che l'art. 7, comma 2, ultimo periodo intende consentire la deroga sul DOC e il TOC solo per i rifiuti non pericolosi.

Ciò per le seguenti ragioni:

- il legislatore ha previsto che fra i parametri derogabili vi siano DOC e TOC senza operare alcun distinguo fra rifiuti pericolosi e non pericolosi (*ubi lex voluit dixit*). Laddove ha ritenuto necessario o opportuno disciplinare diversamente la categoria dei rifiuti pericolosi da quella dei non pericolosi lo ha espressamente fatto (si pensi alla tabella 5 e alla tabella 5a o alla stessa previsione dell'art. 10, comma 3).
- il legislatore ha previsto che il parametro del TOC debba essere ricercato, fatta eccezione per gli impianti di discarica per rifiuti inerti, solo in relazione ai rifiuti pericolosi. E' dunque del tutto evidente che la previsione di derogabilità del TOC di cui all'art. 7, comma 2, non può ritenersi limitata ai soli rifiuti non pericolosi.
- se i parametri DOC e TOC fossero derogabili solo in relazione ai rifiuti non pericolosi non si comprende allora per quale ragione sia stato espresso parere negativo dalla Conferenza dei Servizi (anche) sulla richiesta di deroga sul DOC per i rifiuti non pericolosi.

Insomma la chiave di lettura della problematica in esame pare essere assai più semplice di quello che può apparire: c'è una previsione specifica, quella dell'art. 7, comma 2, che svincola il regime delle deroghe per le sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi da quello generale previsto per le altre categorie di discarica. E' rimesso all'autorità territorialmente competente prevedere deroghe per specifici parametri. E ciò ben oltre le previsioni e i limiti di cui all'art. 10.

Se così è allora risulta in conferente il rinvio operato dalla conferenza dei servizi all'art. 10, comma 3 e ingiustificato il rigetto della richiesta di deroga per il DOC e il TOC sui rifiuti pericolosi e per il DOC sui rifiuti non pericolosi.

Peraltro il parere negativo espresso pare porsi in assoluta contraddizione con quanto espressamente comunicato dalla Provincia di Pistoia alla Pistoiamambiente srl con la citata nota prot. 0194111/2010 del 27.12.2010 laddove, in calce, testualmente si afferma: “Inoltre, poiché non risulta modificata la gestione per sottocategorie, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010, i rifiuti non pericolosi biodegradabili sottoposti al test di cessione di cui all'art. 6, comma 4 lettera a) del D.M. 27.09.2010 possono presentare valori di TOC e DOC superiori a quelli

51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci

indicati rispettivamente all'art. 6, comma 4 lettera b) dello stesso decreto e alla già citata tabella 5a".

Tale prescrizione altro non è che una prescrizione – adattata nella formulazione alla diversa articolazione del disposto dell'art. 6 D.M. 27.09.2010 rispetto a quella dell'art. 6 D.M. 03.08.2005 – dell'AIA rilasciata alla Pistoiaambiente sr il 11.07.2007 e più precisamente una delle prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 1350 del 10.07.2007, Allegato Tecnico Prescrizioni paragrafo 2.3 "criteri di ammissibilità e accettabilità", p. 4, laddove si stabilisce che: "i rifiuti non pericolosi biodegradabili sottoposti al test di cessione di cui all'art. 6, comma 3 lettera a) del D.M. 03/08/2005 possono presentare valori di TOC e DOC superiori a quelli indicati rispettivamente all'art. 6, comma 3 lettera b) dello stesso decreto e alla già citata tabella 5, in quanto approvata la gestione della discarica per sottocategorie, così come previsto dall'art. 7 del D.M. 03/08/2005.

Considerato che il disposto dell'art. 6, comma 3, lettere a) e b) del D.M. 03.08.2005 è poi confluito, mantenendo la stessa formulazione, nell'art. 6, comma 4, lettere a) e b) del nuovo D.M. 27.09.2010 è evidente che la prescrizione contenuta nella nota del 27.12.2010 altro non è che la stessa prescrizione di cui all'AIA riletta dalla Provincia alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 27.09.2010.

Su questa prescrizione occorre svolgere alcune osservazioni e considerazioni.

Innanzitutto ne va chiarita la (dubbia) portata.

L'art. 6 comma 3, D.M. 3.08.2005, norma di riferimento al momento del rilascio dell'AIA, stabiliva che:

"Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:

- a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;*
- b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;*

E' dunque pacifico che le previsioni di cui alla lettera a) e b) del comma 3 del citato articolo 6, D.M. 3.08.2005 erano relative a rifiuti pericolosi.

Ne deriva che il TOC e il DOC cui l'AIA consentiva di derogare, in quanto rispettivamente ed espressamente riferiti all'art. 6, comma 3, lett. b) e alla tabella 5, dovevano intendersi riferiti ai rifiuti pericolosi.

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci

Nella prescrizione dell'AIA invece la deroga per detti parametri è riferita ai "rifiuti non pericolosi biodegradabili" per i quali non è certo all'art. 6, comma 3, che deve aversi riguardo.

Da qui la correttezza di una soltanto delle due soluzioni prospettabili.

O si ritiene corretto il riferimento alla tipologia del rifiuto cui si riferisce la deroga (rifiuti non pericolosi biodegradabili) ed allora la deroga deve intendersi riferita al DOC sui rifiuti non pericolosi (nella specie quelli contenenti matrice organica biodegradabile di cui all'art. 7, comma 1, lettera b D.M. 3.08.2005 come elencati nella tabella a pag. 6 dell'allegato tecnico all'AIA), oppure è corretto il riferimento alle norme di legge richiamate (art. 6, comma 3, lett. a e b) e allora la deroga deve intendersi riferita al DOC e al TOC sui rifiuti pericolosi (e non alla tipologia dei rifiuti non pericolosi biodegradabili).

Analoghe considerazioni ed osservazioni devono essere svolte in ordine alla prescrizione contenuta nella nota del 27.12.2010 che – come già precisato – è formulata sulla "falsa riga" della prescrizione dell'AIA ora esaminata.

Con detta nota la Provincia di Pistoia conferma le deroghe già concesse facendo riferimento da un lato ai rifiuti non pericolosi biodegradabili e dall'altro all'art. 6, comma 4 lett. a) nonché al TOC e DOC di cui agli articoli 6, comma 4, lettera b) e alla tabella 5a.

Preme evidenziare per completezza che nel D.M. 27.09.2010 la (vecchia) tabella 5 di cui al D.M. 5.08.2008, riferita ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, è stata sostituita con due diverse tabelle e più precisamente la tabella 5 per i rifiuti non pericolosi e la tabella 5a per i rifiuti pericolosi.

E' del tutto evidente dunque che quando nella nota in esame la Provincia conferma la deroga sul TOC e il DOC rinviando per l'uno all'art. 6, comma 4, lettera b) e per l'altro alla tabella 5a intende riferirsi al TOC e DOC relativo ai rifiuti pericolosi.

Ancora una volta dunque dovrà essere risolta in un senso o nell'altro la portata applicativa delle deroghe concesse.

O è giusta la categoria dei rifiuti di riferimento (rifiuti non pericolosi biodegradabili) ed errato il riferimento al TOC e al DOC sui rifiuti pericolosi o, viceversa, è corretto il riferimento a questi due parametri ed allora la deroga si applica ai rifiuti pericolosi.

Nell'uno o nell'altro caso si arriva evidentemente a soluzioni diverse ed inconciliabili.

Nel primo caso la Pistoiaambiente srl risulterebbe autorizzata a ricevere rifiuti non pericolosi biodegradabili con deroga sul DOC.

Nel secondo caso invece potrebbero essere conferiti in discarica rifiuti pericolosi con deroga sul DOC e TOC.

In ragione di quanto da ultimo comunicato dalla Provincia di Pistoia con la nota prot. 96473 del 8.07.2011 pare sia la prima la soluzione da prediligere.

Se infatti la Provincia avesse inteso autorizzare con l'AIA 35/2007 il conferimento di rifiuti pericolosi con deroga sul TOC e DOC non si spiegherebbe – immutato il dato normativo di

51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475

Studio Legale Niccolai & Associati

*Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli*

*Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci*

riferimento – perché poi la Conferenza dei servizi avrebbe respinto la richiesta di deroga sul TOC e DOC per i rifiuti pericolosi.

Ma ciò che qui interessa – ed in ragione di ciò è stata condotta la disamina di cui sopra – è che, quale che sia la soluzione cui si vuol aderire, pare indiscutibile che la Provincia, tanto al momento del rilascio dell'AIA quanto al momento della comunicazione del 27.12.2010 avesse ben chiara la portata applicativa dell'art. 7 (del D.M. 03.08.2005 prima e del D.M. 27.09.2010 poi), in quanto è proprio sulla base di detta norma che autorizza prima e conferma poi la possibilità di derogare al DOC e al TOC per i rifiuti non pericolosi biodegradabili.

Il riferimento all'art. 7 del D.M. 03.08.2005 e alla gestione della discarica per sottocategorie è infatti esplicitato nella prescrizione dell'AIA così come il riferimento all'art. 7 del D.M. 27.09.2010 e alla gestione per sottocategorie è ugualmente esplicitato nella prescrizione riportata nella nota del 27.12.2010.

La gestione della discarica per sottocategorie è dunque il presupposto di fatto (e di diritto) da cui è (legittimamente) partita la Provincia nella concessione delle deroghe, quale che sia la portata che alle stesse si vuol attribuire.

Soltanto in ragione del fatto che l'art. 7 (D.M. 3.08.2005 e D.M. 27.09.2010) svincola le discariche che operano per sottocategorie dal regime generale delle deroghe di cui all'art 10, la Provincia ha potuto concedere la deroga di cui alla prescrizione in esame.

E ciò – lo si è detto – quale che sia la soluzione interpretativa cui si intende pervenire.

Se infatti si reputa che la deroga sia riferita al DOC e TOC sui pericolosi è evidente che la deroga non può che trovare fondamento nella specifica previsione dell'art. 7, comma 2, (identico nella formulazione tanto nel D.M. 3.08.2005 quanto nel DM 27.09.2010) non essendo invece consentita né dall'art. 10, comma 3, D.M. 3.08.2005 né dall'art. 10, comma 3, D.M. 27.09.2010. Se invece si reputa che la deroga concessa sia riferita al DOC sui rifiuti non pericolosi biodegradabili è sempre e comunque nella previsione dell'art. 7, comma 2 che essa trova fondamento.

Al momento in cui infatti è stata rilasciata l'AIA con la prescrizione in esame era vigente il D.M.03.08.2005 il quale come già detto prevedeva il limite per il parametro DOC, indistintamente per rifiuti pericolosi e non pericolosi, nella tabella 5.

Solo con il D.M. 27.09.2010 è stata prevista una tabella per i non pericolosi (tabella 5) ed una per i pericolosi (tabella 5a).

L'art. 10, comma 3, D.M. 3.08.2005 stabiliva che il regime delle deroghe non si applicava ad una serie di parametri fra i quali il carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5 e 6.

Dunque al DOC, fosse esso riferito ai rifiuti non pericolosi o ai rifiuti pericolosi (la tabella 5 non faceva distinzioni), non avrebbe potuto derogarsi. O meglio non avrebbe potuto derogarsi ai sensi del disposto di cui all'art. 10, comma 3, lett. a), D.M. 3.08.2005 fermo restando il diverso regime di deroghe previsto per le sottocategorie di discariche dall'art. 7, comma 2 sulla base del quale si ritiene che la Provincia abbia, legittimamente, concesso la deroga sul DOC.

Sorprende quindi che la Conferenza dei Servizi abbia rigettato la richiesta di deroga sul DOC e TOC per i rifiuti pericolosi in virtù dell'art. 10, comma 3, D.M. 27.09.2010 quando la Provincia

*51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475*

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci

di Pistoia aveva autorizzato la deroga sul DOC e TOC per i rifiuti non pericolosi biodegradabili disapplicando il regime delle deroghe di cui all'art. 10, comma 3, D.m. 3.08.2005 ed applicando invece – correttamente – il regime delle deroghe di cui all'art. 7, comma 2, D.M. 3.08.2005.

Le sopra esposte considerazioni in ordine al campo di applicazione del regime delle deroghe di cui all'art. 10 e al regime speciale di deroghe dettato dall'art. 7, D.M. 27.09.2010 sono risolutive di entrambi i quesiti rivolti a questo Studio dal momento che inducono a concludere nel senso che per le discariche che operano per sottocategorie ben possono essere concesse ai sensi dell'art. 7, D.M. 27.09.2010 deroghe sul DOC e il TOC, tanto in relazione ai rifiuti non pericolosi quanto ai rifiuti pericolosi.

Da ciò l'infondatezza e illegittimità delle conclusioni cui è giunta la conferenza dei Servizi nella seduta del 23.06.2010 come esplicitate nella nota prot. 96473 del 08.07.2011.

Si reputa comunque doveroso, nel corretto espletamento dell'incarico ricevuto, svolgere anche alcune specifiche ed ulteriori considerazioni in ordine al rigetto della richiesta di deroga sul DOC per i rifiuti non pericolosi .

Ritiene sul punto la Conferenza dei Servizi che:

“Sui rifiuti non pericolosi deve essere applicato il limite di 100 L/S=10 l/kg (mg/l) di DOC. Il limite non si applica alla tipologia di rifiuti riportata nella nota della tabella 5 del DM 27/09/2010 con le specifiche ivi riportate.

Va subito evidenziato che alla espressa richiesta di deroga sul DOC sui rifiuti non pericolosi (illimitato a fronte del limite di legge pari a 100 L/S) la Conferenza dei Servizi sostanzialmente non risponde limitandosi a riportare quanto il D.M. 27.09.2010 prevede sul punto.

Mentre con riguardo alla richiesta di deroga sul DOC e TOC per i rifiuti pericolosi la risposta – condivisibile o meno - è chiara in quanto si dà conto del rigetto della richiesta in virtù dell'art. 10, comma 3, D.m. 27.09.2010, diversamente, per quanto concerne la richiesta di deroga sul DOC per i non pericolosi, la Conferenza dei Servizi non esplicita né il rigetto né le ragioni del rigetto, ma riporta - senza altra annotazione - un dato, estrapolato dalla norma, che non spiega in alcun modo perché la deroga non possa o non debba essere concessa.

Insomma il fatto che la tabella 5 preveda per il DOC il limite di 100 L/S e che la nota della tabella 5 individui alcune tipologie di rifiuti cui il limite del DOC non si applica, nulla dice in ordine alla possibilità o meno di derogare a detto parametro.

Pur prescindendo da questo palese difetto di motivazione si evidenzia comunque che una siffatta conclusione, da intendersi come implicito rigetto della richiesta di deroga, non pare trovare fondamento nel dato normativo.

Il legislatore ha previsto per il DOC, così come per altri parametri, un limite. Il fatto che nella nota alla tabella 5 abbia individuato una serie di tipologie di rifiuti alle quali “il parametro DOC non si applica” non vuol certo significare che per le tipologie di rifiuti diverse da quelle indicate in detta nota il parametro DOC è inderogabile.

51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475

Studio Legale Niccolai & Associati

*Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli*

*Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci*

Una cosa è infatti affermare che alcune tipologie di rifiuti sono escluse dal campo di applicazione del limite fissato per il DOC altra è dire che il DOC è inderogabile per le tipologie che non rientrano nella esclusione dal campo di applicazione.

Possono cioè esserci tipologie di rifiuti cui si applica il limite per il DOC ma per le quali si prevede, in deroga, l'applicazione di un limite diverso da quello di 100 L/S.

Non pare infatti rinvenirsi nel D.M. 27.09.2010 una norma che escluda la possibilità di deroga del limite per il DOC sui non pericolosi. Anzi, lo stesso articolo 10, comma 3, D.M. 27.09.2010 che viene richiamato a sostegno del rigetto della richiesta di deroga sul DOC e TOC per i rifiuti pericolosi – seppur non applicabile al caso di specie - non prevede alcuna preclusione per il DOC sui rifiuti non pericolosi. Come già detto la lettera a) del suddetto comma 3 è infatti relativa soltanto al DOC sui rifiuti non pericolosi (cioè in ragione del rinvio alle tabelle 2, 5a e 6).

Dunque, anche volendo prescindere dall'applicazione del regime speciale di deroghe di cui all'art. 7, comma 2, D.M. 27.09.2010, deve rilevarsi come il limite del DOC sui rifiuti non pericolosi, essendo previsto nella tabella 5 del D.M. 27.09.2010 possa essere derogato anche solo ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), in ragione del quale *“sono ammessi valori limite pi elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora:*

a) ...

b)...

c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino pi del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica (...)

Dunque ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) può essere ammesso un limite del DOC sui rifiuti non pericolosi pari a 300 L/S (può invece non prevedersi alcun limite ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.M. 27.09.2010).

Se pertanto la Conferenza dei Servizi, che ha inteso applicare l'art. 10 per il DOC e il TOC sui rifiuti pericolosi, avesse applicato lo stesso articolo 10 per il DOC sui rifiuti non pericolosi avrebbe dovuto accogliere la richiesta di deroga presentata dalla Pistoambiente srl per detto parametro (Doc illimitato) almeno nei limiti dei 300 L/S.

Peraltro non si comprende come possa conciliarsi la conclusione cui è pervenuta la Conferenza dei Servizi in ordine al DOC sui rifiuti non pericolosi con quanto già autorizzato dalla Provincia.

Si è già detto che vi è una previsione dell'AIA che autorizza la deroga sul DOC e il TOC per i rifiuti non pericolosi biodegradabili e che detta previsione, è poi ribadita e confermata con la nota del 27.12.2010 anche dopo l'entrata in vigore del D.M. 27.09.2010.

Si è anche rilevato come detta previsione sia suscettibile di una diversa lettura e che, volendo far propria la lettura più cautelativa, la deroga deve intendersi riferita al DOC sui rifiuti non pericolosi biodegradabili.

Ma allora se così è, la Provincia di Pistoia, fin dal rilascio dell'AIA, ma ancora alla data del 27.12.2010, quindi già sotto la vigenza del D.M. 27.09.2010 aveva ritenuto potersi derogare al DOC per i rifiuti pericolosi biodegradabili in ragione del disposto di cui all'art. 7, (D.M. 03.08.2005 prima e D.M. 27.09.2010 poi).

*51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475*

Studio Legale Niccolai & Associati

*Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli*

*Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci*

Dalla conclusione cui è giunta la Conferenza di Servizi nella seduta del 23.06.2010 sembrerebbe invece doversi ritenere che, salve le tipologie di rifiuti alle quali non si applica detto limite, il limite del DOC è inderogabile.

Le due diverse posizioni non paiono conciliabili ancor più se si considera che non vi è neppure perfetta coincidenza fra i rifiuti non pericolosi biodegradabili, come elencati nella tabella a pag 6 dell'allegato tecnico all'AIA e le tipologie di rifiuti elencate nella nota della tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 27.09.2010.

A seguito del parere negativo della Conferenza dei Servizi viene dunque da chiedersi se la Pistoambiente debba cessare dal ricevere le tipologie di rifiuti biodegradabili per le quali è autorizzata la deroga sul DOC che non rientrano nell'elenco della nota della tabella 5 o se invece il suddetto parere, come per il DOC e il TOC sui rifiuti pericolosi, sia stato espresso senza tenere in debita considerazione il dato normativo e dunque sia suscettibile di essere riesaminato e rivisto in una nuova Conferenza dei Servizi.

Tutto ciò ferma restando evidentemente ogni valutazione in ordine alla opportunità di tutela in sede giurisdizionale.

3.5 I riscontri "esterni" a sostegno della tesi esposta: le autorizzazioni rilasciate da altre autorità territorialmente competenti

Nell'assolvimento dell'incarico ricevuto, ferme le conclusioni cui si è giunti sulla base della sola analisi delle fonti normative di riferimento e della documentazione attinente il quadro autorizzatorio della società Pistoambiente srl, si è da ultimo ritenuto utile verificare se la tesi esposta trovi una qualche conferma indiretta nella sussistenza di provvedimenti autorizzatori rilasciati sul territorio nazionale che, sul presupposto della sussistenza ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.M. 27.09.2010 (prima art. 7, comma 2, D.M. 3.08.2005) di un regime speciale di deroghe per le sottocategorie di discarica, abbiano previsto una qualche deroga sul DOC e il TOC.

La ricerca ha fornito interessanti elementi di riscontro che vengono di seguito indicati in forma sintetica.

Impianti fuori Regione

Gestore: GEDIT SPA

Impianto di discarica: località Levate, Montichiari – Brescia

Tipologia di impianto: sottocategoria di discarica di rifiuti speciali non pericolosi (art. 7, comma 1, lettera c, D.M. 3.08.2005)

Autorità territorialmente competente: Regione Lombardia

Autorizzazione: AIA – Decreto n. 2092 del 04.03.2009

Deroghe: rilasciata deroga ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.M. 3.08.2005 per **DOC**

ILLIMITATO

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci

Gestore: HERAMBIENTE SPA

Impianto di discarica: località Voltana, Comune di Lugo, Ravenna.

Tipologia di impianto: sottocategoria di discarica di rifiuti speciali non pericolosi (art. 7, comma 1, lettera c, D.M. 27.09.2010)

Autorità territorialmente competente: Provincia di Ravenna

Autorizzazione: AIA – Provvedimento 1453 del 26.04.2011

Deroghe: rilasciata deroga ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.M. 27.09.2010 per **DOC fino a 2.500 mg/l**

Gestore: ASA SCPA

Impianto di discarica: Comune di Castelmaggiore, Bologna

Tipologia di impianto: sottocategoria di discarica di rifiuti speciali non pericolosi (art. 7, comma 1, D.M. 27.09.2010)

Autorità territorialmente competente: Provincia di Bologna

Autorizzazione: AIA – Delibera n. 181 del 26.04.2011

Deroghe: rilasciata deroga ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.M. 27.09.2010 per **DOC fino a 4.000 e TOC <15%**

Gestore: INERTECO SRL

Impianto di discarica: Comune di Zevio – Varese

Tipologia di impianto: sottocategoria di discarica di rifiuti speciali non pericolosi ex art. 7, comma 1, lettera a, D.M. 27.09.2010 – riclassificata con decreto 107 del 30.12.2010

Autorità territorialmente competente: Regione Veneto

Autorizzazione: AIA – Decreto n. 995 del 21.04.09

Deroghe: rilasciata deroga ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.M. 27.09.2010 per **DOC fino a 1000 mg/l**

Gestore: PROGECO AMBIENTE SPA

Impianto di discarica: località Ca' Vecchia, Comune di San Martino, Buon Albergo Varese

Tipologia di impianto: sottocategoria di discarica di rifiuti speciali non pericolosi (art. 7, comma 1, lettera a, D.M. 3.08.2005)

Autorità territorialmente competente: Regione Veneto

Autorizzazione: AIA – Decreto n. 52 del 29.07.2009

Deroghe: rilasciata deroga ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.M. 3.08.2005 per **DOC fino a 1500 mg/l**

Impianti in Toscana:

Gestore: AZIENDA SERVIZI IGIENE URBANA SPA (ASIU)

Impianto di discarica: Ischia di Crociano, Piombino – Livorno

Tipologia di impianto: sottocategoria di discarica di rifiuti speciali non pericolosi (art. 7, comma 1, D.M. 3.08.2005) – riclassificata con atto dirigenziale n. 106 del 30.07.2010

Autorità territorialmente competente: Provincia di Livorno

51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I. V. A. 00848850475

Studio Legale Niccolai & Associati

Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli

Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci

Autorizzazione: AIA – Atto dirigenziale n. 278 del 30.10.2007 poi volturato con atto dirigenziale n. 99 del 22.06.2009
Deroghe: rilasciata deroga ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.M. 3.08.2005 per **DOC fino a 3000 mg/l**

Gestore: COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Impianto di discarica: Via Emilia S.S. 206, Rosignano Marittimo – Livorno
Tipologia di impianto: sottocategoria di discarica di rifiuti speciali non pericolosi (art. 7, comma 1, lettera c, D.M. 27.09.2010) – riclassificata con atto dirigenziale n. 22 del 04.02.2010

Autorità territorialmente competente: Provincia di Livorno

Autorizzazione: AIA – Atto dirigenziale n. 277 del 30.10.2007

Deroghe: rilasciata deroga ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.M. 27.09.2010 per **DOC (variabile a seconda del codice CER da 448 mg/l a fino a 6600 mg/l)**

Gestore: ECOFOR SERVICE SPA

Impianto di discarica: Comune di Pontedera – Pisa

Tipologia di impianto: sottocategoria di discarica di rifiuti speciali non pericolosi (art. 7, comma 1, lettera c, D.M. 27.09.2010) – riclassificata con determinazione n. 5973 del 29.12.2010

Autorità territorialmente competente: Provincia di Pisa

Autorizzazione: AIA – Determinazione 5403 del 14.12.2009

Deroghe: rilasciata deroga ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.M. 27.09.2010 per **DOC fino a 2.300 mg/l (2.400 mg/l per carfluff Ecoacciai e scorie inceneritore di Pisa)**

La tesi della sussistenza di uno speciale regime di deroghe per le discariche che operano per sottocategorie ai sensi dell'art. 7 D.M. 27.09.2010 (ex D.M. 3.08.2005) in forza del quale pare possano essere autorizzati per alcuni parametri (fra i quali anche il DOC e il TOC) limiti diversi da quelli previsti nella tabella 5 e 5a del D.M. 27.09.2010, risulta dunque condivisa, oltrechè dal Ministero dell'Ambiente (Cfr – Circolare Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. Gab-2009-0014963 del 30.06.2009 già citata) anche – nei limiti della ricerca svolta – dalla Regione Veneto, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Bologna, dalla Provincia di Ravenna, dalla Provincia di Livorno e dalla Provincia di Pisa.

4. CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi di fatto e di diritto esaminati nei paragrafi che precedono, richiamate le precisazioni e le indicazioni di volta in volta fornite, rilevato che il dato normativo di riferimento

51100 Pistoia - Via della Vigna, 6 - tel. 0573-32834 - 368234
Fax 0573.23555 - E-Mail: studioniccolai@studiprofessionali.it
P. I.V.A. 00848850475

Studio Legale Niccolai & Associati

*Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli*

*Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci*

non sembra lasciare spazio ad interpretazioni diverse da quella fornita, pare potersi ragionevolmente e legittimamente rispondere ai quesiti proposti nei seguenti termini.

- 1) Il limite di 100 L/S di Doc per i rifiuti pericolosi previsto nella tabella 5 del D.M. 27.09.2010 non pare essere un limite inderogabile. Detto limite, sussistendone i presupposti, può essere aumentato fino al triplo ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. c) D.M. 27.09.2010 per gli impianti di discarica di cui agli artt. 5, 6 e 8 e può non essere previsto alcun limite (DOC illimitato), ai sensi dell'art. 7, D.M. 27.09.2010 per gli impianti di discarica che operano per sottocategorie.
Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica, per espressa previsione del legislatore, alle tipologie di rifiuti riportate nella nota della tabella 5 del DM 27/09/2010. Ciò non sta a significare che per tipologie di rifiuti diverse da quelle elencate nella suddetta nota sia preclusa la possibilità di deroga del limite di concentrazione fissato dalla tabella 5.
- 2) L'art. 10, comma 3, lett. a) e d), D.M. 27.09.2010 esclude la possibilità di deroga sul DOC e TOC sui rifiuti pericolosi solo per gli impianti di discarica di cui agli artt. 5, 6 ed 8. Per le discariche che operano per sottocategorie pare sussistere un diverso ed ulteriore regime di deroghe, fissato dall'art. 7, comma 2, D.M. 27.09.2010 che consente la possibilità di deroga anche per il DOC e il TOC sui rifiuti pericolosi.

A disposizione per ogni chiarimento

Cordiali saluti.

Avv. Andrea Niccolai

Avv. Fabio Celli

Studio Legale Niccolai & Associati

*Avv. Andrea Niccolai
Avv. Antonella Nardi
Avv. Daniela Bovetti
Avv. Andrea Mitresi
Avv. Fabio Celli*

*Avv. Annalisa Lucarelli
Avv. Chiara Mainardi
Avv. Chiara Zoppi
Avv. Mario Gallo
Dott. Giulia Cresci*

Allegati:

- 1) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 35 del 11.07.2007;
- 2) Ordinanza Provincia di Pistoia n. 1350 del 10.07.2007 prot. n. 94096;
- 3) "Relazione di sintesi a presentazione degli aggiornamenti richiesti" – Elaborato Rel-01 redatta da Ing. E. Gentili;
- 4) Documento esplicativo delle richieste di deroga e gestione della discarica in sottocategorie ex art. 7, DM 27/09/2010- Elaborato Doc-05 redatto da Ing. M. Menichetti;
- 5) Nota inviata da Pistoiamambiente srl alla Provincia di Pistoia prot. n. 590 del 9.12.2010;
- 6) Nota inviata dalla Provincia di Pistoia a Pistoiamambiente prot. n. 0194111/2010 del 27.12.2010;
- 7) Nota inviata dalla Provincia di Pistoia alla Pistoiamambiente Prot. n. 96473 del 8.07.2011;
- 8) A.I.A. n. 2092 del 04.03.2009 rilasciata da Regione Lombardia a GEDIT SPA e s.m.i.;
- 9) A.I.A. n. 1453 del 26.04.2011 rilasciata da Provincia di Ravenna a HERAMBIENTE SPA e s.m.i.;
- 10) A.I.A. n. 181 del 26.04.2011 rilasciata da Provincia di Bologna ad ASA SCPA e s.m.i.;
- 11) A.I.A. n. 995 del 21.04.09 rilasciata da Regione Veneto a INERTECO SRL;
- 12) A.I.A. n. n. 52 del 29.07.2009 rilasciata da Regione Veneto a PROGECO AMBIENTE SPA;
- 13) A.I.A. n. n. 278 del 30.10.2007 rilasciata da Provincia di Livorno a AZIENDA SERVIZI IGIENE URBANA SPA (ASIU);
- 14) A.I.A. n. n. 277 del 30.10.2007 rilasciata da Provincia di Livorno a COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO;
- 15) AIA n. 5403 del 14.12.2009 rilasciata da Provincia di Pisa a ECOFOR SERVICE SPA;



**AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
DI PISTOIA**

Servizio Tutela Ambientale, Energia,
Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti
ambientali e aree inquinate,
Forestazione, Antincendi Boschivi.

**VERBALE
CONFERENZA DI
SERVIZI**

Pistoambiente S.r.l.

Verbale 21 febbraio 2012.doc

Pagina 1 di 7

DATA	
REDAZIONE	
REDAZIONE	
DATA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	05/02/2011
RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	

L'anno 2011, il giorno 21 febbraio alle ore 10:00 presso la sede del Servizio Tutela dell'Ambiente, Piazza della Resistenza, 54 Pistoia, presso la sede del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi, Piazza della Resistenza, 54 Pistoia, assume la presidenza dei lavori della conferenza indetta con Determinazione n° 578 del 30/05/2011, il Dott. For. G. Ariberto Merendi, Dirigente del suddetto Servizio.

Oggetto della odierna conferenza di servizi è riesame di autorizzazione alle integrata ambientale della PISTOIAMBIENTE S.r.l. per l'impianto di discarica ubicato nel comune di Serravalle Pistoiese, Via Gabbellini, loc. Cantagrillo.

CONSTATATA

La presenza dei signori:

NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTATO
Dott. For. G. Ariberto Merendi	Provincia di Pistoia Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi
P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi
Dott. Claudio Coppi	ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia
Dott. Michelangiolo Bolognini	ASL n° 3
Vice Sindaco E. P. Mungai	Comune di Serravalle Pistoiese
Ing. Gaetano Pollerone	Comune di Serravalle Pistoiese

e l'assenza dei signori

NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTATO
------------	--------------------


Il Presidente apre la seduta ringraziando i presenti per la partecipazione alla conferenza. Svolge le funzioni di Segretario il P.I. Luca Gentilini.

Sono presenti in rappresentanza della ditta l'Ing. Michele Menichetti e l'Avvocato Daniela Bovetti.

Viene innanzitutto verificato la completezza degli enti convocati sulla base di quanto riportato all'art. 29-quater e in allegato IX alla Parte Seconda al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Presidente della Conferenza, richiamati i verbali redatti in seguito alla prima e seconda riunione della Conferenza di Servizi del 23/06/2011 e del 09/11/2011, espone quanto segue:

"La discarica del Cassero è stata autorizzata per la prima volta con Ordinanza n° 2024 del 30/07/1996, inquadrandola secondo la normativa allora vigente (Delibera Comitato Interministeriale 27/07/1984) come discarica di 2° categoria Tipo B per lo smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi (ora denominati non pericolosi).

	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifico inquinamenti ambientali e aree inquinate, Foresteria, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoambiente S.r.l..	Verbale 21 febbraio 2012.doc	
			Pagina 2 di 7	

In seguito all'entrata in vigore della Direttiva Ministero dell'Ambiente 09/04/2002, il Codice Europeo dei rifiuti veniva modificato. In sostanza, alcune tipologie di rifiuto, prima classificate non pericolose, venivano ad assumere la classificazione di pericolose.

Tale direttiva stabiliva che i soggetti, che effettuavano attività di gestione di rifiuti la cui classificazione era stata modificata da non pericolosi a pericolosi, potevano proseguire l'attività chiedendo un specifica autorizzazione nella quale indicare i codici dei rifiuti pericolosi che intendevano continuare a gestire.

In seguito alla specifica richiesta, Pistoambiente è stata autorizzata, con Ordinanza n° 1534 del 06/06/2002, ad accettare presso il proprio impianto alcune tipologie di rifiuto classificate "speciali pericolosi".

Con la richiesta di Autorizzazione Integrale Ambientale, Pistoambiente formulava istanza per:


- 1) la deroga, ai sensi dell'art. 10 del DM 03/08/2005, per la maggiorazione di tre volte dei limiti imposti per l'accettabilità dei rifiuti non pericolosi. Tale richiesta riguarda alcuni dei parametri riportati nella tabella 5 dell'art. 6 al DM 03/08/2005 stesso;
- 2) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 del DM 03/08/2005, per la gestione della discarica per sottocategorie in settori confinati, per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi con contenuto organico basso o assente e per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi con matrice organica biodegradabile. A tale scopo, tenuto conto che nella discarica venivano smaltiti anche rifiuti speciali pericolosi, non ricadenti in una delle tre sottocategorie indicate dall'art. 7 del DM 03/08/2005, la ditta presentava uno schema tipo di gestione dei lotti in cui si prevedevano tre diversi settori per ciascuna tipologia di rifiuto (pericoloso, non pericoloso non biodegradabile e non pericoloso biodegradabile) nel rispetto del divieto normativo di contatto tra i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi biodegradabili (art 6, comma 3, lettera d) del DM 03/08/2005).
- 3) inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM 03/08/2005 veniva richiesta possibilità di smaltire anche i rifiuti contenenti amianto in apposita ed esclusiva cella dedicata anche al fine di evitare la frantumazione dei materiali in fase di deposito.


La conclusione della procedura di AIA ha portato ad autorizzare, (Ordinanza n° 1350 del 10/07/2007), la deroga, ai sensi dell'art. 10 del DM 03/08/2005, di alcuni dei parametri di cui alla tab. 5 dell'art. 6 del medesimo DM, nel rispetto dei divieti di cui al comma 3 del suo art. 6, nonché la deroga, per il DOC (carbonio organico disciolto) e TOC (carbonio organico totale), per i soli rifiuti speciali non pericolosi biodegradabili, ai sensi dell'art. 7, comma 2 stesso DM, e, infine, la possibilità di gestire la discarica anche per sottocategorie. Quanto sopra è specificatamente riportato nel paragrafo 2.3 dell'Allegato 2 all'AIA vigente.

Si ricava, pertanto, che la discarica del Cassero, così come autorizzata nel 2007, è una discarica per rifiuti non pericolosi coltivata per sottocategorie e per settori confinati, secondo lo schema allegato al PGO (Piano di Gestione Operativa) dell'AIA vigente "Planimetria lotto 7 con suddivisione in sub-lotti".

Infatti:

- il settore di messa a dimora dei rifiuti speciali non pericolosi biodegradabili (SETTORE A) corrisponde alla sottocategoria di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) DM 03/08/2005. In tale sottocategoria possono essere smaltiti i rifiuti speciali non pericolosi biodegradabili che rispettano i limiti di cui alla tab.5 dell'art. 6 del DM, fatta eccezione per le deroghe autorizzate per alcuni parametri ex art. 10 e la deroga illimitata per il parametro DOC e TOC, autorizzata ai sensi dell'art.7 del DM 03/08/2005;
- il settore di messa a dimora dei rifiuti speciali non pericolosi con contenuto organico basso o assente (SETTORE B) rappresenta la sottocategoria di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del DM 03/08/2005. In tale



	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoambiente S.r.l.	Verbale 21 febbraio 2012.doc	
			Pagina 3 di 7	

- sottocategoria possono essere smaltiti i rifiuti speciali non pericolosi che rispettano i limiti di cui alla tab.5 dell'art. 6, fatta eccezione per le deroghe autorizzate per alcuni parametri ex art. 10 stesso DM;
- il settore di messa a dimora dei rifiuti speciali pericolosi costituisce un "settore confinato", nel quale possono essere smaltiti i rifiuti speciali pericolosi che rispettano i limiti di cui alla tab. 5 dell'art. 6 del DM del 2005, fatta eccezione per le deroghe autorizzate ai sensi dell'art. 10 e nel rispetto dei divieti tecnici di cui all'art. 6 del DM 03/08/2005 (stabilità e non reattività dei rifiuti, divieto di contatto dei rifiuti pericolosi con i rifiuti biodegradabili).
- la cella appositamente dedicata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto è stata autorizzata ai sensi dell'art. 6 del DM 03/08/2005.

Il procedimento istruttorio che ha portato al rilascio dell'AIA è stato condiviso dalla Società Pistoambiente S.r.l.

Nel 2010 è entrato in vigore il DM 27/09/2010, che ha sostituito il DM 03/08/2005, rendendo necessario l'adeguamento alle nuove previsioni delle autorizzazioni in essere, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Il nuovo decreto ministeriale modifica i precedenti criteri di accettabilità dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi introducendo, all'art.6, tabella 5, nuovi valori limite. Da precisare che la modifica del limite riguarda solamente alcuni parametri indicati in questa tabella. Il decreto introduce, poi, una nuova tabella (5a), riportante i limiti di concentrazione per l'accettazione dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi.


In particolare, il DM 27/09/2010:


- 1) conferma la possibilità di smaltire nelle discariche per rifiuti non pericolosi i rifiuti pericolosi stabili non reattivi, che possiedano le specifiche caratteristiche tecniche di cui all'art. 6, comma 4, del nuovo DM;
- 2) conferma la possibilità di gestione delle discariche per sottocategorie (art. 7);
- 3) conferma (art. 10) la possibilità di deroga dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 5;
- 4) conferma i divieti e le condizioni tecniche per lo smaltimento di rifiuti pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi (comma 3 dell'art. 6).

Nell'aprile 2011 la Soc. Pistoambiente S.r.l. attivava il procedimento di riesame dell'AIA rilasciata nel 2007.

L'istanza di riesame non riguarda solo l'adeguamento dell'AIA ai nuovi limiti normativi, in quanto propone anche una nuova modalità di gestione dei rifiuti pericolosi e, di conseguenza, il cambiamento delle caratteristiche tecniche e di funzionamento della discarica, con sostanziale modifica dei contenuti dell'AIA rilasciata nel 2007.

Inoltre va sottolineato come la proposta di Pistoambiente presenti una grossa incongruenza, che attiene alla qualificazione data dall'interessata alla discarica. Da una parte si sostiene che l'impianto deve essere regolato interamente dall'art. 7 DM 27/09/2010, (coltivazione per sottocategorie), con la conseguenza che alla discarica non sarebbero applicabili i divieti di cui all'art. 10, comma 3. ossia l'impossibilità di deroga del DOC per i rifiuti pericolosi rispetto ai limiti fissati dalla Tab. 5a); dall'altra, viene proposta la realizzazione, all'interno di una sottocategoria, di una fascia di rispetto per separare i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi biodegradabili, che trova il suo fondamento normativo nel solo art. 6, e non nel più volte richiamato art. 7.



	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, AntIncendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoiambiente S.r.l..	Verbale 21 febbraio 2012.doc	
			Pagina 4 di 7	

In conclusione, la proposta di Pistoiambiente S.r.l., ad eccezione delle deroghe richieste dalla stessa ai sensi dell'art. 10, non può essere accolta per le seguenti ragioni:

- perché configura una modifica sostanziale delle modalità di gestione della discarica autorizzata nel 2007, cui non si può dar seguito nel procedimento di mero riesame dell'AIA;
- perché l'attribuzione ai rifiuti pericolosi di DOC fino a 2500mg/l non garantisce più il requisito di stabilità e non reattività di tali rifiuti;
- **consentire la coltivazione nel settore dei rifiuti speciali pericolosi di sostanze con DOC > 80 mg/l significa non poter escludere l'eventualità che, in tale settore, si scatenino reazioni chimiche imprevedibili ed incontrollate.**

Infatti, sia il DM 03/08/2005 che il successivo DM 27/09/2010 individuano nel DOC uno dei criteri per verificare quando il rifiuto pericoloso possiede un contenuto di carbonio disciolto tale da considerarlo stabile non reattivo. In sostanza, più elevato è il DOC, maggiore è la biodegradabilità del rifiuto e minore la sua stabilità e non reattività. Per una migliore comprensione del problema si richiama il comma 4 dell'art. 6 del vigente DM¹.

Va inoltre ricordato che, già dall'estate 2011, è stato segnalato, da parte dei cittadini residenti nella zona, costituitisi in comitato, il notevole incremento delle emissioni odorigene, provenienti dal sito della discarica. Anche sotto questo profilo, autorizzare un incremento di rifiuti pericolosi con DOC superiore al limite tabellare potrebbe essere causa di ulteriori maleodoranze di matrice organica e, dunque, di un pregiudizio per la popolazione di riferimento, del quale deve tenersi conto.

A tale proposito la Provincia, in collaborazione con l'ARPAT di Pistoia, sta conducendo verifiche tecniche finalizzate ad accertare le cause delle suddette emissioni e individuare le possibili soluzioni.

Alla luce di quanto esposto, risulta chiaro come con il procedimento di riesame possano essere modificati solo i limiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica, per adeguarli alle nuove previsioni normative; non possono essere assolutamente modificati, invece, il sistema di gestione, le caratteristiche o il funzionamento dell'impianto, per i quali è necessario attivare procedimento di "modifica sostanziale" dell'autorizzazione."


I componenti la Conferenza di Servizi alla unanimità approvano la sopra riportata relazione del Presidente, facendola propria, comprese le motivazioni ivi esposte.


La Conferenza tenuto conto di quanto sopra ritiene insufficienti le informazioni disponibili in merito al possibile effetto dell'accoglimento di rifiuti speciali pericolosi ad elevato contenuto organico sulla qualità dell'aria segnatamente alla presenza di odori molesti nel territorio circostante l'impianto di discarica e si riserva, a fronte di adeguata procedura, di valutare la possibilità di modificare i propri precedenti pareri in seguito di dimostrazioni tecniche che escludano ulteriori impatti ambientali e igienico sanitari

La Conferenza, stante tutto quanto sopra, ribadisce ulteriormente quanto segue.

La discarica per rifiuti non pericolosi della soc. Pistoiambiente S.r.l., ubicata in comune di Serravalle Pistoiese loc. Cassero, viene gestita per sottocategorie e per settori confinati, secondo lo schema allegato al PGO dell'AIA

¹ I rifiuti pericolosi, per poter essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, devono essere **stabili non reattivi**, cioè essere sottoposti, prima del loro smaltimento in discarica, a processi quali ad esempio solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, (Infatti la stabilizzazione rappresenta la fase che converte chimicamente i contaminanti nella loro forma meno solubile, meno mobile e meno tossica) e, sottoposti al test di cessione, devono avere un **eluato conforme ai limiti della tabella 5a** vale a dire un valore in concentrazione del parametro DOC non superiore a 80 mg/l.



	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoiamambiente S.r.l.	Verbale 21 febbraio 2012.doc	
			Pagina 5 di 7	

vigente "Planimetria lotto 7 con suddivisione in subloti", che ha carattere indicativo delle modalità di gestione della discarica e che le dimensioni dei singoli settori possono variare tenendo fermo che per il SETTORE B l'ampiezza non potrà essere inferiore ai 20 metri, come già autorizzato nell'AIA vigente, al fine di garantire la separazione tra i settori A e C. In particolare:

- 1) nel "settore dei biodegradabili" (SETTORE A), che corrisponde alla sottocategoria di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) DM 27/09/2010, potranno essere smaltiti i rifiuti non pericolosi, conformi ai limiti di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010, fatte salve le deroghe già in essere e richieste con il procedimento di riesame che risultino elencati nella nota alla tabella 5 ovvero presentino il valore in concentrazione di DOC maggiore di quello indicato nella tabella 5 al DM 27/09/2010;
- 2) nel "settore dei rifiuti non pericolosi a contenuto organico basso o assente" (SETTORE B), che corrisponde alla sottocategoria di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del DM 27/09/2010, potranno essere smaltiti i rifiuti non pericolosi, conformi ai limiti di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010, fatte salve le deroghe già in essere e richieste con il procedimento di riesame, che presentino un DOC minore o uguale a 80 L/S=10 l/kg (mg/l);
- 3) nel "settore dei pericolosi" (SETTORE C), potranno essere smaltiti i rifiuti speciali pericolosi stabili non reattivi che risultino conformi ai limiti di cui alla tab. 5a del DM 27/09/2010, fatte salve le deroghe già in essere e richieste con il procedimento di riesame, e aventi le seguenti caratteristiche: concentrazione di TOC non superiore al 5%, pH non inferiore a 6 e concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
- 4) nelle celle appositamente ed esclusivamente dedicate (ex art. 6 del DM 27/09/2010), potranno essere smaltiti i rifiuti contenenti cemento-amianto;
- 5) dovrà essere rispettato il divieto di cui all'art. 6, comma 6. A tale proposito il divieto di cui all'art. 6, comma 6, lettera a) del DM 27/09/2010 non si applica al 30% del totale dei rifiuti in ingresso di cui ai codici CER 160106, 170503*, 170504, 191003*, 191004, 191301*, 191302 per i quali il limite in concentrazione di PCB nel rifiuto è 30 mg/Kg.

I rappresentanti della Soc. Pistoiamambiente S.r.l., dopo ampia discussione, chiedono sia acquisita agli atti della Conferenza la seguente documentazione:

- 1) Nota esplicativa sulla gestione del liquido concentrato prodotto dall'impianto di depurazione annesso all'impianto di Discarica Fosso del Cassero;
- 2) Proposta di criteri di gestione per le sottocategorie di discarica (ex. Art. 7 DM 27/09/2010).


Successivamente, la Conferenza entra nel merito dell'istruttoria sulle integrazioni presentate dalla Pistoiamambiente S.r.l. e trasmesse dal SUAP del Comune di Serravalle Pistoiese con nota del 17/01/2012 (acquisita agli atti della Provincia in data 17/01/2012 con prot. n° 7855) in seguito alla richiesta di questa Amministrazione di cui al Prot. n° 157667 del 15/11/2011.


Dopo ampia discussione, acquisiti i chiarimenti e le osservazioni da parte della ditta, la Conferenza osserva quanto di seguito riportato:

Punto 1) Copertura finale della discarica

- a) Vengono accolte le integrazioni proposte;
- c) Vengono accolte le integrazioni proposte;

Punto 2) Gestione dei rifiuti solidi nell'impianto di depurazione



	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoiamambiente S.r.l.	Verbale 21 febbraio 2012.doc	
			Pagina 6 di 7	

a) Vengono accolte le integrazioni proposte;

Punto 3) Revisione PGO e PMSC

a) Viene preso atto che per "zone segnalate" si intendono i letti di stoccaggio provvisori (n° 5) di nuova realizzazione oltre al piazzale di scarico dei rifiuti speciali contenenti amianto.

Per quanto riguarda la realizzazione dei letti temporanei di stoccaggio si osserva:

- 1) dalla visione dell'elaborato planimetrico Tav 3 non risulta chiaro come sia realizzata l'ipermeabilizzazione esterna dei letti. A tale proposito l'applicazione del "telo impermeabile di copertura discarica" dovrà riguardare tutto il perimetro e per l'intera altezza;
 - 2) non risulta chiaro quale sia il sistema utilizzato per rendere ogni singolo letto impermeabilizzato al fine di impedire il passaggio di liquido da un letto all'altro;
 - 3) per quanto riguarda la raccolta delle acque meteoriche viene previsto un sistema di intercettazione delle medesime che ricadono anche sui teli impermeabili posti sulla platea. A tale proposito risulta necessario fornire maggiori chiarimenti in merito;
 - 4) dovranno essere specificate le modalità di gestione dei rifiuti che derivano dalla rimozione degli stessi;
 - 5) dovrà essere presentata la pratica sismica al competente ufficio URTAT di Pistoia;
 - 6) per quanto riguarda il percolato che si origina dai letti provvisori e da quelli permanenti, tenuto conto dell'esiguo quantitativo che si può originare, viene ritenuto congruo l'invio del medesimo al depuratore
- c) i rifiuti proposti per la copertura provvisoria e per la copertura giornaliera sono identificati nei codici CER 170504 e 170506. A tale proposito si specifica che l'utilizzo di tali rifiuti non dovrà essere causa di cattivi odori. Resta inteso che l'utilizzo di tali rifiuti per entrambe le tipologie di copertura (copertura provvisoria e copertura giornaliera) dovrà avvenire nel rispetto del divieto di contatto dei rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi biodegradabili;
- d) vengono accolte le integrazioni proposte;
- e) vengono accolte le integrazioni proposte;
- f) per quanto riguarda la gestione del concentrato, e tenuto conto della nota esplicativa consegnata dalla ditta in sede di Conferenza, vengono accolte le integrazioni proposte con la specifica che il rilancio del concentrato in discarica dovrà interessare unicamente il Settore A destinato ai rifiuti biodegradabili;
- h) vengono accolte le integrazioni proposte, facendo altresì presente che la frase di chiusura del capitolo 12 non risulta sia stata tolta dal documento;

Piano di Monitoraggio Sorveglianza e Controllo


Vengono accolte le integrazioni proposte relativamente a quanto richiesto ai punti A), B), C), D), E), F) e G) della richiesta integrativa (prot. n° 157667 del 15/11/2011);


Rifiuti polverulenti

Vengono accolte le integrazioni proposte;

Concentrato-Ristagni nei lotti in coltivazione

Vengono accolte le integrazioni proposte. Resta inteso che il ricircolo del concentrato in discarica non dovrà dare luogo a fenomeni di ristagno.



	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI Pistoiamambiente S.r.l..	Verbale 21 febbraio 2012.doc	
			Pagina 7 di 7	

La Conferenza evidenzia che la documentazione connessa al PGO e al PMSC non è stata conformata alle richieste avanzate dalla medesima nelle riunioni precedenti.

Inoltre, alla luce dei pareri espressi nelle riunioni precedenti nonché di quanto esposto nella relazione del Presidente, approvata in data odierna, si ritiene non possa essere accolta la *Proposta di criteri di gestione per le sottocategorie di discarica* della ditta interessata.

In conclusione, la Conferenza esprime, alla unanimità, parere favorevole con prescrizioni alla chiusura del procedimento di riesame dell'AIA, fatta eccezione per le richieste di Pistoiamambiente sulle quali la Conferenza stessa aveva già espresso parere sfavorevole nei verbali delle sedute precedenti.

La Provincia dovrà richiedere alla ditta di conformare il PGO e il PMSC.


La documentazione dovrà essere trasmessa agli enti che hanno partecipato alla Conferenza.

Il Presidente ricorda che la gestione della discarica nel periodo transitorio fino alla emanazione dell'atto conclusivo di riesame dell'AIA vigente, dovrà avvenire sulla base dell'AIA in essere e delle indicazioni riportate nella nota della Provincia prot. n° 194111 del 27/12/2010.


La riunione della Conferenza di servizi termina alle ore 14:00.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Presidente




ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia



ASL n°3



Comune di Serravalle Pistoiese



Il Segretario



21 FEB. 2012

**Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ed impianti annessi denominato
"Discarica Fosso del Cassero – Aggiornamento non sostanziale di Autorizzazione
Integrata Ambientale**

**Proposta di criteri di gestione per le sottocategorie di discarica
(ex art. 7 DM 27/09/2010)**

Nell'ambito della richiesta di Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale avanzata dalla Pistoambiente Srl (Pratica SUAP – 95 – 2011 Prot. 6137 del 13/04/2011), con la presente nota si intende proporre un sistema di gestione delle sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7 del DM 27/09/2010, per la gestione dell'impianto di discarica Fosso del Cassero alla luce di quanto già deciso nelle due riunioni della Conferenza dei Servizi svolte nelle date 23 giugno 2011 e 09 novembre 2011 presso la sede del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pistoia le cui conclusioni sono state trasmesse a questa società rispettivamente con comunicazione Prot. 96473 del 08 luglio 2011 e con comunicazione Prot. 157667 del 15 novembre 2011 della Provincia di Pistoia.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi ha ritenuto opportuno non imporre il limite da applicare ai rifiuti non pericolosi per il parametro DOC nel test di cessione a 100 mg/l ma permettere di ricevere detti rifiuti con DOC superiore a tale limite non solo per i rifiuti con CER compresi nella nota della tabella 5 del DM 27/09/2010, ma per tutti i rifiuti classificati con CER non pericoloso purché smaltiti nel "settore dei biodegradabili" e che ha rigettato la richiesta di deroga per i parametri DOC e TOC per i rifiuti pericolosi, nel ribadire che riteniamo ingiustificato il parere negativo espresso in quanto l'art. 7, comma 2, D.M. 27/09/2010 prevede un regime di deroghe diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 10 del DM 27/09/2010, proponiamo comunque una gestione delle sottocategorie di discarica tenendo conto di quanto deciso dalla Conferenza. Alleghiamo pertanto alla presente una revisione dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1 e 4.4 del Piano di Gestione Operativa dove sono presentati i criteri di gestione delle sottocategorie di discarica.

Documento aggiunto in sede di Conferenza

ALLEGATO – revisione paragrafi .2, 4.3, 4.4, 4.4.1 e 4.4 del Piano di Gestione Operativa.

Pistoiambiente srl
La Direzione ~~Tecnica~~
(Ing. Michele Menichetti)

4.1 Limiti di accettabilità dei rifiuti

Attraverso specifica valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito è stata valutata la possibilità di accettare in discarica rifiuti con concentrazioni in eluato superiori al limite della tabella 5 e 5a del suddetto Decreto oltre a quelli già autorizzati. Inoltre è stata valutata l'idoneità ad accettare rifiuti non pericolosi con DOC superiore a 100 mg/l.

Le conclusioni della valutazione di rischio effettuata hanno evidenziato l'idoneità del sito a ricevere rifiuti con le caratteristiche sopra riportate. A maggior chiarezza si riporta nella seguente tabella i limiti in deroga rispetto a quanto stabilito all'art.6 del D.M. 27/09/2010 a seguito della valutazione di rischio.

Parametro	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) non rifiuti pericolosi
As*	0,5	0,5
Ba*	30	30
Cd*	0,3	0,3
Crtot*	3	3
Cu*	15	15
Hg	0,02	0,02
Mo*	3	3
Ni*	3	3
Pb*	3	3
Sb*	0,21	0,21
Se*	0,15	0,15
Zn*	15	15
Cloruri*	4.500	4.500
Fluoruri	15	15
Solfati*	6.000	6.000
DOC*	Non applicato	80
TDS	10.000	6.000
* parametri con limite maggiorato rispetto all'art. 6 D.M. 27/09/2010		

Tabella 1 – Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità dei rifiuti in discarica richiesti.

Infine, devono essere rispettato il divieto di cui all'art. 6 comma 6 lettera a) del DM 27/09/2010, fatta eccezione per il 30% del totale dei rifiuti in ingresso di cui ai codici CER 160106, 170503*, 170504, 191003*, 191004, 191301*, 191302 per i quali il limite in concentrazione di PCB nel rifiuto è 30 mg/kg;

I rifiuti conferiti sono gestiti nelle seguenti sottocategorie di discarica di cui all'art. 7 del D.M. 27/09/2010:

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;

- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

Inoltre i rifiuti contenenti amianto o costituiti da fibre minerali artificiali vengono conferiti in una cella dedicata, secondo quanto prescritto all'art. 6 comma 7 del DM 27/09/2010.

Di seguito vengono indicati i criteri di gestione delle suddette sottocategorie di discarica.

4.2 Criteri di gestione delle sottocategorie di discarica tipo A (art. 7 lettera a) D.M. 27/09/2010)

Nella sottocategoria di discarica di tipo A sono conferiti rifiuti inorganici o a basso contenuto organico ossia rifiuti a bassa o assente biodegradabilità. Tali rifiuti possono essere classificati sia come pericolosi stabili e non reattivi che non pericolosi.

I rifiuti che possono essere smaltiti nella sottocategoria di discarica di tipo A devono avere le seguenti caratteristiche:

- rifiuti non pericolosi con $DOC < 80 \text{ mg/l}$;
- rifiuti pericolosi con $DOC < 80 \text{ mg/l}$ e $TOC < 5\%$;

Tutti i rifiuti che verranno conferiti in questa sottocategoria di discarica, ai sensi del comma 5 art. 6 del D.M. 27/09/2010, dovranno rispettare i limiti della tabella 5a con le deroghe indicate nella tabella 1 per rifiuti pericolosi nonché con la deroga sul parametro PCB.

4.3 Criteri di gestione delle sottocategorie di discarica tipo B (art. 7 lettera c) D.M. 27/09/2010)

Nella sottocategoria di discarica di tipo B saranno conferiti rifiuti non pericolosi che non soddisfano i criteri per il loro conferimento nella sottocategoria A. Tali rifiuti saranno:

- rifiuti non pericolosi con $DOC > 80 \text{ mg/l}$.

I limiti per l'accettabilità dei rifiuti in questa sottocategoria di discarica saranno quelli della tabella 5 del D.M. 27/09/2010 con le deroghe indicate nella tabella 1 per rifiuti non pericolosi nonché con la deroga sul parametro PCB.

Nella gestione di questa sottocategoria di discarica è posta particolare attenzione al sistema di captazione del biogas. In particolare è potenziata la rete di camini di estrazione e dei drenaggi per impedire che possano esserci fughe di biogas dalla superficie della discarica.


4.3.1 Suddivisione dei lotti di discarica nelle sottocategorie A e B

Ogni lotto di discarica è suddiviso in aree distinte da cartellonistica appropriata nelle due sottocategorie A e B. Le superfici dedicate ad ogni sottocategoria di discarica vengono determinate in funzione delle previsioni di conferimento nella fase di progettazione esecutiva di ogni lotto di discarica.

Le due sottocategorie di discarica, per ottemperare a quanto indicato al comma 4 lettera d) art.6 del D.M. 27/09/2010, sono separate da una fascia di rispetto posta all'interno della sottocategoria A di larghezza non inferiore a 10 metri, in cui sono conferiti solo rifiuti non

pericolosi con valore di DOC <80 mg/l e che rispettano i limiti di concentrazione in eluato della tabella 5a con le deroghe indicate nella tabella 2 per rifiuti pericolosi.

Di seguito è presentato uno schema esemplificativo della suddivisione dei lotti di discarica per la gestione delle suddette sottocategorie:



La progettazione esecutiva di ogni singolo lotto di discarica è accompagnata da una planimetria nella quale sono indicate le suddette suddivisioni relative al lotto in progetto. La suddivisione è effettuata tenendo conto anche delle aree dedicate ad ogni singola sottocategorie di discarica nei lotti già realizzati nel rispetto del divieto di cui al comma 4 lettera d) art.6 del D.M. 27/09/2010.

4.4 Gestione della cella per rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto o costituiti da fibre minerali artificiali

Una gestione a parte viene fatta per il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto o costituiti da fibre minerali artificiali.

In conformità a quanto prescritto comma 7 dell'art. 6 del DM 27 settembre 2010 all'interno della discarica del Cassero sono individuate celle dedicate e separate per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, nelle quali vengono smaltiti:

- Rifiuti contaminati da amianto legato in matrice cementizia o resinoidi;
- Rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali;
- Materiali di copertura.

Il conferimento di detti rifiuti, oltre che seguire le normali procedure già descritte cui vanno incontro le altre tipologie di rifiuti conferiti in discarica, è regolato da ulteriori norme aggiuntive da seguire, come illustrato nella relativa Procedura Operativa PO 03.

I limiti per l'accettabilità dei rifiuti in questa sottocategoria di discarica saranno quelli della tabella 5a del D.M. 27/09/2010 con le deroghe indicate nella tabella 2 per rifiuti non pericolosi nonché con la deroga sul parametro PCB.

21 FEB. 2012

**Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ed impianti annessi denominato
"Discarica Fosso del Cassero – Aggiornamento non sostanziale di Autorizzazione
Integrata Ambientale**

**Nota esplicativa sulla gestione del liquido concentrato prodotto dall'impianto di
depurazione annesso all'impianto di Discarica Fosso del Cassero.**

La presente nota ha lo scopo di fornire maggiori chiarimenti in merito alla gestione del concentrato prodotto dall'impianto di depurazione annesso all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi denominata "Discarica Fosso del Cassero" nei seguenti tre casi:

1. lavorazione di solo percolato proveniente dalla Discarica Fosso del Cassero;
2. lavorazione di rifiuti liquidi in conto terzi smaltiti in impianto con operazione D9 trattati contemporaneamente al percolato interno in quanto il rifiuto liquido trattato ha caratteristiche chimico-fisiche conformi (uguali o migliori) a quelle individuate dai valori riportati nella Tabella 1 del Piano di Gestione Operativa per rifiuti non pericolosi;
3. lavorazione di rifiuti liquidi in conto terzi smaltiti in impianto con operazione D9 trattati separatamente in quanto il liquido è caratterizzato da un carico di inquinanti maggiore a quello individuato dalla suddetta tabella.

Caso 1

Il refluo concentrato prodotto dalla sezione di evaporazione a multiplo effetto a seguito di trattamento di percolato originato dalla Discarica del Fosso del Cassero viene re-immesso in discarica nella sottocategoria "discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici con recupero di biogas" in conformità a quanto dettato dal D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e s.m.i.

Documento esposto in sede di Conferenza

Caso 2

Quando nell'impianto viene trattato un rifiuto speciale non pericoloso di terzi che rispetta i limiti della Tabella 1 del Piano di Gestione Operativa per rifiuti non pericolosi e pertanto viene trattato contemporaneamente al percolato interno, si procederà al conteggio del concentrato prodotto dal liquido di terzi. Il quantitativo di concentrato prodotto è dipendente dai tempi di scarico preimpostati. Come indicato al paragrafo 6.2.1 della Procedura di Gestione Operativa PO-05 "Gestione del depuratore" possiamo calcolare che il quantitativo di concentrato prodotto da questi sia mediamente attorno al 10-12% in peso del quantitativo di rifiuto trattato. Tale valore non è un dato progettuale ma è la produzione di concentrato che si genera nel caso di trattamento del percolato della Discarica Fosso del Cassero. Dato che i liquidi che vengono tratti in contemporanea al percolato proveniente dalla discarica hanno caratteristiche in termini di contenuto salino analoghe o migliori del percolato della Discarica Fosso del Cassero, è cautelativo considerare una produzione di concentrato analoga a quella prodotta dalla lavorazione del solo percolato della Discarica Fosso del Cassero.

Il concentrato prodotto viene re-immesso in discarica nella sottocategoria "*discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici con recupero di biogas*". L'equivalente quantità di concentrato verrà posta in stoccaggio nel serbatoio D701 e successivamente verrà smaltito in impianti esterni.

Caso 3

Quando nell'impianto viene trattato un rifiuto speciale non pericoloso di terzi che non rispetta i limiti della Tabella 1 del Piano di Gestione Operativa per rifiuti non pericolosi trattato separatamente dal percolato interno, vengono preimpostati tempi di scarico in funzione della densità del concentrato prodotto dalla lavorazione di tale liquido. Tutto il concentrato prodotto è raccolto separatamente nel serbatoio D701 ed è smaltito successivamente in impianti esterni. Ogni qual volta si inizia la lavorazione di un liquido con le caratteristiche sopra descritte verrà annotato sul registro di marcia del depuratore il giorno e l'ora dell'inizio di tale trattamento con specifica indicazione del produttore del rifiuto. Stessa annotazione verrà fatta la termine della lavorazione. Una volta iniziato il

processo di lavorazione verrà attivato un contatore sullo scarico del concentrato la cui lettura darà indicazioni circa la produzione di concentrato.

Quest'ultimo concentrato non viene mai mescolato nel serbatoio D701 al concentrato prodotto nel caso precedente. Pertanto, preliminarmente all'inizio della lavorazione di rifiuti liquidi per i quali non è possibile il trattamento in contemporanea al percolato prodotto dalla discarica Fosso del Cassero, il serbatoio D701 viene svuotato ed il concentrato contenuto è smaltito in impianti esterni indipendentemente dalla sua quantità. La stessa procedura viene adottata prima di iniziare la lavorazione di un liquido per il quale è possibile il suo trattamento in contemporanea al percolato della Discarica Fosso del Cassero se nel serbatoio D701 è presente del concentrato prodotto dalla lavorazione di un liquido per il quale è necessario effettuare un trattamento separato.

In entrambi i casi le tempistiche di smaltimento verso altri impianti avvengono in accordo con la normativa vigente in materia di deposito temporaneo (ex art. 183 lettera bb) del D.lgs 152/2006).

La tenuta dei registri di carico e scarico della produzione di concentrato derivante dalle lavorazioni dei liquidi provenienti dall'esterno avviene in accordo con l'art. 190 del D.lgs 152/2006.

Pistoiambiente srl

La Direzione Tecnica

(Ing. Michele Menichetti)

**ALLEGATO TECNICO
PRESCRIZIONI**

Il presente documento integra e modifica l'Allegato Tecnico di cui
all'Ordinanza n°1350 del 10/07/2007

INDICE

1. AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE PER LOTTI DELLA DISCARICA.....	3
2. GESTIONE DELLA DISCARICA.....	3
2.1. ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO.....	3
2.2. TIPO DI DISCARICA.....	3
2.3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E ACCETTABILITÀ.....	3
2.4. QUANTITATIVI MASSIMI GESTIBILI.....	5
2.5. TIPOLOGIE DI RIFIUTI.....	5
2.6. PRESCRIZIONI – GESTIONE DISCARICA.....	6
3. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO.....	8
3.1. GESTIONE DEL PERCOLATO E ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO.....	8
3.2. GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI.....	8
3.3. TIPOLOGIE DI RIFIUTI.....	8
3.4. PRESCRIZIONI - GESTIONE DEL PERCOLATO E ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO.....	8
4. SCARICHI IDRICI.....	9
4.1. PRESCRIZIONI – SCARICHI IDRICI.....	9
5. ALTRE ATTIVITA'.....	10
5.1. GESTIONE DEL BIOGAS E RECUPERO ENERGETICO.....	10
5.1.1. PRESCRIZIONI – GESTIONE BIOGAS.....	10
5.2. AMPLIAMENTO LETTI DI STOCCAGGIO.....	10
5.2.1. PRESCRIZIONI – AMPLIAMENTO LETTI TEMPORANEI DI STOCCAGGIO.....	11
5.2.2. PRESCRIZIONI – LETTI DI STOCCAGGIO.....	11
5.3. GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO – AREA DI DEPOSITO PROVVISORIO.....	11
5.3.1. PRESCRIZIONI – AREA DI DEPOSITO PROVVISORIO.....	12
6. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	12
6.1. PRESCRIZIONI – EMISSIONI IN ATMOSFERA:.....	12
7. ALTRE PRESCRIZIONI.....	13
7.1. EMISSIONI SONORE.....	13
7.2. GENERALI.....	13
8. AUTORIZZAZIONI SOSTITuite DALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.....	14

1. AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE PER LOTTI DELLA DISCARICA

La Discarica di Fosso del Cassero ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 36/2003 viene classificata **Discarica per rifiuti non pericolosi**.

La discarica, precedentemente autorizzata, occupa una superficie di circa 89.000 m² per una volumetria complessiva pari a 1.510.000 m³. Alla data del 31/12/2004, la discarica in esercizio si sviluppava su una superficie di circa 55.000 m² con una volumetria già occupata pari a circa 760.000 m³, con un volume residuo di circa 750.000 m³.

La superficie complessiva dopo l'ampliamento è di circa 160.000 m² con un incremento volumetrico netto di circa 1.500.000 m³.

L'intero progetto è suddiviso in 19 moduli gestionali diversi, in modo da poter gestire le fasi di realizzazione, e quindi l'impegno di nuove superfici, in funzione delle esigenze di smaltimento.

Gli scavi di sbancamento per la realizzazione dell'area di deposito dei rifiuti ammonteranno a circa 540.000 m³. Le terre e rocce da scavo derivanti verranno trattate ai sensi dell'art. 185 (riutilizzi interni) e dell'art. 186 (riutilizzi esterni) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e stoccate provvisoriamente nella specifica area adibita allo scopo.

La discarica per rifiuti non pericolosi verrà coltivata per lotti successivi che verranno realizzati di volta in volta. A tal riguardo la ditta PISTOIAMBIENTE S.r.l. dovrà comunicare quanto segue:

- La data di inizio lavori di predisposizione del nuovo lotto corredando la stessa con gli elaborati tecnici di progetto esecutivo ivi compreso il progetto di gestione delle terre scavate, il nome del Direttore dei Lavori e del Collaudatore che dovrà effettuare il proprio incarico in corso d'opera;
- La data di fine lavori del lotto allegando il certificato di collaudo delle opere realizzate e certificazione del direttore dei lavori in merito alla conformità dei lavori stessi con il progetto

L'inizio della coltivazione del nuovo lotto potrà avvenire successivamente al rilascio di nulla osta in seguito al sopralluogo effettuato dalla Provincia.

2. GESTIONE DELLA DISCARICA

2.1. Attività di smaltimento

Le operazioni di gestione dei rifiuti svolte dall'impianto di Discarica sono individuate nell'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 come: **D1 "Deposito sul o nel suolo"**;

2.2. Tipo di discarica

La gestione dell'impianto di discarica verrà effettuata per sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi secondo quanto riportato all'art. 7 del D.M. 27/09/2010 e per settori confinati secondo lo schema allegato al PGO dell'AIA vigente (Atto Unico SUAP 35/2007) "Planimetria lotto 7 con suddivisione in sublotti", che ha carattere indicativo. Le dimensioni dei singoli settori possono variare tenendo fermo che per il SETTORE B l'ampiezza non potrà essere inferiore ai 20 metri al fine di garantire la separazione tra i settori A e C. Inoltre nelle celle appositamente ed esclusivamente dedicate (ex art. 6 del DM 27/09/2010), potranno essere smaltiti i rifiuti contenenti cemento-amianto.

2.3. Criteri di ammissibilità e accettabilità

A) In riferimento alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, e fermo restando i divieti indicati nell'art. 6 del D.Lgs. 36/2003, i criteri di ammissibilità e accettabilità dei rifiuti in discarica seguiranno i dettami di cui al D.Lgs. 36/2003 e al DM 27/09/2010. Nel caso di specie, dovranno essere rispettati anche i seguenti criteri:

- 1) nel "**settore dei biodegradabili**" (SETTORE A), che corrisponde alla sottocategoria di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) DM 27/09/2010, potranno essere smaltiti i rifiuti non pericolosi, conformi ai limiti di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010, fatte salve le deroghe di seguito riportate, che risultino elencati nella nota alla tabella 5 ovvero presentino il valore in concentrazione di DOC maggiore di quello indicato nella tabella 5 al DM 27/09/2010;
- 2) nel "**settore dei rifiuti non pericolosi a contenuto organico basso o assente**" (SETTORE B), che corrisponde alla sottocategoria di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del DM 27/09/2010, potranno essere smaltiti i rifiuti non pericolosi, conformi ai limiti di cui alla tab. 5 del DM 27/09/2010,

fatte salve le deroghe di seguito riportate, che presentino un DOC minore o uguale a 80 L/S=10 l/kg (mg/l);

- 3) nel "settore dei pericolosi" (SETTORE C), potranno essere smaltiti i rifiuti speciali pericolosi stabili non reattivi che risultino conformi ai limiti di cui alla tab. 5a del DM 27/09/2010, fatte salve le deroghe di seguito riportate, aventi le seguenti caratteristiche: concentrazione di TOC non superiore al 5%, pH non inferiore a 6 e concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;

B) I rifiuti non pericolosi di cui ai precedenti punti 1), 2) e i rifiuti pericolosi di cui al precedente punto 3), sottoposti al test di cessione di cui all'art. 6 comma 3 e 4 del DM 27/09/2010, per poter essere accettati nell'impianto dovranno presentare un eluato conforme rispettivamente ai limiti di cui alla tabella 5 e alla tabella 5a dello stesso decreto, fatta eccezione per i seguenti parametri per i quali il limite è maggiorato tre volte:

Componente	L/S=10 l/kg mg/l
As	0,6
Ba	30
Cd	0,3
Cr totale	3
Cu	15
Mo	3
Ni	3
Pb	3
Sb	0,21
Se	0,15
Zn	15
Cloruri	4500
Solfati	6000

C) dovrà essere rispettato il divieto di cui all'art. 6, comma 6 del DM 27/09/2010. A tale proposito il divieto di cui all'art. 6, comma 6, lettera a) di tale decreto non si applica al 30% del totale dei rifiuti in ingresso di cui ai codici CER 160106, 170503*, 170504, 191003*, 191004, 191301*, 191302 per i quali il limite in concentrazione di PCB nel rifiuto è 30 mg/Kg.

2.4. Quantitativi massimi gestibili

Fermo restando le modalità gestionali dei singoli lotti di cui sopra, il quantitativo massimo gestibile di rifiuti speciali è il seguente:

La ditta Pistoambiente S.r.l., può accogliere presso l'impianto di discarica un quantitativo massimo totale non superiore a 420 t/die su base annua di Rifiuti Speciali così suddiviso:

- a) fino ad un massimo di 420 t/die di rifiuti speciali non pericolosi;
- b) fino ad un quantitativo massimo di 210 t/die di rifiuti speciali pericolosi.

2.5. Tipologie di rifiuti

Le tipologie di rifiuti che possono essere avviati alle attività di smaltimento presso l'impianto sono individuati dai seguenti codici CER:

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI								
010101	010102	010306	010308	010309	010399	010408	010409	010410
010411	010412	010413	010499	010504	010507	010508	010599	020101
020102	020103	020104	020107	020109	020110	020199	020201	020202
020203	020204	020299	020301	020302	020303	020304	020305	020399
020401	020402	020403	020499	020501	020502	020599	020601	020602
020603	020699	020701	020702	020703	020704	020705	020799	030101
030105	030199	030301	030302	030305	030307	030308	030309	030310
030311	030399	040101	040102	040106	040107	040108	040109	040199
040209	040210	040215	040217	040220	040221	040222	040299	050110
050113	050114	050116	050117	050199	050604	050699	050702	050799
060199	060299	060314	060316	060399	060499	060503	060603	060699
060799	060899	060902	060904	060999	061099	061101	061199	061303
061399	070112	070199	070212	070213	070215	070217	070299	070312
070399	070412	070499	070512	070514	070599	070612	070699	070712
070799	080112	080114	080118	080199	080201	080299	080313	080315
080318	080399	080410	080412	080499	090107	090108	090110	090112
090199	100101	100102	100103	100105	100107	100115	100117	100119
100121	100124	100125	100126	100199	100201	100202	100208	100210
100212	100214	100215	100299	100302	100305	100316	100318	100320
100322	100324	100326	100328	100330	100399	100410	100499	100501
100504	100509	100511	100599	100601	100602	100604	100610	100699
100701	100702	100703	100704	100705	100708	100799	100804	100809
100811	100813	100814	100816	100818	100820	100899	100903	100906
100908	100910	100912	100914	100916	100999	101003	101006	101008
101010	101012	101014	101016	101099	101103	101105	101110	101112
101114	101116	101118	101120	101199	101201	101203	101205	101206
101208	101210	101212	101213	101299	101301	101304	101306	101307
101310	101311	101313	101314	101399	110110	110114	110199	110203
110206	110299	110501	110502	110599	120101	120102	120103	120104
120105	120113	120115	120117	120121	120199	150101	150102	150103
150104	150105	150106	150107	150109	150203	160103	160106	160112
160116	160117	160118	160119	160120	160122	160199	160214	160216
160304	160306	160509	160604	160605	160799	160801	160803	161102
161104	161106	170101	170102	170103	170107	170201	170202	170203
170302	170401	170402	170403	170404	170405	170406	170407	170411
170504	170506	170508	170604	170802	170904	180101	180104	180107
180109	180201	180203	180206	180208	190102	190112	190114	190116
190118	190119	190199	190203	190206	190210	190299	190305	190307

190401	190501	190502	190503	190599	190604	190606	190699	190801
190802	190805	190812	190814	190899	190901	190902	190903	190904
190905	190906	190999	191001	191002	191004	191006	191106	191199
191201	191202	191203	191204	191205	191207	191208	191209	191210
191212	191302	191304	191306	200128	200136	200138	200139	200199
200201	200203							

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI								
010304*	010305*	010307*	010407*	010505*	010506*	030104*	040214*	040216*
050102*	050106*	050109*	050601*	050603*	060313*	060315*	060502*	060602*
060802*	060903*	061002*	070111*	070211*	070311*	070411*	070511*	070611*
070711*	080111*	080121*	080312*	080317*	080409*	090111*	100207*	100213*
100319*	100321*	100323*	100325*	100808*	100810*	100815*	100817*	100905*
100907*	100909*	100911*	101005*	101007*	101009*	101011*	101109*	101111*
101115*	101117*	101119*	101209*	101309*	101312*	110109*	110113*	110116*
110198*	110205*	110207*	120116*	120118*	150110*	150202*	160213*	160215*
160303*	160305*	160506*	160507*	160508*	160709*	160802*	160805*	160807*
161101*	161103*	161105*	170106*	170301*	170303*	170503*	170505*	170507*
170603*	170801*	170901*	170903*	180106*	180108*	180110*	190111*	190117*
190204*	190205*	190304*	190306*	190811*	190813*	191003*	191211*	191301*
191303*	200135*	200137*						

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO				
150202* (1)	170605*	170503*	170603*	170801*

(1) Possono essere conferiti solo rifiuti contaminati da amianto costituiti dai DPI utilizzati dagli addetti alla collocazione in discarica dei rifiuti contenenti amianto operanti nella cella dedicata

2.6. PRESCRIZIONI – Gestione Discarica

- Per quanto attiene le modalità gestionali della messa a dimora dei rifiuti la ditta dovrà fare riferimento al Piano di Gestione Operativa di cui all'Allegato 4 al presente atto nonché alle norme di carattere generali di cui alla normativa di settore (elaborato acquisito con nota prot. n° 7855 del 17/01/2012) fatta eccezione per quanto riportato al paragrafo 4.2, 4.3, 4.4, 4.1.1;
- Dovranno essere effettuati i monitoraggi e i controlli secondo quanto riportato nel Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'Allegato 3 del presente atto;
- La coltivazione dei vari lotti di discarica dovrà avvenire secondo lo schema allegato al PGO dell'AIA vigente (Atto Unico SUAP 35/2007) "Planimetria lotto 7 con suddivisione in sublotti", che ha carattere indicativo. Le dimensioni dei singoli settori possono variare tenendo fermo che per il SETTORE B l'ampiezza non potrà essere inferiore ai 20 metri al fine di garantire la separazione tra i settori A e C (rispetto del divieto di cui all'art 6, comma 4, lettera d) del DM 27/09/2010;
- Al termine di ogni giornata lavorativa deve essere provveduto alla ricopertura dei rifiuti, messi a dimora, con uno strato di almeno 15 cm di materiale idoneo e qualora in luogo delle terre di riporto siano utilizzati rifiuti dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
 - il rifiuto, idoneo allo scopo da un punto di vista chimico-fisico, non dovrà essere classificato pericoloso e dovrà essere conforme ai limiti di accettabilità più sopra riportati (paragrafo 2.3 lettera A numero 2);
 - dovrà essere comunque garantito il rispetto del divieto di contatto tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi biodegradabili;
- Il livello di percolato nei pozzi di raccolta non dovrà superare la quota pari a 2 metri dal fondo del pozzo in condizioni di gestione ordinaria e straordinaria. Nei soli casi di gestione straordinaria e cioè per eventi piovosi particolarmente intensi, il livello dei soli pozzi 3, 4, 5 e 6 potrà raggiungere la quota di 4 metri. In quest'ultimo caso il livello di percolato dovrà essere ricondotto al di sotto dei 2 metri entro 15 giorni. A

tale proposito la Società Pistoambiente S.r.l. dovrà comunicare a questa Amministrazione l'inizio delle eventuali singole gestioni straordinarie;

- f) I pozzi di raccolta del percolato dovranno essere dotati di idoneo sistema per l'estrazione forzata dello stesso nonché di sistema di controllo del livello;
- g) La vasca interrata di raccolta del percolato dovrà essere mantenuta costantemente vuota fatti salvi particolari periodi di emergenza nei quali si rende necessario effettuare lo stoccaggio provvisorio. In tali casi il livello del percolato non dovrà essere superiore a 4 metri dal fondo e il suo utilizzo non potrà essere protratto per più di 5 giorni consecutivi. A tale proposito la Società Pistoambiente S.r.l. dovrà comunicare a questa Amministrazione l'inizio dell'eventuale periodo di utilizzo;
- h) La stazione di registrazione e visualizzazione del livello del percolato nei pozzi e nella vasca interrata di accumulo dovrà essere predisposta in maniera tale da fornire tutte le indicazioni anche per i pozzi che di volta in volta verranno allacciati con la coltivazione dei vari lotti;
- i) Viene preso atto della congruità e dell'equivalenza tra la copertura proposta rispetto alla struttura multistrato prevista dal D.Lgs 36/2003. Viene altresì preso atto della modifica migliorativa introdotta, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, riguardante il non utilizzo, nella parte sommitale della discarica, dello strato uniforme di 50 cm di spessore di pneumatici triturati;
- j) L'utilizzo delle tipologie di rifiuti di cui ai codici CER 170504 e 170506 per le coperture provvisorie dei lotti esauriti, prima della messa in posto del telo impermeabile, e anche per la copertura giornaliera viene ritenuta congrua alle seguenti condizioni:
 - rispetto del divieto di contatto dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi biodegradabili;
 - non dovrà essere causa di formazione di cattivi odori;

3. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO

3.1. Gestione del percolato e attività di smaltimento

Nell'area di pertinenza della discarica è presente un impianto di depurazione che provvede al trattamento del percolato prodotto dalla discarica stessa e di quota parte di rifiuti liquidi speciali non pericolosi, prodotti da terzi. L'impianto di trattamento è composto da un primo stadio depurativo del tipo chimico-fisico (processo di evaporazione sotto vuoto del refluo e la successiva concentrazione del residuo) ed un secondo stadio del tipo biologico a fanghi attivi.

Le operazioni di gestione dei rifiuti svolte nell'impianto di depurazione sono individuate nell'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 come:

- a) D8 "Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 e D12";
- b) D9 "Trattamento fisico chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 e D12";
- c) D15 "Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";

Dal trattamento del percolato della discarica si origina:

- Acque reflue che, previo accumulo in apposito serbatoio, vengono scaricate nel Fosso del Cassero, nel rispetto dei limiti tabellari indicati nell'Allegato 5 Tabella 3 del D.Lgs. 152/2006;
- Concentrato che, dopo l'accumulo in specifico serbatoio viene rilanciato all'interno del corpo discarica;
- Fango ottenuto dopo l'ispessimento che vengono collocati in discarica;

3.2. Gestione dei rifiuti solidi

Con il presente atto viene approvato il progetto di stoccaggio e solubilizzazione dei rifiuti solidi (acido benzoico e lattosio) nonché le modalità operative di gestione (contabilizzazione della massa dei rifiuti in ingresso). A tale scopo dovrà essere assunta come densità per l'acido benzoico il valore di 1,2 ton/m³ e per il lattosio il valore di 0,8 ton/m³.

L'accettazione dei rifiuti solidi di cui sopra dovrà avvenire utilizzando il codice CER 160306 specificando di quale tipologia di rifiuto si tratti;

3.3. Tipologie di rifiuti

Tipologia di rifiuto smaltito nell'impianto di depurazione del percolato:

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI								
010411	020109	020199	020203	020299	020302	020303	020304	020399
020402	020499	020501	020599	020701	020702	020703	020704	020799
040215	040299	050114	060199	060299	060314	060316	060399	060499
080120	080203	080308	080416	090199	100799	110112	110114	160115
160304	160306	160509	160799	161002	161004	180107	190203	190603
190604	190605	190606	190703	190899	190906	190999	200125	200128

3.4. PRESCRIZIONI - Gestione del percolato e attività di smaltimento

- a) Per quanto attiene le modalità gestionali dell'impianto di depurazione sia per la gestione del percolato prodotto dalla discarica che per lo smaltimento rifiuti in conto terzi, la ditta dovrà fare riferimento al Piano di Gestione Operativa (Capitolo 5) di cui all'Allegato 4 al presente atto precisando che la procedura PO-05 acquisito con nota prot. n° 7855 del 17/01/2012 dovrà essere rivisto in relazione ai limiti di accettabilità autorizzati con il presente atto.
- b) Per quanto riguarda la gestione del concentrato si rimanda a quanto contenuto nella "Nota esplicativa sulla gestione del liquido concentrato prodotto dall'impianto di depurazione annesso all'impianto di Discarica Fosso del Cassero" acquisito durante la Conferenza di Servizi del 21/02/2012 e allegato al relativo verbale. A tale scopo si precisa che il quantitativo di concentrato prodotto dal trattamento dei rifiuti liquidi è pari al 12% in peso del quantitativo di rifiuto trattato;

- c) Il concentrato rilanciato nel corpo della discarica dovrà essere messo a dimora nel settore nel "settore dei biodegradabili" (SETTORE A). Nello stesso settore dovranno essere smaltiti i fanghi biologici di risulta. A tale proposito si richiama la modalità gestionale descritta al punto 6.2 della relazione "Documentazione integrativa richiesta con prot. 157667 del 15 novembre 2011 della Provincia di Pistoia" e precisando che il ricircolo del concentrato stesso non dovrà dare luogo a fenomeni di ristagno;
- d) Dovranno essere effettuati i monitoraggi e i controlli secondo quanto riportato nel Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'Allegato 3 del presente atto.

4. Scarichi idrici

Recapito in corpo idrico: **FOSSO DEL CASSERO**

TAB. A- Limiti di scarico

Sigla(*)	Punto emissione	Parametro	Limiti	Unità di Misura
5	<i>Scarico depuratore</i>	pH	Tab. 3 All. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006	
		Temperatura		
		Conducibilità		
		COD		
		BOD5		
		Ammoniaca		
		Azoto nitroso		
		Azoto nitrico		
		Cloruri		
		Solfati		
		Fosforo totale		
		SST		
		Fe		
		Mn		
		Cd		
		Cu		
		Zn		
		Pb		
Ni				
Cr totale				
Cr VI				
Hg				
As				

(*) Tavola II Maggio 2007 "georeferenziazione punti di emissione degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera" (prot. n° 83548 del 12/06/2007).

4.1. PRESCRIZIONI – Scarichi idrici

- a) dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui alla Tabella A del presente paragrafo, implementati dal valore di incertezza associato al metodo di misura adottato, secondo quanto definito nel Piano di Sorveglianza e Controllo;
- b) lo scarico delle acque reflue industriali dovrà essere munito di apposito pozzetto di ispezione e prelevamento che, a carico del titolare dello scarico, dovrà essere mantenuto sgombro, facilmente accessibile ed in linea con le norme previste per la sicurezza degli operatori addetti al controllo e ai prelevamenti;
- c) dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti così come indicato nel Piano di Sorveglianza e Controllo.
- d) dovrà essere garantita una costante manutenzione dell'impianto di depurazione e delle parti meccaniche che lo compongono in modo da garantirne la perfetta funzionalità. Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni dell'impianto così come indicato nel Piano di Sorveglianza e Controllo;

- e) in relazione al precedente punto d, deve essere adottato un Registro di marcia dell'impianto di depurazione in cui devono essere annotati tutti gli interventi sull'impianto (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti o interruzioni di funzionamento); la documentazione, che attesti l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo e di estrazione fanghi e che consenta l'identificazione della ditta esecutrice, dovrà essere conservata presso l'impianto; le pagine del Registro di marcia dell'impianto devono essere numerate e devono essere vidimate dalla Provincia; il Registro e la documentazione di cui sopra devono essere resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente;
- f) deve essere adottato un Registro delle analisi le cui pagine devono essere numerate e devono essere timbrate dalla Provincia;
- g) i valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a piè di impianto. Gli scarichi di processo devono essere separati da eventuali scarichi di acque di raffreddamento e deve essere previsto l'avvio separato allo scarico delle acque di prima pioggia.
- h) obbligo di installazione (per gli scarichi di acque reflue industriali al di sopra di 100 A.E.), in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività, di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni di cui al Regolamento 46/R del 08/09/2008 di attuazione L.R.20 del 31/06/2006;
- i) qualunque variazione si possa verificare e qualunque cambiamento apportato al ciclo delle acque ed al punto di scarico delle stesse, dovrà essere comunicato con tempestività a questa Amministrazione e all'A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
- j) per le sostanze pericolose, di cui alla Tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, e cioè Arsenico, Cadmio, Mercurio, Cromo, Nichel e Piombo, il valore risultante dalle analisi dovrà anche essere espresso in massa nell'unità di tempo, come kg/mese;

5. ALTRE ATTIVITA'

5.1. GESTIONE DEL BIOGAS E RECUPERO ENERGETICO

L'impianto di discarica è dotato di un sistema per l'aspirazione, il convogliamento, la combustione e il riutilizzo termico del biogas prodotto. In particolare il riutilizzo è funzionale all'impianto di depurazione. La centrale termica ha una potenzialità di circa 1 MW. Deve essere garantita in tutte le condizioni di esercizio un'efficienza di combustione ($CO_2/CO + CO_2$) minima del 99,0%.

5.1.1. PRESCRIZIONI – Gestione biogas

- a) Il biogas prodotto dalla discarica dovrà essere costantemente aspirato e bruciato da uno dei due sistemi di combustione presenti: caldaia o torcia precisando che l'utilizzo di uno esclude l'utilizzo dell'altro;
- b) Ai fini del recupero energetico, secondo quanto previsto dal DM 05.02.98, il biogas dovrà essere conforme alle caratteristiche di cui all'Allegato 2 Suballegato 1 punto 2 paragrafo 2.2 "Caratteristiche del gas";
- c) L'attività e i metodi di recupero sono quelli di cui all'Allegato 2 Suballegato 1 punto 2 paragrafo 2.3 lettera b) per impianti inferiori a 6 MW;
- d) Dovranno essere effettuate tutte le manutenzioni previste nel Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'Allegato 3 del presente atto.

5.2. AMPLIAMENTO LETTI DI STOCCAGGIO

Nel perimetro interno la discarica, in specifica area, è presente una struttura confinata denominata "letti di stoccaggio". Tale struttura risulta essere strettamente correlata con l'attività principale di gestione della discarica "D1: deposito sul o nel suolo", infatti il suo utilizzo è funzionale al deposito di quelle partite di rifiuti che, giunti all'impianto di discarica, necessitano di accertamenti analitici più approfonditi prima di procedere alla loro messa a dimora definitiva ovvero a respingere il carico direttamente al mittente.

Con la presente autorizzazione viene approvata la realizzazione dei n° 5 letti temporanei di stoccaggio secondo la documentazione progettuale di cui all'elaborato tecnico "Allegato 3" - PROGETTO ESECUTIVO – RELAZIONE DESCRITTIVA E TECNICA acquisita agli atti con prot. n° 7855 del 17/01/2012.

5.2.1. PRESCRIZIONI – Ampliamento Letti temporanei di stoccaggio

- 1) In relazione al progetto di ampliamento dei letti temporanei di stoccaggio la ditta Pistoambiente S.r.l. dovrà trasmettere documentazione chiarificatoria in merito a quanto di seguito riportato:
 - a) dalla visione dell'elaborato planimetrico Tav 3 non risulta chiaro come sia realizzata l'ipermeabilizzazione esterna dei letti. A tale proposito l'applicazione del "telo impermeabile di copertura discarica" dovrà riguardare tutto il perimetro e per l'intera altezza;
 - b) non risulta chiaro quale sia il sistema utilizzato per rendere ogni singolo letto impermeabilizzato al fine di impedire il passaggio di liquido da un letto all'altro;
 - c) per quanto riguarda la raccolta delle acque meteoriche viene previsto un sistema di intercettazione delle medesime che ricadono anche sui teli impermeabili posti sulla platea. A tale proposito risulta necessario fornire maggiori chiarimenti;
 - d) dovranno essere specificate le modalità di gestione dei rifiuti che derivano dalla rimozione degli stessi;
 - e) dovrà essere data evidenza dell'avvenuto deposito della pratica sismica al competente ufficio URTAT di Pistoia;
- 2) Per quanto riguarda la realizzazione dei letti temporanei di stoccaggio la ditta Pistoambiente S.r.l. dovrà trasmettere:
 - a) data di inizio e di fine lavori in relazione anche alle prescrizioni di cui al precedente punto 1);
 - b) certificazione del DD.LL circa la conformità dei lavori eseguiti in relazione al progetto;

5.2.2. PRESCRIZIONI – Letti di stoccaggio

- a) Per i rifiuti stoccati provvisoriamente nei letti di stoccaggio, compresi i letti temporanei, dovranno essere effettuate le opportune analisi chimiche entro e non oltre 48 ore dalla presa in carico provvisoria;
- b) I rifiuti potranno sostare nei letti di stoccaggio, compresi i letti temporanei, per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi sia che vengano posti in smaltimento nella propria discarica sia che vengano restituiti al produttore del rifiuto qualora risultino non conformi ai criteri di accettabilità imposti alla discarica del Cassero;
- c) Per quanto attiene alla movimentazione dei rifiuti dai letti di stoccaggio, compresi i letti temporanei, al corpo di discarica, la ditta Pistoambiente Srl dovrà adottare gli opportuni accorgimenti atti ad evitare sversamenti di rifiuti sul piazzale e comunque in aree non geoprotette;
- d) per quanto riguarda la gestione del percolato che si origina dai letti provvisori e da quelli permanenti, tenuto conto dell'esiguo quantitativo che si può originare, viene ritenuto congruo l'invio del medesimo al depuratore;
- e) Dovranno essere effettuate tutte le manutenzioni previste nel Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'Allegato 3 del presente atto.

5.3. GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO – AREA DI DEPOSITO PROVVISORIO

Nel perimetro interno la discarica, in specifica area, è prevista la realizzazione di uno stoccaggio provvisorio delle terre provenienti dagli interventi di predisposizione dei singoli lotti.

Le terre e rocce da scavo in argomento saranno gestite in maniera tale da garantire:

- una riserva di terra per situazioni di emergenza;
- uno stoccaggio provvisorio, quando la tempistica di scavo per la realizzazione di un lotto non coincide con i tempi di riutilizzo (ex art. 186 D.Lgs. 152/2006) delle terre stesse ;
- uno stoccaggio provvisorio del quantitativo di terra necessario alla ricopertura della superficie dell'ultimo lotto;
- uno stoccaggio di terra necessaria per la riprofilatura da effettuarsi in seguito a fenomeni di assestamento della superficie della discarica nel periodo di postgestione;

- uno stoccaggio provvisorio, quando la tempistica di scavo per la realizzazione di un lotto non coincide con i tempi di riutilizzo interno (ex art. 185 D.Lgs. 152/2006) delle terre stesse.

5.3.1. PRESCRIZIONI – Area di deposito provvisorio

- La gestione dello stoccaggio e la movimentazione delle terre dovrà avvenire secondo le modalità proposte dalla ditta Pistoambiente S.r.l. di cui all'elaborato "U" (prot. n° 62086 del 27/04/2007). Dovrà comunque essere sempre garantito il contenimento di emissioni di polveri.
- Dovranno essere effettuate tutte le manutenzione previste nel Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'Allegato 3 del presente atto.
- Alla presentazione della documentazione progettuale inerente la realizzazione dei singoli lotti dovrà essere predisposto uno specifico elaborato tecnico nel quale siano evidenziati i volumi di terra che si originano e le relative destinazioni (utilizzo interno ex art. 185, avvio a recupero ex. art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

TAB. B - Inquinanti emessi

Sigla(*)	Punto emissione	Parametri	valori limite	Portata [Nm ³ /h]	Altezza [m]	Durata		Altre prescrizioni
						[h/g]	[g/a]	
1	Caldaia	O ₂	Allegato 2 Suballegato 1 punto 2.3 e Allegato 2 Suballegato 2	1500	6	24	365	
		CO						
		Temperatura						
		CO ₂						
		CO						
		H ₂ S						
		NO _x						
		N ₂						
		H ₂ O						
3-4	Sfiati serbatoi stoccaggio	Dovranno essere effettuati i monitoraggi e i controlli secondo quanto riportato nel Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'Allegato 3 del presente atto						

(*) Tavola 11 Maggio 2007 "georeferenziazione punti di emissione degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera" (prot. n° 83548 del 12/06/2007).

Emissioni diffuse

Punto emissione	Parametri	Prescrizioni
Discarica e impianti annessi	Ossigeno, Metano, Polveri, Composti organici solforati, Mercaptani, Composti organici volatili, CVM, H ₂ S, CO ₂	Dovrà essere effettuato il monitoraggi secondo quanto riportato nel Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'Allegato 3 del presente atto nei punti individuati nella Tavola 11 Maggio 2007 "georeferenziazione punti di emissione degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera" (prot. n° 83548 del 12/06/2007).

6.1. PRESCRIZIONI – emissioni in atmosfera:

- dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui alla Tabella A del presente paragrafo, implementati dal valore di incertezza associato al metodo di misura adottato, secondo quanto definito nel piano di Piano di Sorveglianza e Controllo.

- b) i prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati in conformità con quanto indicato nel Piano di Sorveglianza e Controllo.
- c) dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti così come indicato nel Piano di Sorveglianza e Controllo.
- d) dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato nel Piano di Sorveglianza e Controllo.
- e) dovranno essere adottati il "Registro delle analisi alle emissioni" ed il "Registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento", con pagine numerate, firmate dal responsabile degli impianti e timbrate dal Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pistoia;
- f) la ditta dovrà segnalare (anche via fax) almeno 20 gg prima del giorno fissato ad A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia quanto segue:
- g) le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento;
- h) la data di apertura dei campioni e di effettuazione delle analisi;
- i) i camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
- j) l'altezza dei camini deve superare di almeno un (1) metro l'altezza del colmo del tetto da cui fuoriescono e di quelli ad esso adiacenti;
- k) i camini delle emissioni sopra elencate, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base alla UNI 10169. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali. I punti di prelievo dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; l'accesso ai camini deve essere comunque essere garantito entro un tempo massimo di 2 (due) ore dalla richiesta dell'organo di controllo;
- l) la ditta dovrà comunicare le eventuali variazioni delle caratteristiche quali – quantitative delle emissioni e dei camini;
- m) in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta tiene informati il Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pistoia e l'A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia mediante comunicazione circostanziata e tempestiva (entro le otto ore successive), comunicando anche l'evoluzione e gli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per l'eliminazione del guasto;

7. ALTRE PRESCRIZIONI

7.1. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Serravalle Pistoiese è provvisto di Piano Comunale di Classificazione Acustica. La ditta PISTOIAMBIENTE S.r.l. nello svolgimento delle attività di cui al presente atto dovrà rispettare i valori limite di emissione ivi contenuti per la zona di appartenenza.

7.2. GENERALI

- a) Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere implementato con una valutazione annuale di impatto acustico;
- b) Dovranno essere effettuati tutti i monitoraggi e i controlli secondo quanto riportato nel Piano di Sorveglianza e Controllo di cui all'Allegato 3 del presente atto;
- c) Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 59/05, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. Pertanto le postazioni attinenti il controllo dovranno essere accessibili e realizzate tenuto conto delle operazioni da effettuare e delle norme di sicurezza.
- d) Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento in ogni matrice ambientale.
- e) Le attività di vigilanza e controllo relative alla verifica della presente A.I.A. saranno svolte dal Dipartimento Provinciale di Pistoia di A.R.P.A.T. con la seguente periodicità:

Ispezione per: <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del Piano di gestione operativa • Rispetto del Piano di monitoraggio e controllo • Rispetto di altre prescrizioni della presente A.I.A. • Controllo del buon funzionamento delle strumentazioni a servizio del Piano di monitoraggio e controllo 	annuale
Analisi chimica acque reflue industriali	annuale
Analisi alle emissioni in atmosfera	annuale
Valutazione di Impatto Acustico	una nel periodo di validità dell'A.I.A.

Le suddette verifiche sono a carico del gestore e le analisi effettuate sostituiscono il rispettivo autocontrollo previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo, fermo restando la compatibilità con la programmazione di attività del Dipartimento Provinciale di Pistoia di A.R.P.A.T.

8. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE DALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

- Ordinanza n° 2191 del 27/08/2002 e s.m.i. – Autorizzazione alla gestione dell'impianto di depurazione;
- Ordinanza n. 1236 del 03/06/2005 (Autorizzazione Unica n° 113 del 13.07.2005) – Autorizzazione alla gestione dei letti di stoccaggio;
- Ordinanza n° 462 del 16/03/2006 e s.m.i. (Autorizzazione Unica n° 16 del 30/03/2006) – Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo superficiale ex D.Lgs. 152/1999;
- Ordinanza n. 1286 del 16.07.2006 (Autorizzazione Unica n° 39 del 04/08/2006) – Autorizzazione alla gestione del sub lotto 2a;



ALLEGATO 3

Gennaio 2012

IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI ED IMPIANTI ANNESSI

DENOMINATO "DISCARICA DEL CASSERO"

AGGIORNAMENTO NON SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(Autorizzazione Unica SUAP Comune di Serravalle Pistoiese prot. n. 35 del 11/07/2007)

PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Tutela dell'Ambiente
Documentazione allegata alla nota
Prot. n. 7855
Del 17/01/2012

PROVINCIA DI PISTOIA
~~Servizio Tutela dell'Ambiente~~
Documentazione esaminata nella
Conferenza dei Servizi
Del 21/02/2012

PIANO DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
~~Servizio Tutela dell'Ambiente~~
Il Funzionario

(P. F. Luca Gentilini)



REDATTO DA:

Dott. Ing. Daniele Menichetti
Luigi Boeri, Ingegnere & Associati - Studio di Ingegneria
Viale San Bartolomeo n. 20B
19126 LA SPEZIA

ELABORATO	SCALA
PMSC-00	_____

02	Gen. 2012	Aggiornamento a seguito delle richieste di integrazioni della Provincia Prot. 157667 del 15 nov. 2011			
01	Ott. 2011	Aggiornamento a seguito delle richieste di integrazioni della Provincia Prot. 96473 del 08 luglio 2011			
00	Mar. 2011	Prima emissione			
REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO

COORDINAMENTO TECNICO:



Dott. Ing. Michele Menichetti - Direzione tecnica di Pistoambiente

Sede legale: via Gabbellini s.n.c. - Località Fosso del Cassero (PT)

51034 Cantagrillo - Serravalle Pistoiese (PT)

tel. 0573-526270 telefax 0573-929369 e-mail: info@pistoambiente.com

INDICE

1	PREMESSA.....	1
2	FINALITA' DEL PIANO.....	2
3	RELAZIONE ANNUALE.....	5
4	LIVELLI DI GUARDIA DEGLI INDICATORI DI CONTAMINAZIONE.....	6
5	NOTIFICA DI EVENTI AMBIENTALI NEGATIVI.....	7
6	RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO.....	8
7	PUNTI DI CONTROLLO.....	9
7.1	Emissioni in aria.....	9
7.2	Emissioni in acqua.....	9
	Controlli di gestione.....	9
8	PARAMETRI DI CONTROLLO.....	10
9	METODOLOGIE E PERIODICITA' DEL MONITORAGGIO E DEI CONTROLLI.....	11
10	RISULTATI DEL MONITORAGGIO.....	25
11	INCERTEZZA DEI DATI E DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI ANNUALI.....	26
	Premessa.....	26
	Determinazione delle emissioni in atmosfera.....	26
	Determinazione delle emissioni idriche.....	26
12	INQUINANTI.....	27
13	RIFIUTI.....	28
14	MANUTENZIONE E TARATURA DEGLI STRUMENTI.....	29
15	GESTIONE DEI DATI.....	30
16	ELENCO DEGLI ALLEGATI.....	31

1 PREMESSA

L'art. 8, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 prescrive che la domanda di autorizzazione per la costruzione e/o modifica di una discarica debba essere accompagnata dal Piano di Sorveglianza e Controllo

La redazione di un Piano di Monitoraggio e Controllo era prevista dal D. Lgs. 15 Febbraio 2005, n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", abrogato dalla lettera a), comma 1, art. 4 del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che lo ha comunque contestualmente reintrodotta nell'ambito del Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Il presente Piano di Sorveglianza, Monitoraggio e Controllo viene predisposto per l'attività IPPC n° 5.3 e 5.4 indicate in Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e non IPPC (stoccaggio provvisorio di terre di scavo e stoccaggio temporaneo nei letti di stoccaggio), già autorizzate, di PISTOIAMBIENTE s.r.l., sita in Serravalle Pistoiese (PT) Via Gabbellini, Località Cantagrillo.

L'autorizzazione AIA comprende i seguenti impianti:

- discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi
- trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi
- stoccaggio provvisorio di terre di scavo
- deposito temporaneo di rifiuti solidi

e riguarda l'autorizzazione:

- al loro esercizio;
- alla approvazione del progetto di ampliamento della discarica;
- alla approvazione del progetto di aumento degli stoccaggi dell'impianto di trattamento liquidi non pericolosi;
- alla realizzazione di un deposito temporaneo di terre da scavo;
- delle emissioni in atmosfera;
- degli scarichi in acque superficiali dell'impianto di trattamento liquidi non pericolosi.

Tutti gli impianti sono gestiti direttamente dalla stessa società.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni delle Linee Guida in materia di "Sistemi di Monitoraggio" come da Allegato II al D.M. 31 gennaio 2005.

2 FINALITA' DEL PIANO

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo ha la finalità della verifica di conformità dell'esercizio delle varie attività alle condizioni prescritte nell'AIA e ne costituisce, pertanto, parte integrante:

Il Piano di Sorveglianza, Monitoraggio e Controllo deve indicare tutte le misure atte a prevenire rischi di incidenti causati dal funzionamento degli impianti e comunque per limitarne le conseguenze, in fase di realizzazione, in fase operativa ed infine in fase post-operativa per quanto riguarda la sola discarica, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque ed a tutte le altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente.


Il Piano deve indicare i parametri da monitorare e la frequenza dei monitoraggi per le varie fasi operative degli impianti, relativi a tutti i comparti ambientali da controllare.

L'articolazione del Piano di Monitoraggio, Sorveglianza e Controllo, rispetto alla versione originaria, è stata rimodulata suddividendo i controlli per aree funzionali:

- Sezione 1. Discarica:* comprende il monitoraggio ambientale, i controlli operativi e le attività di manutenzione sull'impianto di discarica vero e proprio, comprese le aree di deposito preliminare (letti di stoccaggio temporaneo e zone segnalate).
- Sezione 2. Depuratore:* comprende il *monitoraggio* ambientale, i controlli operativi e le attività di manutenzione sull'impianto di trattamento del percolato e dei rifiuti liquidi conferiti da terzi.
- Sezione 3. Impianto:* comprende il monitoraggio ambientale sull'impianto nel suo complesso ed i controlli operativi e le attività di manutenzione sugli impianti e le attrezzature che non sono riconducibili esclusivamente né al depuratore né alla discarica, quali ad esempio i controlli sull'impianto antincendio, i monitoraggi sulle emissioni diffuse, le manutenzioni della viabilità, ecc....

Lo schema riportato a pagina seguente rappresenta, in modo sintetico, la suddivisione dell'impianto in aree funzionali. In rapporto alla tipologia di controllo, ogni Sezione del Piano è stato suddiviso in tre tipologie di controlli:

1. *Monitoraggio e Sorveglianza Ambientale*
2. *Controlli Operativi*
3. *Manutenzioni*



- Piezometri
- Viabilità
- Pertinenze
- Regimazione acque meteoriche

I controlli, pertanto, sono stati così strutturati:

1. **Discarica**
 - 1.1. Monitoraggio e Sorveglianza Ambientale
 - 1.2. Controlli Operativi
 - 1.3. Manutenzioni
2. **Depuratore**
 - 2.1. Monitoraggio e Sorveglianza Ambientale
 - 2.2. Controlli Operativi
 - 2.3. Manutenzioni
3. **Impianto**
 - 3.1. Monitoraggio e Sorveglianza Ambientale
 - 3.2. Controlli Operativi
 - 3.3. Manutenzioni

Complessivamente, il presente Piano di Sorveglianza, Monitoraggio e Controllo comprende il Piano di monitoraggio e sorveglianza ambientale previsto al punto 5, Allegato 2, del D.Lgs. 36/2003.

In questo modo vengono illustrate tutte le azioni pianificate ed attuate dal gestore per l'esercizio degli impianti in condizioni operative tali da garantire la sorveglianza ed il controllo dell'intero processo di smaltimento in discarica dei rifiuti ammessi, nel pieno rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 36/2003, della gestione dell'impianto di trattamento del percolato e dell'utilizzo dei depositi temporanei di rifiuti e di terra.

Il presente Piano di Sorveglianza, Monitoraggio e Controllo si integra con gli altri strumenti di pianificazione gestionale adottati (Piano Gestione Operativa e Post-operativa).

Il Piano prevede, inoltre, una specifica sezione dedicata alla verifica on-site della effettiva quantità di biogas emesso e della reale efficienza di captazione, mediante misurazioni del gas captato dalla rete dei pozzi e misurazioni relative al quantitativo di gas emesso dalla copertura superficiale e/o provvisoria (una copia del primo rilevamento effettuato nell'ottobre 2006 è allegata alla documentazione della Domanda AIA del gennaio 2007; i risultati dei rilevamenti successivi sono riportati nelle Relazioni Annuali trasmesse al Settore Tutela del territorio e dell'Ambiente della Provincia di Pistoia ed al Dipartimento Provinciale di Pistoia dell'ARPAT).

Relativamente all'attività di supervisione del Piano di Monitoraggio e Controllo, sarà mantenuto il servizio di audit sugli impianti e sulla corretta esecuzione dei monitoraggi previsti dal piano. Tale attività continuerà ad essere svolta da personale tecnico specializzato ed indipendente, con frequenza annuale, con il quale verranno mantenuti rapporti contrattuali.

3 RELAZIONE ANNUALE

Il gestore si impegna a presentare alla Provincia - Settore Tutela del Territorio e dell'Ambiente ed al Dipartimento Provinciale di Pistoia dell'ARPAT, annualmente entro il 31 marzo di ogni anno relativamente all'esercizio dell'anno precedente, la relazione di cui all' articolo 10, comma 2, lettera l), del D.Lgs 36/2003 completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dell'impianto di depurazione e dei risultati del piano di monitoraggio e controllo. In particolare la relazione conterrà i seguenti elementi:

1. Quantità, tipologia (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti.
2. Andamento dei prezzi di conferimento.
3. Andamento della produzione del percolato (m³/anno) e le relative procedure di trattamento e/o smaltimento,
4. Quantità di biogas recuperato.
5. Volume occupato e capacità residua nominale della discarica.
6. I risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle emissioni e sulle matrici ambientali relative a tutto lo stabilimento.
7. I risultati dei controlli relativi alle emissioni nelle matrici ambientali.
8. Quantità di percolato ed altri liquidi trattati nell'impianto di depurazione.
9. Volumi medi mensili degli stoccaggi dell'impianto di depurazione, con particolare attenzione agli stoccaggi dei liquidi in lavorazione per conto terzi.
10. Quantitativo annuo (tonnellate) di ogni singolo inquinante immessa nell'ambiente con le acque di scarico dell'impianto di depurazione.
11. Efficienza dell'impianto di depurazione (numero dei giorni di marcia), numero delle fermate ed andamento stagionale delle manutenzioni dell'impianto.

4 LIVELLI DI GUARDIA DEGLI INDICATORI DI CONTAMINAZIONE

In ottemperanza al p.to 5.1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003 devono essere determinati i livelli di guardia per tutti quei parametri individuati come indicatori di contaminazione delle acque sotterranee.

A tal riguardo è in corso uno studio della società Massa Spin-off S.r.l., società spin-off del Consiglio Nazionale di Ricerca e Università degli Studi di Firenze, per la determinazione dei livelli di controllo per i punti di monitoraggio delle acque sotterranee dell'area in cui insiste l'impianto di Pistoiaambiente S.r.l..

Sulla base dei dati storici, che sono stati ricavati dai parametri sottoposti a campionamento ed analisi, vengono determinati, ove disponibile un numero sufficiente di dati, i livelli di riferimento.

5 NOTIFICA DI EVENTI AMBIENTALI NEGATIVI

Le modalità per notificare all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente sono illustrate nel Piano di Gestione Operativa, che riporta, in funzione degli esiti dei controlli, la natura delle misure correttive ed i termini di attuazione delle stesse.

Con identiche modalità verranno disposte le comunicazioni all'autorità competente in caso di risultanze analitiche dei controlli dei rifiuti, che indichino la non conferibilità degli stessi.

6 RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO

La società stessa, con la collaborazione di società esterne - laboratori- manutentori - certificatori - sarà direttamente responsabile dell'applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.

7 PUNTI DI CONTROLLO

7.1 Emissioni in aria

L'unico punto significativo è il camino della caldaia o della torcia¹ di combustione dei biogas, individuato dal Punto 1 Codice PC.CLD.01 (Punto di controllo gas di combustione caldaia) o dal Punto 1 Codice PC.GTR.01 (Punto di controllo gas di combustione torcia) nella Tavola MON 04, Allegato 9.

Nella stessa tavola sono indicati anche altri due punti di emissione relativi agli sfiati delle colonne a carboni attivi con portate esigue.

E' da tener presente, inoltre, che vi sono le emissioni diffuse dal corpo della discarica, ivi comprese quelle delle zone segnalate, che non sono state indicate nelle tavole allegate al progetto in quanto in continua evoluzione con la gestione della discarica.

Anche i letti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti solidi non sono indicati nella MON 04, in quanto emissioni diffuse e di piccola entità, perché ogni letto è costituito da pareti laterali e tergali fisse in cemento armato, mentre le parti anteriore e superiore sono chiuse con pareti mobili che sono rivestite con tessuto attivato da carboni attivi, che assorbono eventuali emissioni.

Sono inoltre da considerare le superfici di scavo, come potenziali aree di emissione diffusa di polveri, e la zona di stoccaggio provvisoria delle terre di scavo.

7.2 Emissioni in acqua

Nella Tavola MON 06 è indicato il punto di scarico dell'impianto di depurazione, che è l'unico continuo e sottoposto ad autorizzazione.

Sono stati indicati poi i punti di campionamento delle acque meteoriche, che, in senso lato, si possono considerare punti di emissione in acqua ed i punti di campionamento delle acque del fosso del Cassero e di Vinacciano. Tali punti sono individuati nella Tavola MON-02.

Controlli di gestione

Sono tutti quei controlli, indicati negli allegati e sviluppati nelle Procedure PGS (procedure Gestionali) e PCM (Procedure Controllo e Manutenzione) che non sono punti di emissione.

¹ La caldaia e la torcia funzionano alternativamente l'una all'altra.

8 PARAMETRI DI CONTROLLO

I parametri di controllo per ogni punto significativo sono indicati nei profili analitici allegati al presente Piano (Allegati 01-02-03-04-05 e 06).

Per quanto riguarda i parametri relativi all'impianto di trattamento di liquidi, sono gli stessi utilizzati per il controllo e per definire le condizioni operative dell'impianto.

9 METODOLOGIE E PERIODICITA' DEL MONITORAGGIO E DEI CONTROLLI

Nei piano sono compresi monitoraggi e controlli che hanno finalità diverse e cioè:

- Controlli con scopi esclusivamente ambientali;
- Controlli di gestione, che possono o no avere ripercussioni sull'ambiente.

Mentre per i primi si ricorre sempre a misure dirette, continue per le emissioni al camino della caldaia, discontinue negli altri casi, per i secondi si può ricorrere a misure, calcoli, rilievi ed osservazioni visiva.

Nell'Allegato 8 sono riportati i metodi analitici applicati per ogni parametro analizzato; nell'Allegato 10 sono riportate le caratteristiche tecniche ed i principi di misura dell'analizzatore in continuo dei fumi di combustione della caldaia.

Dalle tabelle successive e dalle procedure PCM-01, PCM-02 e PCM-03, si rilevano le modalità operative e le metodologie applicate ad ogni controllo.

Di seguito sono riportati gli acronimi utilizzati per le figure aziendali interessate dal Piano:

DT	Direttore Tecnico
RCCA:	Responsabile area Controllo, Conformità e Ammissibilità
RAC:	Responsabile area Accettazione Conferimenti
RGLD:	Responsabile area Gestione Lotti Discarica e manutenzione
RGDL:	Responsabile Gestione Depurazione rifiuti Liquidi e manutenzione
RSMC:	Responsabile area Sorveglianza Monitoraggi e Controlli

In relazione alla periodicità dei controlli e dei monitoraggi, con particolare riferimento alle verifiche giornaliere, occorre specificare che, poiché la discarica è aperta dal lunedì al venerdì, i controlli giornalieri si intendono condotti solo nei giorni di apertura dell'impianto, con esclusione, quindi, delle giornate di sabato e domenica e dei giorni festivi.

Di seguito sono elencate le metodiche di campionamento delle varie matrici soggette a controllo:

Matrice	Metodica di campionamento
Percolato	Campionamento istantaneo e puntuale
Concentrato	Campionamento istantaneo e puntuale
Acque superficiali	Campionamento istantaneo e puntuale
Acque sotterranee	Campionamento istantaneo e puntuale
Emissioni della caldaia o torcia	Campionamenti orari o semiorari (a seconda dei parametri) secondo DM 05/02/98 allegato 2, sub. 1.
Biogas: - CH ₄ , CO ₂ , N ₂ , O ₂ , CO - MPT - Composti solforati totali (mercaptani)	Metodo diretto con strumentazione portatile UNI EN 13284:1 NIOSH 2542

Matrice	Metodica di campionamento
<ul style="list-style-type: none"> - NH₃, H₂S - H₂ - SOV, CVM - Acidi grassi volatili (C2-C6) 	MU 632 e 634 Sacca tedlar UNI EN 13649 NIOSH 1603:1994 + EPA 8260 C: 2006
Deposizione secca al suolo	Campionamento istantaneo e puntuale
Acque di scarico	Campionamento istantaneo e puntuale
Aria: <ul style="list-style-type: none"> - PM10, CO, NO_x, NO e NO₂, H₂S, O₃, CH₄ - COV, CVM - Composti organici solforati (Mercaptani) - PCB-PCT - Sostanze odorigene (NH₃, H₂S) 	Misure dirette con mezzo mobile UNI EN 13649 NIOSH 2542 NIOSH 5503 MMUJ 632 e 634
Rifiuti	DM 27/09/2010

Si precisa che sia per le metodiche di campionamento che di analisi, qualora intervengano nuovi obblighi legislativi che impongono specifiche metodiche o che l'evoluzione normativa porti a nuove procedure più avanzate, verranno applicate metodiche diverse da quelle presenti in questo PMSC.

SEZ. 1 - DISCARICA

SEZ. 1.1. - MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA AMBIENTALE

Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/ metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione
DIS.MA.01	Quantitativo estratto di percolato	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Estratto registro carico/scarico	Mensile	Semestrale	RSMC	Report
DIS.MA.02	Composizione del percolato prodotto	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Vedi Allegato 1	Trimestrale/ Annuale	Semestrale/ Annuale	Laboratorio esterno / RSMC	Certificati Analitici
DIS.MA.03	Bilancio idrologico (comparazione produzione percolato con precipitazioni meteoriche)	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	-	Annuale	-	RSMC	Report
DIS.MA.04	Esplosività su linee e pozzi percolato (concentrazione CH ₄ e O ₂)	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Vedi Allegato 5a	Mensile	Semestrale	RSMC	Report Anomalie
DIS.MA.05	Controllo biogas	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Vedi Allegato 5c	Mensile/ Semestrale/ Annuale	Semestrale/ Annuale/ Biennale	Laboratorio esterno / RSMC	Certificati Analitici
DIS.MA.06	Struttura e composizione della discarica	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Rilievi topografici	Annuale	-	Tecnici Esterni / RSMC	Planimetrie
DIS.MA.07	Comportamento dell'assettamento del corpo della discarica	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Rilievi topografici	Semestrale	Semestrale per i primi 3 anni poi Annuale	Tecnici Esterni / RSMC	Planimetrie e Tabelle

SEZ. 1.2. - CONTROLLI OPERATIVI

Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/ metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione
DIS.CO.01	Stabilità del cumulo e delle scarpate (presenza di frane, ecc...)	PCM-02		Controlli visivi	Settimanale	Trimestrale	RGLD	Report
DIS.CO.02	Esecuzione e stato delle coperture provvisorie	PCM-02		Controlli visivi	Settimanale	-	RGLD	Report
DIS.CO.03	Stato della copertura finale	PCM-02		Controlli visivi	Trimestrale	Trimestrale	RGLD	Report
DIS.CO.04	Esecuzione copertura gornaliera	PCM-02		Controlli visivi	Giornaliera sui RSP e con DOC alto	-	RGLD	Report
DIS.CO.05	Rispetto del programma di abbancamento	PCM-02		Controlli visivi	Mensile	-	RGLD	Report
DIS.CO.06	Presenza di materiale per la copertura dei rifiuti	PCM-02		Controlli visivi	Settimanale	-	RGLD	Report
DIS.CO.07	Analisi dei dati di flusso dei materiali di copertura	PCM-02		Registro C/S	Mensile	-	RSMC	Report
DIS.CO.08	Valutazione della densità dei rifiuti abbancati, comprese le coperture giornaliere, mediante rilievo dei volumi occupati e delle quantità conferite	PR02		Rilievi topografici e calcoli	Trimestrale	-	RSMC	Report
DIS.CO.09	Controllo di tenuta delle linee di trasporto del percolato dai pozzi agli stoccaggi	PCM-02		Messa in pressione	Trimestrale	Annuale	RGDL	Report

SEZ. 1.2. - CONTROLLI OPERATIVI									
Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/ metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione	
DIS.CO.10	Verifica del livello del percolato nei pozzi	PCM-02		Controllo visivo/ strumentale	Mensile	Annuale	RGDL	Report	
DIS.CO.11	Verifica del funzionamento delle pompe di estrazione del percolato	PCM-02		Prova di portata	Mensile	Annuale	RGDL	Report	
SEZ. 1.3. - MANUTENZIONI									
Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/ metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione	
DIS.MN.01	Manutenzione delle pompe di sollevamento del percolato	PCM-03		Tenuta - Rumore	Verifica Trimestrale Manutenzione su necessità	Verifica Trimestrale Manutenzione su necessità	RGDL	Report	
DIS.MN.02	Manutenzione della strumentazione di controllo del livello del percolato nei pozzi	PCM-03		Verifica	Trimestrale	Semestrale	RGDL	Report	
DIS.MN.03	Ispezione manutenzione compressori biogas	PCM-03		Tenuta - Rumore	Semestrale	Semestrale	RGDL	Report	
DIS.MN.04	Prova di funzionamento sistema accensione torcia	PCM-03			Mensile	Mensile	RGDL	Report	

SEZ. 1.3. - MANUTENZIONI

Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/ metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione
DIS.MN.05	Manutenzione alimentazione torcia strumentazione	PCM-03		Verifica taratura, pulizia	Verifica trimestrale. Manutenzione/su necessità o da manuale manutenzione	Verifica trimestrale. Manutenzione su necessità o da manuale manutenzione	RGDL	Report
DIS.MN.06	Verifica e manutenzione strumenti di controllo combustione	PCM-03		Pulizia e taratura	Semestrale	Semestrale	RGDL	Report
DIS.MN.07	Verifica e manutenzione rete di captazione biogas: teste di pozzo e linee di trasporto	PCM-03		Prove di tenuta	Mensile	Trimestrale	RGDL	Report
DIS.MN.08	Manutenzione copertura finale e/o provvisoria: chiusura crepe e/o fessurazioni dovute a essiccamento, cedimenti, assestamenti differenziali	PCM-03		Riprofilatura e/o riporto di terreno	Semestrale + Secondo necessità	Annuale + Secondo necessità	RGLD	Report

SEZ. 2 - DEPURATORE

SEZ. 2.1 - MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA AMBIENTALE

Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione
DEP.MA.01	Composizione liquidi conto terzi	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Vedi Allegato 1	Per ogni nuovo conferimento/ Trimestrale/ Annuale	Per ogni nuovo conferimento/ Trimestrale/ Annuale	Laboratorio esterno / RGDL	Certificati analitici
DEP.MA.02	Quantitativo di concentrato prodotto con lavorazioni conto terzi	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Conteggio	Mensile	Semestrale	RAC	Report
DEP.MA.03	Quantitativo di concentrato prodotto dal depuratore	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Conteggio	Mensile	Semestrale	RAC / RGDL	Report
DEP.MA.04	Analisi del concentrato (prodotto da liquidi conto terzi da trattare da soli)	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Vedi Allegato 2	Ogni invio a trattamento esterno	Ogni invio a trattamento esterno	Laboratorio esterno / RGDL	Certificati analitici
DEP.MA.05	Analisi del concentrato (prodotto da Percolato Pistoambiente o da liquidi conto terzi da non trattare da soli)	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Vedi Allegato 2	Trimestrale/ Annuale	Trimestrale/ Annuale	Laboratorio esterno / RGDL	Certificati analitici
DEP.MA.06	Controllo sfiami serbatoi dopo filtrazione con carboni attivi	PCM-01	D.Lgs. 152/06 Parte V All. I	Vedi Allegato 5d	Annuale	Annuale	Laboratorio esterno / RGDL	Certificati analitici
DEP.MA.07	Analisi acqua scarico impianto depurazione	PCM-01	D.Lgs. 152/06 Parte II, All. 5, Tab. 3	Vedi Allegato 7	Giornaliero/ mensile/ trimestrale	Giornaliero/ mensile/ trimestrale	Laboratorio esterno / RGDL	Report/ Certificati analitici

SEZ. 2.2. - CONTROLLI OPERATIVI									
Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/ metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione	
DEP.CO.01	Verifica del livello dei serbatoi di stoccaggio del percolato	PCM-02		Controllo visivo / strumentale	Mensile	Annuale	RGDL	Report	
DEP.CO.02	Analisi dei flussi del percolato prodotto dalla discarica e trattato dal depuratore	PCM-02		Registro C/S	Mensile	Mensile	RGDL	Report	
DEP.CO.03	Consumo delle materie prime e delle utilites nell'impianto di depurazione	PCM-02		Elaborazioni	Mensile	Mensile	RGDL	Report	
DEP.CO.04	Controllo variabili di processo (T-Liv-pH) impianto depurazione	PCM-02		Controllo strumenti	Giornaliero	Giornaliero	RGDL	Report	
DEP.CO.05	Controllo efficienza impianto depurazione	PCM-02			Mensile	Mensile	RGDL	Report	
SEZ. 2.3. - MANUTENZIONI									
Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/ metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione	
DEP.MN.01	Verifica dell'integrità degli stoccaggi del percolato	PCM-03		Controlli visivi	Annuale/su necessità	Annuale	RGDL	Report	
DEP.MN.02	Pulizia dei serbatoi di stoccaggio del percolato	PCM-03		Verifica / Bonifica, apertura, pulizia	Verifica Semestrale / Pulizia su necessità	Verifica Semestrale / Pulizia su necessità	RGDL	Report	

SEZ. 2.3. - MANUTENZIONI								
Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/ metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione
DEP.MN.03	Pulizia e/o sostituzione linee di trasporto del percolato	PCM-03		Verifica / Apertura, pulizia	Verifica Semestrale / Pulizia su necessità	Verifica Semestrale / Pulizia su necessità	RGDL	Report
DEP.MN.04	Pulizia e/o sostituzione della linea di trasferimento del concentrato	PCM-03		Verifica / Apertura, pulizia	Verifica Semestrale / Pulizia su necessità	Verifica Semestrale / Pulizia su necessità	RGDL	Report
DEP.MN.05	Pulizia dei livelli di controllo apparecchi flash impianto depurazione	PCM-03		Verifica / pulizia	Verifica Mensile / Pulizia su necessità	Verifica Mensile / Pulizia su necessità	RGDL	Report
DEP.MN.06	Pulizia pH-metri impianto depurazione	PCM-03		Verifica e taratura	Verifica Mensile / Pulizia su necessità	Verifica Mensile / Pulizia su necessità	RGDL	Report
DEP.MN.07	Pulizia valvole alimentazione flash impianto depurazione	PCM-03		Verifica e taratura	Verifica Mensile / Pulizia su necessità	Verifica Mensile / Pulizia su necessità	RGDL	Report
DEP.MN.08	Manutenzione pompe di alimentazione, trasferimento, riciclo impianto depurazione	PCM-03		Controllo tenuta / rumore	Trimestrale	Trimestrale	RGDL	Report
DEP.MN.09	Manutenzione totale impianto depurazione	PCM-03			Secondo necessità	Secondo necessità	RGDL	Report

SEZ. 3. - IMPIANTO

SEZ. 3.1. - MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA AMBIENTALE

Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/ metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione
IMP.MA.01	Livello della falda (misura del livello nei piezometri)	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Misura strumentale (freatimetro)	Mensile	Semestrale	RSMC	Report
IMP.MA.02	Analisi acque dreni di fondo e piezometri	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Vedi Allegato 4	Mensile/ Trimestrale	Semestrale	Laboratorio esterno/ RSMC	Report / Certificati Analitici
IMP.MA.03	Analisi acque superficiali corpi recettori (Fosso Cassero e Vinacciano)	PCM-01		Vedi Allegato 3a	Trimestrale/ Semestrale	Trimestrale/ Semestrale	Laboratorio esterno/ RSMC	Certificati Analitici
IMP.MA.04	Analisi acque superficiali di drenaggio (acque meteoriche)	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Vedi Allegato 3b	Ogni evento piovoso	Annuale	Laboratorio esterno/ RSMC	Certificati Analitici
IMP.MA.05	Analisi qualità aria interna ed esterna al comparto	PCM-01		Vedi Allegato 5a	Semestrale	Semestrale	Laboratorio esterno/ RSMC	Relazione
IMP.MA.06	Controllo gas di combustione (caldaia e/o torcia)	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Vedi Allegato 5b	In continuo/ Semestrale	In continuo/ Semestrale	Laboratorio esterno/ RSMC	Certificati Analitici
IMP.MA.07	Deposizione secca al suolo (Analisi su licheni)	PCM-01		Analisi su licheni	Biennale	Quinquennale	Tecnici esterni / RSMC	Relazione
IMP.MA.08	Deposizione secca al suolo (Metalli pesanti)	PCM-01		Vedi Allegato 5e	Semestrale	-	Laboratorio esterno/ RSMC	Certificati Analitici

SEZ. 3.1. - MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA AMBIENTALE									
Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione	
IMP.MA.09	Presenza di fibre di amianto	PCM-01	D.M. Sanità 06/09/1994	Fibre di amianto	Annuale	-	Laboratorio esterno / RSMC	Certificati Analitici	
IMP.MA.10	Presenza di PCB-PCT	PCM-01		PCB-PCT	Annuale	-	Laboratorio esterno / RSMC	Certificati Analitici	
IMP.MA.11	Presenza sostanze odorigene (H ₂ S, NH ₃)	PCM-01		H ₂ S - NH ₃	Trimestrale	Annuale	Laboratorio esterno / RSMC	Certificati Analitici	
IMP.MA.12	Parametri meteorologici	PCM-01	D.Lgs. 36/03 All. 2, Tab.2	Vedi Allegato 6	Registrazione giornaliera	Registrazione giornaliera	RGDL	Report mensile	
SEZ. 3.2. - CONTROLLI OPERATIVI									
Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione	
IMP.CO.01	Presenza di materiale inerte per la manutenzione della viabilità	PCM-02		Controlli visivi	Mensile	Trimestrale	RGLD	Report	
IMP.CO.02	Presenza di rifiuti dispersi, fango, terra, nella viabilità interna ed esterna	PCM-02		Controlli visivi	Giornaliera	Trimestrale	RGLD	Report Anomale	
IMP.CO.03	Integrità della viabilità e della segnalatica in discarica	PCM-02		Controlli visivi	Mensile	Trimestrale	RGLD	Report Anomale	

SEZ. 3.2. - CONTROLLI OPERATIVI									
Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione	
IMP.CO.04	Integrità della recinzione e della segnaletica in tutto il comparto	PCM-02		Controlli visivi	Mensile	Trimestrale	RGLD	Report Anomale	
IMP.CO.05	Esecuzione del servizio di vigilanza notturna	PCM-02		Controllo timbratura	Giornaliera	Settimanale	RGLD	Report	
IMP.CO.06	Condizioni igienico-sanitarie: campagna di disinfestazione	PCM-02		Intervento ditta esterna	Semestre estivo + secondo necessità	Da definire	Ditta esterna / RGLD	Report ditta esterna	
IMP.CO.07	Analisi dei dati di flusso dei rifiuti in ingresso	PCM-02		Registro C/S	Mensile	-	RSMC	Report	
IMP.CO.08	Ispezione del sistema di regimazione delle acque meteoriche	PCM-02		Controlli visivi	Settimanale	Semestrale	RGLD	Report	
SEZ. 3.3. - MANUTENZIONI									
Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione	
IMP.MN.01	Manutenzione macchine operatrici	PCM-03		Secondo istruzioni libretti manutenzioni	Secondo programma singola macchina	Secondo programma singola macchina	RGLD	Rapporto manutenzione	

SEZ. 3.3. - MANUTENZIONI									
Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/ metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione	
IMP.MN.02	Ispezione della rete di captazione ed allontanamento acque meteoriche: fossi, embrici, canalette, pozzetti, fogna stradale	PCM-03		Controllo visivo	Mensile	Trimestrale	RGLD	Report	
IMP.MN.03	Pulizia della rete di captazione ed allontanamento acque meteoriche: fossi, embrici, canalette, pozzetti, fogna stradale	PCM-03			Semestrale	Annuale	RGLD	Report	
IMP.MN.04	Controllo e manutenzione dell'efficienza dei pozzi piezometrici	PCM-03		Spurgo e verifica integrità	Semestrale	Semestrale	RGLD	Report	
IMP.MN.05	Spurgo dei pozzi piezometrici 3gg prima del prelievo	PCM-03		Spurgo	Semestrale	Semestrale	RGLD	Report	
IMP.MN.06	Taglio erba	PCM-03			Secondo necessità	Secondo necessità	RGLD / Ditta esterna	Report	
IMP.MN.07	Manutenzione piante ornamentali e boschive: concimazione e potatura	PCM-03			Secondo necessità	Secondo necessità	RGLD / Ditta esterna	Report	

SEZ. 3.3. - MANUTENZIONI								
Codice	Oggetto del controllo	Procedura di riferimento	Normativa di riferimento	Parametri/metodi	Frequenza Operativa	Frequenza Post-Operativa	Resp. Esecuzione	Registrazione
IMP.MN.08	Controllo rete antincendio: manutenzione pompe e strumentazione, verifica delle tubazioni	PCM-03		Prove di tenuta e taratura, portata	Trimestrale	Semestrale	RGLD	Report
IMP.MN.09	Pulizia vasca accumulo acqua di sottotelo	PCM-03		Svuotamento e pulizia	Biennale	Biennale	RGLD	Report

10 RISULTATI DEL MONITORAGGIO

I risultati del monitoraggio di cui al presente Piano, unitamente agli esiti dei controlli operativi e di manutenzione, saranno catalogati e conservati in appositi registri.

Nelle procedure operative PCM-01, PCM-02 e PCM-03 sono specificate le modalità di registrazione, catalogazione e conservazione dei risultati.

Inoltre, come riferito nel Capitolo 3, i risultati del monitoraggio saranno riportati nella relazione annuale di cui all' articolo 10, comma 2, lettera l), del D.Lgs 36/2003.

11 INCERTEZZA DEI DATI E DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI ANNUALI

Premessa

La precisione dei dati di laboratorio si rileva dai metodi analitici (limite di rilevabilità), riportati in Allegato 8 e comunque riportati nei Rapporti di Prova prodotti dal laboratorio incaricato.

Per quanto attiene, invece, lo strumento di controllo dei fumi della combustione, si rimanda all'Allegato 10.

Nel conteggio per la determinazione delle emissioni totali si procederà come indicato nei seguenti paragrafi.

Determinazione delle emissioni in atmosfera

Dai valori rilevati dal laboratorio della portata dei fumi (misura effettuata 2 volte all'anno, frequenza sufficiente data la quantità abbastanza costante del biogas estratto dalla discarica), dai valori degli inquinanti rilevati durante le stesse misurazioni e dai valori (CO, CO₂, T) rilevati dall'analizzatore in continuo, si calcolano i quantitativi annuali emessi.

Per gli inquinanti rilevati in continuo, si calcola il valore annuale facendo la media del valore medio mensile; per gli altri e per la portata si calcola il valore medio delle rilevazioni del laboratorio. Il prodotto dei due valori fornisce il valore dell'emissione totale.

A parte verrà indicato il valore delle emissioni (limitatamente ai parametri CH₄ e CO₂) diffuse dal corpo della discarica, basandosi sul calcolo ricavato dai valori trovati durante l'analisi sul corpo della discarica con il metodo della camera di accumulo.

Determinazione delle emissioni idriche

Con lo stesso criterio della media dei valori rilevati dai controlli effettuati dal laboratorio esterno ed il valore totale della quantità di liquido scaricata dall'impianto di depurazione, rilevata dai dati di marcia dell'impianto stesso, si calcola il valore scaricato di ogni inquinante.

12 INQUINANTI

L'elenco dei parametri monitorati sulle diverse matrici ambientali é riportato in Allegato 5 per le emissioni in atmosfera e nell'Allegato 7 per quanto riguarda le emissioni idriche. I punti di emissione puntuale, come già indicato nel Capitolo 7, sono indicati nelle Tavole allegate al presente Piano (Allegato 9)

Le emissioni diffuse vengono monitorate con il rilevamento del CH₄ e della CO₂.

13 RIFIUTI

Le procedure ed i controlli per arrivare all'accettazione e quindi al deposito dei rifiuti in discarica sono descritte nell'ambito del Piano di Gestione Operativa e nelle procedure PGS ad esso allegate.

14 MANUTENZIONE E TARATURA DEGLI STRUMENTI

La manutenzione e la taratura degli strumenti e delle apparecchiature per il monitoraggio ed il controllo dell'intero impianto è effettuata con la periodicità indicata nelle tabelle di cui al Capitolo 9 e, comunque, nel rispetto di quanto indicato nei rispettivi libretti di uso e manutenzione.

Per quanto attiene la manutenzione e la taratura dell'analizzatore continuo dei fumi é affidata alla Ditta ORION (vedi Allegato 10) che rappresenta l'unico strumento direttamente gestito dalla società.

Tutte le altre analisi (ad eccezione di quelle di routine che servono al controllo dell'impianto di depurazione di liquidi non pericolosi) sono effettuate da laboratorio esterno certificato.

15 GESTIONE DEI DATI

Per i dati determinati con l'analizzatore in continuo, in Allegato 10 sono riportate le caratteristiche tecniche dello strumento, i principi di misura e la precisione dello stesso. Per i dati rilevati dal laboratorio esterno, in Allegato 8 sono riportate le metodiche.

I dati, sia gli uni che gli altri, vengono conservati in forma digitale ed utilizzati per i controlli e la verifica del rispetto dei limiti prescritti con l'AIA.

16 ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1: Profilo analitico percolato
- Allegato 2: Profilo analitico concentrato
- Allegato 3: Profilo analitico acque superficiali
- Allegato 4: Profilo analitico acque sotterranee
- Allegato 5: Profilo analitico emissioni, biogas e qualità dell'aria
- Allegato 6: Profilo analitico dati meteorologici
- Allegato 7: Profilo analitico acque di scarico
- Allegato 8: Metodi d'analisi
- Allegato 9: Punti di campionamento emissioni in atmosfera, in acque superficiali e corpi recettori
- Allegato 10: Contratto manutenzione per analizzatore fumi e sue caratteristiche

Allegato 1

Profilo analitico PERCOLATO e LIQUIDI CONTO TERZI

Parametri	Fase operativa: profilo trimestrale Fase post-operativa: Profilo semestrale	Fase operativa e Postoperativa: profilo annuale / per ogni nuovo conferimento
pH	X	X
Temperatura	X	X
Conducibilità elettrica	X	X
COD	X	X
BOD5	X	X
Cloruri	X	X
Solfati	X	X
Fluoruri		X
Oli minerali	X	X
Grassi e oli		X
IPA e PCB		X (se presenti oli minerali)
Ba	X	X
Mo	X	X
Sb	X	X
Se	X	X
Fe	X	X
Mn		X
As	X	X
Cu	X	X
Cd	X	X
Cr tot	X	X
Cr VI	X	X
Hg	X	X
Ni	X	X
Pb	X	X
Zn	X	X
Ca		X
Na		X
K		X
Cianuri	X	X
Azoto ammoniacale	X	X
Azoto nitroso	X	X
Azoto nitrico	X	X
Fenoli		X
Pesticidi fosforiti e totali		X
Solventi organici totali		X
Solventi organici azotati		X
Solventi clorurati		X

I punti di campionamento sono riportati in Allegato 9, Tavola MON 01.

Allegato 2

Profilo analitico CONCENTRATO

Parametri	Fase operativa e post operativa: profilo trimestrale	Fase operativa e Post-operativa: profilo annuale / ad ogni invio a trattamento esterno (solo da trattamento liquidi conto terzi)
pH	X	X
Temperatura	X	X
Conducibilità elettrica	X	X
COD	X	X
BOD5	X	X
Cloruri	X	X
Solfati	X	X
Fluoruri		X
Oli minerali	X	X
Grassi e oli		X
IPA e PCB	X (se presenti oli minerali)	X (se presenti oli minerali)
Ba	X	X
Mo	X	X
Sb	X	X
Se	X	X
Fe		X
Mn	X	X
As	X	X
Cu	X	X
Cd	X	X
Cr tot	X	X
Cr VI	X	X
Hg	X	X
Ni	X	X
Pb	X	X
Zn	X	X
Ca	X	X
Na		X
K		X
Cianuri	X	X
Azoto ammoniacale	X	X
Azoto nitroso	X	X
Azoto nitrico	X	X
Fenoli		X
Pesticidi fosforati e totali		X
Solventi organici totali		X
Solventi organici azotati		X
Solventi clorurati		X

I punti di campionamento sono riportati in Allegato 9, Tavola MON 01.

Allegato 3

Profilo analitico ACQUE SUPERFICIALI

Allegato 3a

Monitoraggio delle acque superficiali nei corpi recettori (Vinacciano e Cassero)

Parametri	Fase operativa e Post-operativa: Profilo trimestrale	Fase operativa e Post-operativa: profilo semestrale
pH	X	X
Temperatura	X	
Conducibilità elettrica	X	
COD	X	X
BOD5		X
Cloruri	X	X
Solfati	X	X
Fluoruri	X	X
Fosforo totale		X
Solidi sospesi		X
As		X
Cu		X
Cd		X
Pb		X
Hg		X
Idrocarburi totali		X
IPA		X
Al		X
Ba		X
B		X
Cr totale		X
Cr VI		X
Fe		X
Mn		X
Mo	X	X
Ni		X
Sb	X	X
Se		X
Sn		X
Zn		X
Azoto ammoniacale	X	X
Azoto nitrosa	X	X
Azoto nitrico	X	X
Ossigeno disciolto %	X	
Screening di tossicità		X

I punti di campionamento sono riportati in Allegato 9, Tavola MON 02.

Allegato 3b

Monitoraggio delle acque meteoriche nella rete interna

Parametri	Fase operativa: dopo ogni evento se possibile	Fase operativa: profilo trimestrale (da eseguire, se possibile, almeno su un evento nel trimestre)	Fase post- operativa: profilo annuale se possibile
pH	X	X	X
Conducibilità elettrica	X	X	X
COD	X	X	X
BOD5		X	X
Cloruri		X	X
Solfati		X	X
Fosforo totale		X	X
Fe		X	X
Mn		X	X
Cu		X	X
Cd		X	X
Pb		X	X
Cr VI		X	X
Hg		X	X
Ni		X	X
Azoto ammoniacale	X	X	X
Azoto nitroso	X	X	X
Azoto nitrico	X	X	X

I punti di campionamento sono riportati in Allegato 9, Tavola MON 02.

Allegato 4

Profilo analitico ACQUE SOTTERRANEE (Acque di sottotelo ed acque di falda)

Parametri	Fase operativa: Profilo mensile	Fase operativa Profilo trimestrale	Fase Post - operativa: Profilo semestrale
pH	X	X	X
Durezza	X	X	X
Conducibilità elettrica	X	X	X
COD	X	X	X
Ossidabilità di K ₁ bel	X	X	X
BOD ₅		X	X
Azoto ammoniacale	X	X	X
Azoto nitroso	X	X	X
Azoto nitrico	X	X	X
Cloruri	X	X	X
Solfati	X	X	X
Cromo Tot.		X	X
Cromo VI		X	X
Cu		X	X
Zn		X	X
Mn		X	X
Fe		X	X
Pb		X	X
Cd		X	X
Ni		X	X
Co		X	X
Mg		X	X
Hg		X	X
Sb		X	X
As		X	X
Se		X	X
Al		X	X
Solventi organici aromatici		X	X
Solventi organici azotati		X	X
Solventi clorurati		X	X
Pesticidi totali		X	X
Fenoli		X	X
Idrocarburi totali		X	X
IPA		X	X
Ba		X	X
B		X	X
Sn		X	X
Mo		X	X
Fluoruri		X	X
TOC		X	X

I punti di campionamento sono riportati in Allegato 9, Tavola MON 03.

Allegato 5

Profilo analitico EMISSIONI, BIOGAS E QUALITA' dell'ARIA

Allegato 5a

Controllo dell'aria

Parametri	Fase operativa: esplosività su pozzetti e teste di pozzo. Profilo mensile	Fase operativa e post-operativa: Profilo semestrale interno alla discarica	Fase Post-operativa: esplosività su pozzetti e teste di pozzo. Profilo semestrale	Fase operativa e Post operativa: profilo annuale con controllo interno ed esterno alla discarica
Metano	X	X	X	X
Polveri (PM 10)		X	X	X
Polveri totali		X		X
Composti organici solforati		X		X
Mercaptani		X		X
Composti organici volatili		X		X
CVM		X		X
H ₂ S		X		X
CO ₂	X	X		X

I punti di campionamento sono riportati in Allegato 9, Tavola MON 04.

Allegato 5b

Controllo delle emissioni della caldaia o torcia combustione biogas

Parametri	Fase operativa e post-operativa	Fase operativa e post-operativa: Profilo Semestrale
Efficienza di combustione	In continuo	
O ₂	In continuo	
CO	In continuo	
Temperatura	In continuo	
CO ₂		X
CO		X
H ₂ S		X
NO _x		X
N ₂		X
H ₂ O		X

I punti di campionamento sono riportati in Allegato 9, Tavola MON 04.

Allegato 5c

Controllo del Biogas

Parametri	Fase operativa	Fase post-operativa
CH ₄	Mensile	Semestrale
O ₂	Mensile	Semestrale
CO	Mensile	Semestrale
CO ₂	Mensile	Semestrale
H ₂ S	Mensile	Semestrale
N ₂	Mensile	Semestrale
Efficienza impianto captazione biogas	Annuale	Annuale – Biennale dopo il 3° anno
Polveri totali	Semestrale	Semestrale
NH ₃	Mensile	Semestrale
Composti organici solforati (Mercaptani)	Mensile	Semestrale
Composti volatili	Semestrale	Semestrale
CVM	Semestrale	Semestrale
Acidi grassi volatili	Mensile	Semestrale

I punti di campionamento sono riportati in Allegato 9, Tavola MON 04.

Allegato 5d

Controllo sfiati serbatoi

Parametri	Fase operativa	Fase post-operativa
COV	Annuale	Annuale

Allegato 5e

Deposizione secca al suolo

Parametri	Fase operativa	Fase post-operativa
pH	Semestrale	-
Residuo a 105°	Semestrale	-
Residuo a 600°	Semestrale	-
Cu	Semestrale	-
Cd	Semestrale	-
Pb	Semestrale	-
Cr totale	Semestrale	-
Cr VI	Semestrale	-
Zn	Semestrale	-
Fe	Semestrale	-
Mn	Semestrale	-
Ni	Semestrale	-
Co	Semestrale	-
As	Semestrale	-
Sb	Semestrale	-
Se	Semestrale	-
Hg	Semestrale	-
Al	Semestrale	-
Tl	Semestrale	-
Ba	Semestrale	-
Sn	Semestrale	-

I punti di campionamento sono riportati in Allegato 9, Tavola MON 05.

Allegato 6

Profilo analitico DATI METEOROLOGICI

Parametri	Fase operativa e post operativa
Precipitazioni	Registrazione Giornaliera / Stampa mensile
Temperatura minima	Registrazione Giornaliera / Stampa mensile
Temperatura massima	Registrazione Giornaliera / Stampa mensile
Temperatura media	Registrazione Giornaliera / Stampa mensile
Velocità del vento	Registrazione Giornaliera / Stampa mensile
Direzione del vento	Registrazione Giornaliera / Stampa mensile
Umidità atmosferica	Registrazione Giornaliera / Stampa mensile

Allegato 7

Profilo analitico ACQUE DI SCARICO impianto di depurazione

Parametri	Fase operativa e post-operativa Profilo giornaliero	Fase operativa e post-operativa: Profilo mensile (1)	Fase operativa e post-operativa: profilo trimestrale
PH	X		X
Temperatura			X
Conducibilità elettrica			X
COD	X		X
BOD5			X
Ammoniaca	X		X
Azoto nitroso	X		X
Azoto nitrico	X		X
Cloruri	X		X
Solfati		X	X
Fosforo totale	X		X
Fluoruri			X
SST			X
Al			X
Fe			X
Mn			X
Mo			X
Cd		X	X
Cu			X
Zn			X
Pb		X	X
Ni		X	X
Cr totale		X	X
Cr VI		X	X
Hg		X	X
As		X	X
Idrocarburi Totali			X
IPA			X
Ba			X
B			X
Se			X
Sn			X

Sono state indicate le stesse fasi della discarica, ma restano valide le frequenze fino a che l'impianto di depurazione è in marcia

(1) Vanno espressi i Kg mese scaricati complessivamente con le acque

I punti di campionamento sono riportati in Allegato 9, Tavola MON 06.

**Allegato 8
Metodi d'analisi**

MATRICE	PARAMETRO	METODO
Acque Eluati Percolati Concentrati	pH	Metodo 2060 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Temperatura	Metodo 2100 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Conducibilità elettrica	Metodo 2030 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	COD	Metodo 5130 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	BOD5	Metodo 5120 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Cloruri	Metodo 4020 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Solfati	Metodo 4020 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Fluoruri	Metodo 4020 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Oli minerali	Metodo 5160 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Grassi e oli	Metodo 5160 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	IPA	Metodo 5080 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	PCB	Metodo 5110 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Fe	Metodo 3160 B APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Mn	Metodo 3190 B APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	As	Metodo 3080 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Al	Metodo 3050 B APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Cu	Metodo 3250 B APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Cd	Metodo 3120 B APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Cr tot	Metodo 3150 B1 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Cr VI	Metodo 3150 C APAT CNR IRSA Man. 29/2003
Hg	Metodo 3200 A1 APAT CNR IRSA Man. 29/2003	
Ni	Metodo 3220 B APAT CNR IRSA Man. 29/2003	
Sb	Metodo 3060 A APAT CNR IRSA Man. 29/2003	
Se	Metodo 3260 APAT CNR IRSA Man. 29/2003	
Pb	Metodo 3230 B APAT CNR IRSA Man. 29/2003	
Zn	Metodo 3320 A APAT CNR IRSA Man. 29/2003	
Mg	Metodo 3180 A APAT CNR IRSA Man. 29/2003	

MATRICE	PARAMETRO	METODO
	Ca	Metodo 3130 A APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Na	Metodo 3270 A APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	K	Metodo 3240 A APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Ba	APAT CNR IRSA Man 29 3090B
	Mo	APAT CNR IRSA Man 29 3210A
	Cianuri	Metodo 4070 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Azoto ammoniacale	Metodo 4030 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Azoto nitroso	Metodo 4020 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Azoto nitrico	Metodo 4020 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Fenoli	Metodo 5070 B APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Pesticidi fosforati	Metodo 5100 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Pesticidi totali	Metodo 5060 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Solventi organici aromatici	Metodo 5140 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Solventi organici azotati	Metodo EPA 8260 B 1996
	Solventi clorurati	Metodo 5150 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Fosforo totale	Metodo 4110 A2 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	SST	Metodo 2090 B APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	Ossigeno disciolto	Metodo 4120 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	DOC	Metodo 5040 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
	TOC	UNI EN 13137
	Screening di tossicità con <i>Daphnia Magna</i>	Metodo 8020 APAT CNR IRSA Man. 29/2003
Aria	O ₂	Sistema a celle elettrochimiche
	CH ₄	UNICHIM MU 542 1980 Man. 122 1986 I
	PM ₁₀	UNI EN 12341
	Polveri totali	UNI EN 13284
	Composti organici solforati	UNICHIM MU 854
	Mercaptani	UNICHIM MU 854
	Composti org. volatili	UNI 10493

MATRICE	PARAMETRO	METODO
	CVM	UNI 10493
	H ₂ S	UNICHIM MU 634
	CO ₂	UNICHIM MU 542 1980 Man. 122 1986 I
	CO	UNICHIM MU 542 1980 Man. 122 1986 I
	SO _x	D.M. 25.08.2000 All.2 GU n°223 23/09/2000
	NO _x	D.M. 25.08.2000 All.2 GU n°223 23/09/2000
	N ₂	UNICHIM MU 542 1980 Man. 122 1986 I
	PCB-PCT	NIOSH 5503
	Sostanza odorogene (H ₂ S, NH ₃)	MMUU 634 e 632
Biogas	CH ₄	Metodo diretto I.R.
	O ₂	Metodo diretto C.E.
	CO	UNICHIM MU 542 1980 Man. 122 1986 I
	CO ₂	Metodo diretto I.R.
	H ₂ S	UNICHIM MU 634
	N ₂	Metodo diretto I.R.
	Polveri totali	UNICHIM MU 494 1979 Man. 122 1986 I
	NH ₃	UNICHIM MU 632
	Composti organici solforati (Mercaptani)	UNICHIM MU 854
	Composti volatili	UNI 10493
	CVM	UNI 10493
	Acidi grassi volatili	NIOSH 1603 1994 + EPA 8260 C 2006
Rifiuti	Oli minerali	Metodo 21 Quad.64 IRSA CNR
	Grassi e oli	Metodo 21 Quad.64 IRSA CNR
	IPA	EPA 3540 + EPA 8270D
	PCB	Metodo 24B Quad.64 IRSA CNR
	Fe	Metodo 10 Quad.64 IRSA CNR
	Mn	Metodo 10 Quad.64 IRSA CNR
	As	Metodo 10 Quad.64 IRSA CNR

MATRICE	PARAMETRO	METODO
	Cu	Metodo 10 Quad.64 IRSA CNR
	Cd	Metodo 10 Quad.64 IRSA CNR
	Cr tot	Metodo 10 Quad.64 IRSA CNR
	Cr VI	Metodo 16 Quad.64 IRSA CNR
	Ni	Metodo 10 Quad.64 IRSA CNR
	Sb	Metodo 10 Quad.64 IRSA CNR
	Pb	Metodo 10 Quad.64 IRSA CNR
	Zn	Metodo 10 Quad.64 IRSA CNR
	Cianuri	Metodo 17 Quad.64 IRSA CNR
	Azoto ammoniacale	Metodo 7 Quad.64 IRSA CNR
	Azoto nitrico	Metodo 8A Quad.64 IRSA CNR
	Fenoli	Metodo 19A Quad.64 IRSA CNR
	Pesticidi fosforati	Metodo 22A Quad.64 IRSA CNR
	Pesticidi totali	Metodo 22+22A Quad.64 IRSA CNR
	Solventi organici totali	Metodo 23B Quad.64 IRSA CNR
	Solventi clorurati	Metodo 23A Quad.64 IRSA CNR
	Fosforo totale	Metodo 9 Quad.64 IRSA CNR
	Sostanza organica	Metodo 5 Quad.64 IRSA CNR
	Sostanza secca	D.M. 13.09.1999 All.VII parte 2 GU n°248 21/10/1999
	Residuo a 105°C	APHA 20th ed.2540 G 1998
	Residuo a 600°C	APHA 20th ed.2540 G 1998
	Idrocarburi C<12	EPA 8015 D 2003
	Idrocarburi C>12	EPA 8015 D 2003
	Benzene	Metodo 23B Quad.64 IRSA CNR
	Benzo(a)pirene	EPA 3540C + EPA 8270D
	Dibenzo(a,h)antracene	EPA 3540C + EPA 8270D
	Benzo(a)antracene	EPA 3540C + EPA 8270D
	Benzo(e)acefenantrilene	EPA 3540C + EPA 8270D
	Benzo(e)pirene	EPA 3540C + EPA 8270D

MATRICE	PARAMETRO	METODO
	Benzo(j)fluorantene	EPA 3540C + EPA 8270D
	Benzo(k)fluorantene	EPA 3540C + EPA 8270D
	Crisene	EPA 3540C + EPA 8270D

Allegato 9

Punti di campionamento emissioni in atmosfera, in acque superficiali e corpi recettori

Allegato 10

Contratto manutenzione per analizzatore fumi e sue caratteristiche



Gennaio 2012

**IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
ED IMPIANTI ANNESSI
DENOMINATO "DISCARICA DEL CASSERO"**

**AGGIORNAMENTO NON SOSTANZIALE
DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

PROVINCIA DI PISTOIA
(Autorizzazione Unica)
Servizio Tutela dell'Ambiente
Documentazione allegata alla nota
Prot. n. 7855
Del 17/01/2012

SUAP Comune di Serravalle Pistoiese prot. n. 35 del 11/07/2007

PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Tutela dell'Ambiente
Documentazione esaminata nella
Conferenza dei Servizi
Del 21/02/2012

PIANO DI GESTIONE OPERATIVA



Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
Il Funzionario

(P. F. Luca Gentilini)

REDATTO DA:			ELABORATO		SCALA	
Dott. Ing. Michele Menichetti Direzione tecnica di Pistoiamambiente s.r.l.			Dott. Ing. Emiliano Gentili Ingegnere chimico Iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al num. 702. Studio professionale: via XXV Aprile n. 6/D - 51013 Chiesina Uzzanese (PT).		PGO	
03	Gen. 2012	Aggiornamento a seguito delle richieste di integrazioni della Provincia Prot. 157667 del 15 Nov. 2011				
02	Ott. 2011	Aggiornamento a seguito delle richieste di integrazioni della Provincia Prot. 96473 del 08 luglio 2011				
01	Mar. 2011	Aggiornamento.				
00	2007	Prima emissione.				
REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO	

COORDINAMENTO TECNICO:



Dott. Ing. Michele Menichetti - Direzione tecnica di Pistoiamambiente

Sede legale: via Gabbellini s.n.c. - Località Fosso del Cassero (PT)

51034 Cantagrillo - Serravalle Pistoiese (PT)

tel. 0573-526270 telefax 0573-929369 e-mail: info@pistoiamambiente.com

INDICE

1	PREMESSA.....	1
2	FINALITÀ DEL PIANO.....	2
3	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	3
4	GESTIONE DELLA DISCARICA.....	4
4.1	Quantitativo e tipologie di rifiuti gestiti	4
4.2	Limiti di accettabilità dei rifiuti.....	6
4.3	Criteri di gestione delle sottocategoria di discarica tipo A (art. 7 lettera a) D.M. 27/09/2010)	8
4.4	Criteri di gestione delle sottocategoria di discarica tipo B (art. 7 lettera c) D.M. 27/09/2010)	8
4.4.1	<i>Suddivisione dei lotti di discarica nelle sottocategorie A e B.....</i>	9
4.5	Gestione della cella per rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto o costituiti da fibre minerali artificiali	9
4.6	Procedura di ammissibilità dei rifiuti in discarica	10
4.7	Contrattualizzazione	10
4.8	Modalità di deposito dei rifiuti.....	10
4.9	Gestione dei rifiuti contenenti amianto	11
4.10	Copertura superficiale finale e ripristino ambientale dell'area.....	11
4.11	Attrezzature, impianti, personale.....	11
4.11.1	<i>Personale.....</i>	11
4.11.2	<i>Mezzi operativi.....</i>	12
4.11.3	<i>Rete per la raccolta e smaltimento del percolato.....</i>	12
4.11.4	<i>Rete di captazione ed allontanamento acque meteoriche.....</i>	12
4.11.5	<i>Biogas</i>	13
4.12	Gestione delle terre da scavo	13
4.13	Piano di emergenza.....	13
5	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE.....	14
5.1	Inquadramento normativo ed autorizzativo	14
5.2	Tipologie di rifiuti.....	14
5.3	Caratterizzazione di base e verifica di conformità dei rifiuti liquidi	15
5.4	Conferimento dei rifiuti.....	15
5.4.1	<i>Accettazione.....</i>	15
5.4.2	<i>Conferimento e scarico.....</i>	16
5.4.3	<i>Controlli supplementari.....</i>	16
5.4.4	<i>Controllo di supervisione</i>	16
5.4.5	<i>Gestione delle non conformità.....</i>	17
5.5	Gestione del percolato.....	17
5.5.1	<i>Stoccaggi.....</i>	17

1 PREMESSA

L'art. 8, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 prescrive che la domanda di autorizzazione per la costruzione e/o modifica di una discarica debba essere accompagnata dal Piano di Gestione Operativa.

Il presente Piano di Gestione Operativa è stato redatto secondo i criteri stabiliti in allegato 2 del D.lgs 36/2003 per definire le modalità e le procedure di gestione delle attività svolte presso l'impianto di PISTOIAMBIENTE s.r.l, situati in località Cantagrillo nel Comune di Serravalle Pistoiese, Provincia di Pistoia, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente.

Essendo presente all'interno delle aree di pertinenza dell'impianto di Pistoambiente un depuratore per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, l'articolazione del Piano Gestione Operativa, è stata modulata suddividendo la gestione per aree funzionali:

Discarica: comprende le modalità di gestione dei rifiuti dall'accettazione al deposito finale in discarica con operazione di smaltimento D1. Inoltre comprende la procedura di chiusura della stessa nonché le procedure di gestione in condizioni straordinarie.

Depuratore: comprende le modalità di gestione dei rifiuti dall'accettazione al smaltimento finale in impianto di depurazione con operazione di smaltimento D8-D9.

Impianto: comprende le modalità di gestione sull'impianto nel suo complesso che non sono riconducibili esclusivamente né al depuratore né alla discarica.

2 FINALITÀ DEL PIANO

Le finalità del presente piano sono di individuare le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative siano condotte in conformità coi principi, le modalità e le prescrizioni del decreto e dell'autorizzazione in essere, secondo quanto indicato al punto 2.1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. n.36, del 23 gennaio 2003.

A questo scopo il piano riporta la descrizione di:

- Modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto di discarica e di depurazione, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato nel corso del conferimento;
- Procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento e analisi);
- Modalità e criteri di deposito in singole celle;
- Criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure da adottare per la riduzione della produzione del percolato;
- Procedure di chiusura;
- Piano di emergenza per condizioni straordinarie quali: allagamenti, incendi, esplosioni, raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, dispersione accidentale di rifiuti in ambiente

3 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L'organizzazione aziendale della società Pistoambiente s.r.l. è strutturata secondo un organigramma e relativo mansionario in cui vengono definiti compiti e mansioni di tutti i componenti della società.

Nella procedura aziendale PAz-01 "Organizzazione aziendale" è presentato la struttura dell'organigramma e descritte le funzioni delle singole figure aziendali.

4 GESTIONE DELLA DISCARICA

La discarica del Cassero è classificata come **discarica per rifiuti non pericolosi** ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 36/2003, in cui si svolge l'attività individuata nell'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, D1 "Deposito sul o nel suolo": attività di conferimento dei rifiuti nelle aree della discarica adibite alla messa a dimora dei rifiuti solidi

4.1 Quantitativo e tipologie di rifiuti gestiti

La discarica ha una capacità autorizzata complessiva di 3.010.000 m³ e può accogliere un quantitativo massimo totale non superiore a 420 t/die su base annua di rifiuti speciali così suddiviso:

- a) Fino ad un massimo di 420 t/die di rifiuti speciali non pericolosi;
- b) Fino ad un quantitativo massimo di 210 t/die di rifiuti speciali pericolosi.

Le tipologie di rifiuti che possono essere avviate alle attività di smaltimento in discarica sono:

- 1) Rifiuti speciali non pericolosi
- 2) Rifiuti speciali pericolosi
- 3) Rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto o costituiti da fibre minerali artificiali

Nelle seguenti tabelle sono indicati i codici CER ammessi nella discarica del Cassero divisi nelle tre tipologie sopra individuate:

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI								
010101	010102	010306	010308	010309	010399	010408	010409	010410
010411	010412	010413	010499	010504	010507	010508	010599	020101
020102	020103	020104	020107	020109	020110	020199	020201	020202
020203	020204	020299	020301	020302	020303	020304	020305	020399
020401	020402	020403	020499	020501	020502	020599	020601	020602
020603	020699	020701	020702	020703	020704	020705	020799	030101
030105	030199	030301	030302	030305	030307	030308	030309	030310
030311	030399	040101	040102	040106	040107	040108	040109	040199
040209	040210	040215	040217	040220	040221	040222	040299	050110
050113	050114	050116	050117	050199	050604	050699	050702	050799
060199	060299	060314	060316	060399	060499	060503	060603	060699
060799	060899	060902	060904	060999	061099	061101	061199	061303
061399	070112	070199	070212	070213	070215	070217	070299	070312

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

070399	070412	070499	070512	070514	070599	070612	070699	070712
070799	080112	080114	080118	080199	080201	080299	080313	080315
080318	080399	080410	080412	080499	090107	090108	090110	090112
090199	100101	100102	100103	100105	100107	100115	100117	100119
100121	100124	100125	100126	100199	100201	100202	100208	100210
100212	100214	100215	100299	100302	100305	100316	100318	100320
100322	100324	100326	100328	100330	100399	100410	100499	100501
100504	100509	100511	100599	100601	100602	100604	100610	100699
100701	100702	100703	100704	100705	100708	100799	100804	100809
100811	100813	100814	100816	100818	100820	100899	100903	100906
100908	100910	100912	100914	100916	100999	101003	101006	101008
101010	101012	101014	101016	101099	101103	101105	101110	101112
101114	101116	101118	101120	101199	101201	101203	101205	101206
101208	101210	101212	101213	101299	101301	101304	101306	101307
101310	101311	101313	101314	101399	110110	110114	110199	110203
110206	110299	110501	110502	110599	120101	120102	120103	120104
120105	120113	120115	120117	120121	120199	150101	150102	150103
150104	150105	150106	150107	150109	150203	160103	160106	160112
160116	160117	160118	160119	160120	160122	160199	160214	160216
160304	160306	160509	160604	160605	160799	160801	160803	161102
161104	161106	170101	170102	170103	170107	170201	170202	170203
170302	170401	170402	170403	170404	170405	170406	170407	170411
170504	170506	170508	170604	170802	170904	180101	180104	180107
180109	180201	180203	180206	180208	190102	190112	190114	190116
190118	190119	190199	190203	190206	190210	190299	190305	190307
190401	190501	190502	190503	190599	190604	190606	190699	190801
190802	190805	190812	190814	190899	190901	190902	190903	190904
190905	190906	190999	191001	191002	191004	191006	191106	191199
191201	191202	191203	191204	191205	190207	191208	191209	191210
191212	191302	191304	191306	200128	200136	200138	200139	200199
200201	200203							

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI								
010304*	010305*	010307*	010407*	010505*	010506*	030104*	040214*	040216*
050102*	050106*	050109*	050601*	050603*	060313*	060315*	060502*	060602*
060802*	060903*	061002*	070111*	070211*	070311*	070411*	070511*	070611*
070711*	080111*	080121*	080312*	080317*	080409*	090111*	100207*	100213*
100319*	100321*	100323*	100325*	100808*	100810*	100815*	100817*	100905*
100907*	100909*	100911*	101005*	101007*	101009*	101011*	101109*	101111*
101115*	101117*	101119*	101209*	101309*	101312*	110109*	110113*	110116*
110198*	110205*	110207*	120116*	120118*	150110*	150202*	160213*	160215*
160303*	160305*	160506*	160507*	160508*	160709*	160802*	160805*	160807*
161101*	161103*	161105*	170106*	170301*	170303*	170503*	170505*	170507*
170603*	170801*	170901*	170903*	180106*	180108*	180110*	190111*	190117*
190204*	190205*	190304*	190306*	190811*	190813*	191003*	191211*	191301*
191303*	200135*	200137*						

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO				
170605*	170503*	170603*	170801*	150202* (1)

(1) Possono essere conferiti solo rifiuti CER 150202* contaminati da amianto costituiti dai DPI utilizzati dagli addetti alla collocazione dei rifiuti contenenti amianto operanti nella cella dedicata della discarica Pistoiaambiente srl.

4.2 Limiti di accettabilità dei rifiuti

Attraverso specifica valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito è stata valutata la possibilità di accettare in discarica rifiuti con concentrazioni in eluato superiori al limite della tabella 5 e 5a del suddetto Decreto oltre a quelli già autorizzati. Inoltre è stata valutata l'idoneità ad accettare rifiuti non pericolosi con DOC superiore a 100 mg/l e rifiuti pericolosi con DOC superiore ad 80/mg/l e TOC >5%.

Le conclusioni della valutazione di rischio effettuata hanno evidenziato l'idoneità del sito a ricevere rifiuti con le caratteristiche sopra riportate. A maggior chiarezza si riporta nella seguente tabella i limiti in deroga rispetto a quanto stabilito all'art.6 del D.M. 27/09/2010 a seguito della valutazione di rischio.

Parametro	L/S=10 L/kg (mg/l) rifiuti pericolosi	L/S=10 L/kg (mg/l) non rifiuti pericolosi
As*	0,5	0,6
Ba*	30	30
Cd*	0,3	0,3
Crtot*	3	3
Cu*	15	15
Hg	0,02	0,02
Mo*	3	3
Ni*	3	3
Pb*	3	3
Sb*	0,21	0,21
Se*	0,15	0,15
Zn*	15	15
Cloruri*	4.500	4.500
Fluoruri	15	15
Solfati*	6.000	6.000
DOC*	Non applicato	2.500
TDS	10.000	6.000
* parametri con limite maggiorato rispetto all'art. 6 D.M. 27/09/2010		

Tabella 1 – Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità dei rifiuti in discarica richiesti.

Inoltre, il divieto di cui all'art. 6 comma 4 lettera b) per i rifiuti pericolosi relativo al limite sul TOC è derogato al 35% p/p.

Infine, devono essere rispettato il divieto di cui all'art. 6 comma 6 lettera a) del DM 27/09/2010, fatta eccezione per il 30% del totale dei rifiuti in ingresso di cui ai codici CER 160106, 170503*, 170504, 191003*, 191004, 191301*, 191302 per i quali il limite in concentrazione di PCB nel rifiuto è 30 mg/kg;

I rifiuti conferiti sono gestiti nelle seguenti sottocategorie di discarica di cui all'art. 7 del D:M. 27/09/2010:

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

Inoltre i rifiuti contenenti amianto o costituiti da fibre minerali artificiali vengono conferiti in una cella dedicata, secondo quanto prescritto all'art. 6 comma 7 del DM 27/09/2010.

Di seguito vengono indicati i criteri di gestione delle suddette sottocategorie di discarica.

4.3 Criteri di gestione delle sottocategoria di discarica tipo A (art. 7 lettera a) D.M. 27/09/2010)

Nella sottocategoria di discarica di tipo A sono conferiti rifiuti inorganici o a basso contenuto organico ossia rifiuti a bassa o assente biodegradabilità. Tali rifiuti possono essere classificati sia come pericolosi stabili e non reattivi e non pericolosi.

I rifiuti che possono essere smaltiti nella sottocategoria di discarica di tipo A devono avere le seguenti caratteristiche:

- rifiuti non pericolosi con $DOC < 80 \text{ mg/l}$;
- rifiuti pericolosi con $DOC < 80 \text{ mg/l}$ e $TOC < 5\%$;
- rifiuti pericolosi con $80 \text{ mg/l} < DOC < 5.000 \text{ mg/l}$, $5\% < TOC < 30\%$ ed $Ird < 1.000 \text{ mgO}_2/\text{kgSVh}$ con una tolleranza analitica del 20%.

Per la determinazione dell'Ird viene applicato il Metodo DIPROVE – Adani ed al., 2001; Regione Lombardia 2003. BURL n. 20, 1° Suppl. Straordinario, 13 Maggio 2003

Tutti i rifiuti che verranno conferiti in questa sottocategoria di discarica, ai sensi del comma 5 art. 6 del D.M. 27/09/2010, dovranno rispettare i limiti della tabella 5a con le deroghe indicate nella tabella 2 per rifiuti pericolosi.

4.4 Criteri di gestione delle sottocategoria di discarica tipo B (art. 7 lettera c) D.M. 27/09/2010)

Nella sottocategoria di discarica di tipo B saranno conferiti rifiuti non pericolosi che non soddisfano i criteri per il loro conferimento nella sottocategoria A. Tali rifiuti saranno:

- rifiuti non pericolosi con $DOC > 80 \text{ mg/l}$.

I limiti per l'accettabilità dei rifiuti in questa sottocategoria di discarica saranno quelli della tabella 5 del D.M. 27/09/2010 con le deroghe indicate nella tabella 2 per rifiuti non pericolosi.


Nella gestione di questa sottocategoria di discarica è posta particolare attenzione al sistema di captazione del biogas. In particolare è potenziata la rete di camini di estrazione e dei drenaggi per impedire che possano esserci fughe di biogas dalla superficie della discarica.

4.4.1 Suddivisione dei lotti di discarica nelle sottocategorie A e B

Ogni lotto di discarica è suddiviso in aree distinte da cartellonistica appropriata nelle due sottocategorie A e B. Le superfici dedicate ad ogni sottocategoria di discarica vengono determinate in funzione delle previsioni di conferimento nella fase di progettazione esecutiva di ogni lotto di discarica.

Le due sottocategorie di discarica, per ottemperare a quanto indicato al comma 4 lette d) art.6 del D.M. 27/09/2010, sono separate da una fascia di rispetto posta all'interno della sottocategoria A di larghezza non inferiore a 10 metri, in cui sono conferiti solo rifiuti non pericolosi con valore di DOC <80 mg/l e che rispettano i limiti di concentrazione in eluato della tabella 5a con le deroghe indicate nella tabella 2 per rifiuti pericolosi.

Di seguito è presentato uno schema esemplificativo della suddivisione dei lotti di discarica per la gestione delle suddette sottocategorie:



La progettazione esecutiva di ogni singolo lotto di discarica è accompagnata da una planimetria nella quale sono indicate le suddette suddivisioni relative al lotto in progetto. La suddivisione è effettuata tenendo conto anche delle aree dedicate ad ogni singola sottocategorie di discarica nei lotti già realizzati nel rispetto del divieto di cui al comma 4 lette d) art.6 del D.M. 27/09/2010.

4.5 Gestione della cella per rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto o costituiti da fibre minerali artificiali

Una gestione a parte viene fatta per il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto o costituiti da fibre minerali artificiali.

In conformità a quanto prescritto comma 7 dell'art. 6 del DM 27 settembre 2010 all'interno della discarica del Cassero sono individuate celle dedicate e separate per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, nelle quali vengono smaltiti:

- Rifiuti contaminati da amianto legato in matrice cementizia o resinoidi;
- Rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali;
- Materiali di copertura.

Il conferimento di detti rifiuti, oltre che seguire le normali procedure già descritte cui vanno incontro le altre tipologie di rifiuti conferiti in discarica, è regolato da ulteriori norme aggiuntive da seguire, come illustrato nella relativa Procedura Operativa PO 03.

I limiti per l'accettabilità dei rifiuti in questa sottocategoria di discarica saranno quelli della tabella 5a del D.M. 27/09/2010 con le deroghe indicate nella tabella 2 per rifiuti non pericolosi.

4.6 Procedura di ammissibilità dei rifiuti in discarica

La procedura di ammissibilità dei rifiuti in discarica avviene nel rispetto dell'art. 11 del D.lgs 36/2003. Tale procedura consta di alcune operazioni preliminari all'avvio dei conferimenti di seguito elencate:

- Qualificazione preventiva del cliente conferitore/conferitore;
- Istruttoria di verifica di conformità composta da:
 - Istanza di conferimento;
 - Istruttoria tecnica;
 - Verifica di conformità;
 - Convalida tecnica.

La Procedura Aziendale PAz-02 "Qualificazione Preventiva e Verifica di Conformità", parte integrante del Piano di Gestione Operativa, definisce le modalità operative di qualificazione dei clienti/conferitori e le responsabilità per la corretta gestione della Istruttoria di verifica di conformità nel rispetto dell'art.3 del DM 27/09/2010 e delle disposizioni aziendali.

4.7 Contrattualizzazione

Ogni qual volta la procedura di ammissibilità dei rifiuti in discarica (PAz-02) si concluda con esito positivo, si avvia la fase di contrattualizzazione del rapporto tra il cliente e Pistoiamambiente s.r.l.

Tale attività è svolta dal Servizio Commerciale/Amministrazione in diretto rapporto con il Presidente con le modalità indicate nella Procedura Aziendale PAz-03 "Contrattualizzazione" parte integrante del Piano di Gestione Operativa.

4.8 Modalità di deposito dei rifiuti

Le modalità operative di conferimento dei rifiuti e le responsabilità per la corretta gestione delle varie fasi di verifica in loco sono descritte nella Procedura Operativa PO-01 "Controllo Operativo del Conferimento" parte integrante del Piano di Gestione Operativa. Le modalità di collocazione dei rifiuti all'interno della discarica sono altresì indicate all'interno della Procedura Operativa PO-02 "Modalità di deposito rifiuti".

4.9 Gestione dei rifiuti contenenti amianto

Le modalità operative di verifica di conformità, conferimento dei rifiuti contenenti amianto e fibre minerali artificiali e le responsabilità per la corretta gestione delle varie fasi di verifica in loco nel rispetto delle disposizioni aziendali e in conformità con quanto prescritto dall'allegato 2 al DM 27/09/2010 sono descritte Procedura Gestionale Operativa PO-03 "Gestione rifiuti contenenti amianto" parte integrante del Piano di Gestione Operativa.

4.10 Copertura superficiale finale e ripristino ambientale dell'area.

La copertura autorizzata è ampiamente descritta nel paragrafo 6.7.1 del documento A "Relazione tecnica descrittiva" del Progetto Definitivo della discarica approvato.

Brevemente la barriera multistrato che realizzerà la copertura finale della discarica sarà costituita, dal basso verso l'alto, dai seguenti elementi:

1. strato di regolarizzazione;
2. strato di drenaggio del biogas e del percolato;
3. barriera a bassa conducibilità idraulica;
4. strato di drenaggio del terreno di copertura;
5. terreno superficiale di copertura;
6. strato antierosione delle scarpate.

La copertura che verrà realizzata risponderà ai criteri indicati in allegato 1 p.to 2.4.3 "Copertura superficiale finale " del D.Lgs. 36/2003.

La realizzazione del pacchetto di copertura finale è meglio descritta nel DOC-05.

Una volta esaurita la discarica verrà avviata la fase di sistemazione finale che vedrà la realizzazione di opere e accorgimenti finalizzati a garantire la messa in sicurezza della discarica, il deflusso delle acque meteoriche e la stabilità della discarica.

Le attività previste per il progressivo recupero ambientale dell'area interessata dalla discarica sono descritte nel "Piano di ripristino ambientale", documento M del Progetto Definitivo della discarica approvato.

4.11 Attrezzature, impianti, personale

4.11.1 Personale

La gestione della discarica è affidata a persone competenti a gestire il sito ed è assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti.

Il sistema di gestione ambientale, adottato dall'azienda e certificato, descrive l'organizzazione, le mansioni e le responsabilità affidate al personale.

La squadra di emergenza aziendale è sottoposta a specifico programma di formazione relativo alle modalità e tecniche di intervento sugli eventi incidentali ipotizzabili e sull'uso dei DPI.

4.11.2 Mezzi operativi

Le attività operative della discarica sono svolte da personale dipendente che opera con mezzi aziendali.

Per l'espletamento delle attività di movimentazione dei rifiuti e per la gestione operativa della discarica sono utilizzati i seguenti mezzi ed attrezzature (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Compattatore BOMAG;
- Compattatore BOMAG con pala;
- Due pale cingolate;
- Escavatore cingolato;
- Terna;
- Dumper;
- Muletto;

Le manutenzioni di tali mezzi sono effettuate da Ditte specializzate con contratto di assistenza.

4.11.3 Rete per la raccolta e smaltimento del percolato

Il sistema di drenaggio del percolato ha lo scopo di drenare e convogliare sul fondo della discarica il percolato formatosi o direttamente dai rifiuti o a seguito dell'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo della discarica, in modo tale da impedire il formarsi di un battente idraulico all'interno dell'ammasso.

Il percolato viene raccolto sul letto della discarica mediante un sistema di tubazioni fessurate, che grazie alla pendenza del fondo confluiscono in due pozzi dotati di pompe di sollevamento posti all'estremità est dell'invaso. Come descritto nella relazione tecnica, la discarica è dotata di altri pozzi di prelievo del percolato, realizzati all'interno dei lotti di gestione.

Tutto il percolato viene quindi inviato ai serbatoi di stoccaggio di cui è dotato l'impianto di depurazione posto in prossimità della discarica.

Le modalità mediante le quali viene eseguito in discarica il monitoraggio ambientale del percolato (parametri fisici e chimici da analizzare, frequenze di campionamento, punti di prelievo, analisi e misure) sono riportate nel piano di sorveglianza e controllo.

4.11.4 Rete di captazione ed allontanamento acque meteoriche

Le acque provenienti dalle precipitazioni atmosferiche che interessano la zona in gestione della discarica ed i piazzali di scarico vanno a formare il percolato.

Le acque meteoriche, che ruscellano sul corpo della discarica provvisto di copertura finale e/o provvisoria, vengono captate e convogliate alla rete di allontanamento tramite canalette realizzate nel terreno, embrici, pozzetti di linea collegate con il fosso del Cassero.

Il controllo delle acque meteoriche della discarica è effettuato secondo le modalità indicate nel Piano di Sorveglianza e Controllo.

4.11.5 Biogas

La discarica smaltisce rifiuti per la maggioranza non biodegradabili tuttavia la produzione di biogas non è trascurabile.

Tutta la rete di captazione del biogas ha lo scopo di impedire impatti sull'ambiente e di recuperare le calorie dalla sua combustione. Il biogas viene infatti alimentato ad una caldaia per la produzione di vapore, che viene utilizzato nell'impianto di depurazione.

Per i controlli si rimanda al Piano di Sorveglianza e Controllo.

4.12 Gestione delle terre da scavo

Nel perimetro interno la discarica una specifica area è dedicata allo stoccaggio provvisorio delle terre provenienti dagli interventi di predisposizione dei singoli lotti.

Le terre e rocce da scavo in argomento, sono gestite in maniera da garantire:

- una riserva di terra per situazioni di emergenza;
- uno stoccaggio provvisorio, quando la tempistica di scavo per la realizzazione di un lotto non coincide coi tempi di riutilizzo (ex art. 186 D.Lgs. 152/2006) delle terre stesse;
- uno stoccaggio provvisorio del quantitativo di terra necessario alla ricopertura della superficie dell'ultimo lotto;
- uno stoccaggio di terra necessaria per la riprofilatura da effettuarsi in seguito a fenomeni di assestamento della superficie della discarica nel periodo di post-gestione.

La gestione dello stoccaggio e la movimentazione delle terre avviene sempre in modo da garantire il contenimento di emissioni di polveri.

I dettagli della gestione delle terre e rocce da scavo originate dalle operazioni di scavo effettuate per la realizzazione dei singoli lotti di discarica sono riportati in PO-04.

4.13 Piano di emergenza

Il Piano di emergenza, redatto ai sensi del D.lgs 81/2008, ha lo scopo di identificare le procedure da attuare in caso di incendio o altra situazione di emergenza nonché i soggetti che le devono attuare. Per la comprensione delle procedure si rimanda al documento specifico "Piano di emergenza dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi e smaltimento rifiuti solidi pericolosi e non di Pistoiaambiente srl" allegato al presente elaborato.

5 GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

5.1 Inquadramento normativo ed autorizzativo

Nell'area di pertinenza della discarica è presente un impianto di depurazione che provvede al trattamento del percolato prodotto dalla discarica stessa e di quota parte di rifiuti liquidi speciali non pericolosi, prodotti da terzi. L'impianto di trattamento è composto fondamentalmente da un primo stadio depurativo di evaporazione a multiplo effetto ed un secondo stadio del tipo biologico a fanghi attivi. Per i dettagli si rimanda alla procedura di gestione operativa PO-05.

Le operazioni di gestione dei rifiuti svolte nell'impianto di depurazione sono individuate nell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 come:

- a) D8 "Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12";
- b) D9 "Trattamento fisico chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12".
- c) D15 "deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14" (D15).

Dal trattamento del percolato della discarica si originano i seguenti materiali:

- **effluente depurato** che, previo accumulo in apposito serbatoio, viene scaricato nel Fosso del Cassero, nel rispetto dei limiti tabellari indicati nell'Allegato 5 Tabella 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **concentrato** che, dopo l'accumulo in specifico serbatoio viene rilanciato all'interno del corpo della discarica interna all'Impianto o smaltito verso altri impianti;
- **fango** ottenuto dopo ispessimento: esso viene collocato nella discarica interna all'Impianto.

Il concentrato destinato allo smaltimento in discarica viene messo a dimora nella zona C "discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas". Nello stesso settore vengono anche smaltiti i fanghi biologici di risulta.

L'impianto è a servizio prioritario della discarica: deve esser data precedenza al trattamento del percolato della stessa.

Qualora, a seguito di eventi piovosi, il flusso di percolato proveniente dalla discarica raggiunga o superi le capacità di trattamento dell'impianto, sarà necessario limitare o interrompere il ricevimento dei liquidi non pericolosi di terzi. La priorità è quella di mantenere il livello del percolato nei vari pozzi di estrazione entro i limiti fissati.

5.2 Tipologie di rifiuti

Le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi smaltite nell'impianto di depurazione del percolato sono identificate dai seguenti codici CER:

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI								
010411	020109	020199	020203	020299	020302	020303	020304	020399
020402	020499	020501	020599	020701	020702	020703	020704	020799
040215	040299	050114	060199	060299	060314	060316	060399	060499
080120	080203	080308	080416	090199	100799	110112	110114	160115
160304	160306	160509	160799	161002	161014	180107	190203	190603
190604	190605	190606	190703	190899	190906	190999	200125	200128

5.3 Caratterizzazione di base e verifica di conformità dei rifiuti liquidi

I rifiuti liquidi non pericolosi di terzi per essere trattati nell'impianto di depurazione devono essere preventivamente caratterizzati.

La caratterizzazione di base del rifiuto e la verifica di conformità consistono in una sequenza di atti finalizzati alla valutazione delle domande di smaltimento dei clienti, e si svolgono partendo da una qualificazione preventiva della documentazione richiesta al conferitore, per procedere con la convalida tecnica e commerciale, fino alla stipula del contratto finale.

Le modalità di svolgimento sono quelle descritte nelle procedure aziendali PAz-02 e PAz-03.

5.4 Conferimento dei rifiuti

Il cliente che ha ottenuto l'attivazione del rapporto commerciale, avanza richiesta di conferimento del rifiuto che intende smaltire presso l'impianto di depurazione.

Sulla base di una programmazione settimanale dei conferimenti, effettuata in seguito alle richieste dei clienti e della compatibilità tra di loro dei vari carichi previsti, viene predisposta una Scheda giornaliera conferimenti da RCCA.

Nel caso che il rifiuto in ingresso sia destinato a stoccaggio temporaneo prima dello smaltimento nell'impianto di depurazione dovrà avere specificata nel FIR, come destinazione finale, D15 "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14".

5.4.1 Accettazione

L'attività di accettazione del rifiuto, ai fini del conferimento in discarica, deve assicurare che vengano rispettati i requisiti contrattuali e le prescrizioni di legge e di regolamento vigenti.

Il conferimento dei rifiuti è subordinato ad una prenotazione, che il cliente deve fare indicativamente entro il giovedì per la settimana successiva.

All'arrivo del mezzo conferitore all'impianto, il primo controllo viene effettuato dal Responsabile Accettazione Conferimenti (RAC) che verifica la conformità della documentazione fornitagli dall'autista (presenza del carico nel programma giornaliero, completezza del F.I.R., autorizzazione al trasporto, etc.) e dopo aver fatto posizionare il mezzo sulla pesa, effettua le normali operazioni di registrazione.

Successivamente il RAC inserisce gli estremi del conferimento nel sistema informatico attivando così automaticamente un ulteriore controllo sull'idoneità del mezzo e sull'omologazione del rifiuto; l'esistenza del produttore, del CER e della targa del mezzo confermano che tutta la procedura di omologa è stata effettuata con esito positivo.

Effettuata la registrazione, in assenza di irregolarità, il mezzo viene avviato all'area di scarico pertinente.

Terminate le operazioni di controllo e di scarico del rifiuto, descritte nei paragrafi successivi, il trasportatore ritorna all'ufficio pesa, le operazioni di pesatura vengono completate, il formulario viene riempito e ne viene restituita la predefinita copia al trasportatore, insieme alla ricevuta di accettazione e così si completa la registrazione nel sistema informatico. È cura del RAC provvedere alla stampa del registro di carico e scarico entro le 24 ore.

5.4.2 Conferimento e scarico

L'attività di controllo del conferimento è finalizzata, tramite accertamento nel corso delle operazioni di scarico dagli automezzi, alla verifica che i rifiuti siano conformi alle prescrizioni di legge e del regolamento vigente.

I mezzi che accedono all'area dell'impianto di depurazione sono tenuti al rispetto delle norme comportamentali e di sicurezza che vengono trasmesse al trasportatore con la consegna del "Regolamento interno".

Una volta giunto nell'area del depuratore l'automezzo procede con le operazioni di scarico sotto la supervisione del Responsabile Gestione Depurazione Rifiuti Liquidi e Manutenzioni (RGDL), responsabile delle attività di conferimento, che verifica che i rifiuti depositati nell'area di scarico siano conformi alle autorizzazioni dell'impianto e che lo scarico avvenga in conformità alle autorizzazioni in essere.

Se non risulta nessuna anomalia o non conformità, il RGDL permette all'automezzo di lasciare lo scarico e tornare presso l'ufficio pesa per completare la procedura di conferimento.

Qualora vengano riscontrate anomalie e/o non conformità invece, dovrà trattenere il trasportatore nella zona di scarico e avvisare il Responsabile Controllo Conformità e Ammissibilità (RCCA) per i successivi adempimenti.

5.4.3 Controlli supplementari

Qualora l'addetto alla pesa o il responsabile gestione depurazione rifiuti liquidi rilevino qualche anomalia o non conformità dal controllo della documentazione o durante il conferimento del rifiuto liquido, verrà avvisato il RCCA che provvederà ad un controllo supplementare del rifiuto, disponendone l'accettazione, il respingimento o l'invio al controllo analitico per maggiori accertamenti.

5.4.4 Controllo di supervisione

Per tipologie di rifiuti ritenuti particolarmente critici, o allo scopo di verificare le condizioni economiche di smaltimento, il Direttore Tecnico e/o il RCCA avanzano la necessità di eseguire un controllo di persona; il rifiuto, in questo caso, non può essere messo a dimora ed accettato se tale ispezione non è stata compiuta; solo dopo tale verifica il trasportatore riceve il formulario correttamente riempito e la ricevuta di accettazione del rifiuto.

5.4.5 Gestione delle non conformità

Se i controlli suddetti evidenziano una difformità del rifiuto con quanto dichiarato, il RCCA deve procedere come indicato nella procedura PO-01.

5.5 Gestione del percolato

L'operatore, attraverso l'indicazione della strumentazione ed i rilievi in situ, controlla il livello del percolato dei vari pozzi e provvede al rispetto dei limiti autorizzati.

In caso di rischio di superamento di tali limiti informa il responsabile tecnico, che provvede a prendere le decisioni del caso.

Il livello di percolato nei pozzi di raccolta non deve mai superare la quota pari a 2 metri dal fondo del pozzo in condizioni di gestione ordinaria e straordinaria. Nei soli casi di gestione straordinaria e cioè per eventi piovosi particolarmente intensi, il livello dei soli pozzi 3, 5 e 6 potrà raggiungere la quota di 4 metri. In quest'ultimo caso il livello di percolato dovrà essere ricondotto al di sotto dei 2 metri entro 15 giorni. A tale proposito la Società Pistoiamambiente srl dovrà comunicare all'Amministrazione Provinciale di Pistoia l'inizio delle eventuali singole gestioni straordinarie.

I pozzi di raccolta del percolato sono tutti dotati di idoneo sistema per l'estrazione forzata dello stesso nonché di sistema di controllo del livello.

La vasca interrata di raccolta del percolato viene costantemente mantenuta vuota, fatti salvi particolari periodi di emergenza nei quali si rende necessario effettuare lo stoccaggio provvisorio. In tali casi il livello del percolato non sarà superiore a circa 4 metri dal fondo e comunque il suo utilizzo non sarà protratto per più di 5 giorni consecutivi, e a tal proposito Pistoiamambiente provvederà a dare comunicazione dell'inizio del periodo di utilizzo all'amministrazione Provinciale.

La stazione di registrazione e visualizzazione del livello del percolato nei pozzi e nella vasca interrata di accumulo è predisposta in maniera tale da fornire tutte le indicazioni anche per i pozzi che di volta in volta verranno allacciati con la coltivazione dei vari lotti.

5.5.1 Stoccaggi

Il percolato, prodotto dalla discarica, deve essere mantenuto in serbatoi ad uso esclusivo per tale materiale.

I liquidi di terzi vanno stoccati negli appositi serbatoi in funzione della loro natura chimica e non devono essere miscelati tra loro o con il percolato di discarica.

5.5.2 Controlli delle quantità

5.5.2.1 Stoccaggi

Per lo stoccaggio del percolato non vi è alcun limite, se non quello dovuto alla capacità degli stoccaggi stessi.

Per i liquidi di terzi non si può superare il limite di 400 m³ di stoccaggio preliminare.

Ogni giorno deve essere effettuato il conteggio della quantità di percolato entrato in stoccaggio dalla discarica.

Per i liquidi di terzi in ingresso fa fede il peso, rilevato dalla pesa, riportato sul formulario di conferimento.

Per lo scarico del lavorato, l'operatore rileva il dato dalle portate impostate in impianto e dal controllo dei livelli dei serbatoi di stoccaggio.

5.5.2.2 *Quantità lavorata giornalmente e regolazione della portata*

L'impianto, che ha una capacità tecnica indicativa di circa 144 m³/giorno, può lavorare i liquidi in quantità non limitata se non per l'obbligo di rispettare i limiti fissati per gli inquinanti presenti nell'acqua di scarico, che è convogliata in acque superficiali.

La portata complessiva dell'impianto viene regolata dall'impostazione dell'apertura della valvola di alimentazione del vapore prodotto dalla caldaia ed inviato all'impianto.

La regolazione dei flussi dei vari liquidi viene effettuata parzializzando le singole valvole di alimentazione.

5.5.3 *Controlli di gestione ed analitici*

5.5.3.1 *Controlli di gestione*

L'operatore, giornalmente, effettua i controlli di processo richiamati nella PO-05.

In funzione dei riscontri analitici rilevati deve intervenire per confermare e/o variare i valori impostati per ogni variabile di processo.

5.5.3.2 *Controlli analitici*

5.5.3.2.1 *Controlli di gestione dell'impianto*

L'operatore deve inoltre effettuare giornalmente i controlli descritti nella PO-05 sull'effluente da biologico e solo con tutti i parametri entro i limiti di legge, può iniziare lo scarico.

Si precisa che lo scarico da biologico non è effettuato direttamente in acque superficiali, ma in un serbatoio di servizio, perché viene scaricata solo la quantità eccedente le necessità dell'impianto.

Nel caso in cui anche un solo parametro presenti valore anomalo, l'effluente da biologico non viene scaricato. Qualora i livelli del biologico siano elevati al fine di non scaricare l'impianto di depurazione viene messo in modalità 'ricircolo'.

Vengono controllati i parametri della combustione ed il rispetto della frequenza delle analisi che devono essere effettuate da laboratorio esterno.

5.5.3.2.2 *Controllo liquidi in conto terzi*

Sui liquidi ricevuti in impianto in conto terzi, devono essere effettuati i controlli per verificare della compatibilità con l'impianto tenuto conto della caratterizzazione fatta dal cliente. I risultati di tale analisi determinano le condizioni operative del suo trattamento (si veda anche PO-05).

5.5.3.2.3 *Controllo del concentrato*

La produzione del concentrato viene controllata tramite un contatore posto sullo scarico del concentrato. I quantitativi e la densità del concentrato sono dipendenti dai tempi di scarico preimpostati. La densità del concentrato viene controllata giornalmente. Quanto vengono

rilevati valori di densità diversi da quelli di riferimento, viene modificato il tempo di scarico del concentrato. In tal caso si ripete la determinazione della densità per controllare che i tempi così modificati facciano rientrare la densità nei valori desiderati.

5.5.4 Smaltimento del prodotto dall'impianto di depurazione

Il processo di trattamento di liquidi non pericolosi nell'impianto di depurazione produce un liquido di scarto, il "concentrato". Il concentrato prodotto viene gestito secondo quanto indicato nella PO-05 "Gestione del depuratore".

Il concentrato proveniente dalle lavorazioni di rifiuti di terzi, è un rifiuto speciale non pericoloso, identificabile con codice CER 19 02 06, fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*. Si tratta normalmente di un liquido con elevata concentrazione di solidi sospesi.

5.5.4.1 Calcolo e registrazione della produzione di concentrato

Quando nell'impianto viene trattato del rifiuto speciale non pericoloso di terzi, si procederà al conteggio del concentrato prodotto in funzione delle caratteristiche del liquido in alimentazione.

Ad esempio, soluzioni alcoliche non producono concentrato, tanto che verranno smaltite con trattamento D8 e non D9 perché tali liquidi possono e devono essere dosati direttamente nel biologico.

Rifiuti liquidi con contenuto salino producono invece del concentrato, in quantità proporzionali al residuo secco contenuto. Indicativamente il contenuto salino del rifiuto liquido diviene al massimo 10 volte superiore nel concentrato (rapporto di evaporazione 9/1).

5.5.4.1.1 Liquido alimentato direttamente nel biologico

Non si procede ad effettuare il conteggio.

5.5.4.1.2 Liquido alimentato in testa all'impianto

Poiché talvolta la produzione può essere veramente piccola, lo scarto e quindi la relativa registrazione verrà fatta settimanalmente, in modo da avere dei valori significativi.

Il venerdì pomeriggio si procederà a fare il conteggio in concomitanza con la registrazione della marcia dell'impianto.

5.5.5 Preparazione dei reagenti

Secondo le necessità, ma in genere con frequenza giornaliera, provvede l'operatore a preparare la soluzione dell'antischiuma e del flocculante che sono gli unici ingredienti che non arrivano, come gli altri reagenti (soda, acido solforico), pronti all'uso.

Controlla l'andamento delle colonne di demineralizzazione dell'acqua di reintegro alla caldaia e se del caso provvede alla loro rigenerazione.

5.6 Gestione dei rifiuti solidi in impianto di depurazione

5.6.1 Modalità di gestione

Il rifiuto solido gestito all'interno dell'impianto di depurazione viene conferito confezionato in big bags, viene solubilizzato e quindi inviato al serbatoio di stoccaggio. La sua permanenza in impianto allo stato solido è limitata al tempo necessario alla sua solubilizzazione.

5.6.2 Mezzi impiegati

Il mezzo impiegato per l'esecuzione delle operazioni di movimentazione dei rifiuti, essendo i rifiuti conferiti in big bag su pallet, è un muletto che esegue sia le operazioni di scarico del camion in arrivo all'impianto e di collocamento del rifiuto nell'area adibita allo stoccaggio, sia l'operazione di prelievo del rifiuto dall'area stoccaggio per il suo avvicinamento al serbatoio di solubilizzazione dove viene dosato.

Nell'ottica di una riduzione di produzione di rifiuti i big bag, che difficilmente i produttori prendono indietro, possono essere parzialmente recuperati all'interno dell'impianto, utilizzandoli per esempio per il trasporto dei fanghi del biologico, prelevati dall'ispessitore, e smaltiti in discarica.

5.6.3 Procedura di accettazione rifiuti

Il rifiuto in ingresso all'impianto segue la procedura di accettazione descritta per i rifiuti in conto terzi in PO-01. Il controllo analitico viene altresì effettuato sia in fase di verifica di conformità che di controllo periodico, con i criteri messi in atto per i rifiuti liquidi destinati all'impianto di depurazione.

5.6.4 Gestione di eventuali sversamenti accidentali

Sversamenti accidentali del rifiuto possono avvenire durante la fase di scarico per la sua collocazione nell'area di stoccaggio o durante la fase di dosaggio all'interno del serbatoio di solubilizzazione o ancora per la rottura del serbatoio di miscelazione dopo la sua solubilizzazione.

Tutte le operazioni indicate avvengono su area impermeabilizzata e pertanto non sussiste nessun rischio di dispersione del rifiuto nel terreno.

Nel caso che lo sversamento avvenga quando il rifiuto si trova ancora allo stato solido, l'area interessata dallo sversamento dovrà essere spazzata e il rifiuto verrà recuperato e dosato nel solubilizzatore. Successivamente si procederà al lavaggio dell'area con acqua che verrà raccolta all'interno dei pozzetti presenti nelle aree interessate ed inviata agli stoccaggi tramite pompa.

Nel caso in cui lo sversamento avvenga dopo la diluizione del rifiuto, si procederà al solo lavaggio con le modalità sopra esposte.

6 GESTIONE IMPIANTO

Con il termine di "impianto" si intende tutto l'area dell'impianto nel suo complesso, la discarica e l'impianto di depurazione.

Oltre alle procedure precedentemente descritte riguardanti la gestione operativa dei rifiuti solidi conferiti in discarica e dei rifiuti liquidi smaltiti presso il depuratore, ci sono altre attività relative all'impianto nel suo complesso, nello specifico:

- il piano di intervento per condizioni straordinarie;
- le attività di manutenzione;
- la gestione delle ditte esterne.

6.1 Piano di intervento per condizioni straordinarie

I compiti, le responsabilità e le modalità operative da attuarsi in relazione alle emergenze di tipo ambientale sono descritte nel Piano di Emergenza Interno redatto ai sensi dei D.lgs. 334/99 e DM 10.03.98 ed in accordo col sistema di gestione ambiente sicurezza adottato.

Le emergenze ambientali considerate sono:

- incendio (es. per errata e/o occasionale miscelazione di sostanze incompatibili o per fenomeni di autocombustione o in presenza di innesco accidentale)
- esplosione (es. per formazione di gas e vapori esplosivi in presenza di innesco accidentale)
- emissione in atmosfera di sostanze pericolose (es. in seguito a spandimento o perdita da mezzi, incendio ed esplosione)
- rilascio di inquinanti anche pericolosi nel suolo e nelle acque in seguito a:
 - sversamento accidentale di sostanze fangose o solide durante il trasporto o durante le fasi di scarico,
 - perdite di sostanze liquide nei sistemi di movimentazione in tubazioni aeree o interrate
- cedimenti strutturali
- inondazioni, fenomeni sismici e atmosferici (fulmini)

Un altro evento incidentale che è stato ipotizzato è il raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, sviluppato nel punto seguente.

6.1.1 Raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione

I principali indicatori di contaminazione sono dati da valori anomali rilevati nelle analisi delle acque sotterranee.

Il controllo di tali parametri è effettuato con le modalità e frequenze descritte nel "Piano di sorveglianza e controllo".

Il raggiungimento di livelli di guardia relativamente a tali aspetti attiva una procedura che consiste, in primo luogo, in approfondimenti atti a confermare l'esistenza di una emergenza vera e propria.

Potranno quindi essere previste ripetizioni dei prelievi e delle analisi, confronti con le caratteristiche delle matrici che possono aver dato luogo a contaminazione (percolato), confronti con situazioni verificatesi in passato o in impianti simili.

Avuta conferma della situazione di emergenza, l'azienda provvederà ad informarne le autorità competenti (Assessorato Ambiente della Provincia di Pistoia ed A.R.P.A.T.) e a concordare con tali enti un piano di interventi di breve e medio termine.

6.2 Manutenzioni

L'attività di manutenzione ha lo scopo di mantenere in efficienza e in buono stato tutti gli impianti e le attrezzature utilizzate.

Le attività di manutenzione previste per la **discarica** riguardano principalmente:

- le reti di captazione ed utilizzo del biogas
- la strumentazione di controllo del livello del percolato nei pozzi
- il drenaggio e l'allontanamento delle acque meteoriche
- l'impermeabilizzazione del corpo della discarica e la chiusura di eventuali crepe e/o fessurazioni sia sulla copertura finale che su quella provvisoria

Le manutenzioni presso il **depuratore** sono svolte dall'Addetto Operativo e Manutenzioni (ADM) che secondo le istruzioni e indicazioni impartite dal RGDL provvede ad effettuare tutte le operazioni programmate, gli interventi estemporanei che le condizioni operative richiedono e l'analisi dei dati giornalieri rilevati, e di conseguenza propone le manutenzioni parziali o totali dell'impianto.

Le principali possono essere così riassunte:

- Verifica integrità e pulizia dei serbatoi di stoccaggio del percolato
- Pulizia e/o sostituzione della linea di trasferimento del concentrato
- Manutenzione delle pompe di sollevamento del percolato
- Pulizia dei livelli di controllo apparecchi flash impianto depurazione
- Pulizia valvole alimentazione flash impianto depurazione
- Pulizia pHmetri
- Manutenzione pompe di alimentazione, trasferimento, riciclo impianto depurazione

Le restanti manutenzioni che coinvolgono l'**impianto** nel suo complesso riguardano:

- l'ispezione e la pulizia della rete di allontanamento delle acque meteoriche
- il controllo delle acque sotterranee tramite manutenzione dei pozzi piezometrici e l'eventuale spurgo prima del prelievo
- il controllo della rete antincendio
- il taglio dell'erba e la potatura delle piante ornamentali e boschive
- il controllo di tutte le attrezzature e sistemi accessori alla gestione degli impianti e del sito (recinzioni, etc.)

Oltre alla manutenzione degli impianti, sono previste campagne di derattizzazione.

La pianificazione e registrazione delle attività di manutenzione delle macchine è fatta su idonee schede macchina.

Il responsabile revisiona di volta in volta le schede macchina codificate inserendo le schede relative ad impianti ed attrezzature di nuova acquisizione o modificando le schede presenti in base all'esperienza o a nuove esigenze.

Lo svolgimento di tutte le suddette manutenzioni è esplicitato dalle procedure del Piano di Sorveglianza Monitoraggio e Controllo.

6.3 Ditte esterne

Per alcune attività operative previste per la gestione dell'impianto, ci si avvale di risorse esterne, individuate tramite apposita convenzione.

Tali ditte esterne sono sottoposte a specifiche procedure di qualificazione controllo e valutazione e si impegnano, con modalità previste contrattualmente, ad operare nel rispetto dei requisiti espressi da PISTOIAMBIENTE anche tramite trasmissione di idonea documentazione la quale riporta, in particolare, criteri e modalità di controllo delle attività, informazioni relative ai rischi individuati, norme di comportamento interne, ecc.

Le attività affidate a ditte esterne sono (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- campionamento e determinazioni delle matrici ambientali interessate (laboratori);
- esecuzione di campionamenti e indagini analitiche (controllo dei rifiuti dei letti di stoccaggio);
- esecuzione e prelievi per i controlli ambientali;
- procedura di riconfezionamento dei big bag contenenti amianto pervenuti in discarica danneggiati o non chiusi regolarmente;
- movimentazione terra per la gestione operativa della discarica (manutenzione strade e canalette meteoriche);
- manutenzioni elettriche, idrauliche e meccaniche, ordinarie e straordinarie;
- manutenzione dei mezzi per la movimentazione dei rifiuti;
- sorveglianza notturna;
- piantumazione e manutenzione delle piante ornamentali.